



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 421

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 marzo 2011

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag. 5
--	--------

### Commissioni congiunte

3 <sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera)	Pag. 6
--	--------

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 8
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 12
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 15
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 26
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 35
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 51
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 58
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 69
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 76
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 79
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 83
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 101
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 103

### Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . . . .	Pag. 127
--	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: CN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i> 131
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 139
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	» 144
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . .	» 145
Per la sicurezza della Repubblica . . . . .	» 147
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	» 148

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito . . . . .	<i>Pag.</i> 164
---	-----------------

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - <i>Bilancio - Pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 172
14 <sup>a</sup> - <i>Politiche dell'Unione europea - Pareri</i> . . . . .	» 175

---

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 176
---------------------------------	-----------------



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 9 marzo 2011

**82ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 12) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1º marzo 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione informando che nella giornata di ieri è pervenuta la documentazione trasmessa dal GIP di Bari ad integrazione dell'ordinanza di custodia cautelare relativa al senatore Tedesco.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore TEDESCO (*Misto*).

Gli pongono domande i senatori SARO (*PdL*), LEGNINI (*PD*), ADAMO (*PD*), LI GOTTI (*IdV*), SARRO (*PdL*), CASSON (*PD*), BALBONI (*PdL*), LEDDI (*PD*) ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Tedesco, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 9 marzo 2011

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
STEFANI

*Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente STEFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, brevemente l'audizione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo straordinario dell'11 marzo 2011**

Il ministro FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni STEFANI, *presidente*, BOLDI, *presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica*, il senatore MARINI (*PD*), i deputati DOZZO (*LNP*), TEMPESTINI (*PD*), ANTONIONE (*PdL*), VERNETTI (*Misto-ApI*), il se-

natore TONINI (PD) e i deputati FARINA (PdL), PARISI (PD) e CORSINI (PD).

Il ministro FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente STEFANI dichiara concluso il dibattito.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**269<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SULL'ESAME DEI DISEGNI N. 2 E CONNESSI IN MATERIA ELETTORALE*

Il PRESIDENTE, in relazione al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2 e connessi, in materia elettorale, propone che il relatore, senatore Malan, predisponga – per la prossima settimana – una tavola comparativa delle numerose iniziative legislative già presentate, in modo da enucleare le opzioni fondamentali che sono state già delineate e da consentire ai Gruppi parlamentari di tenerne conto ai fini dell'eventuale deposito di ulteriori disegni di legge.

Il senatore MALAN (*PdL*), relatore sui disegni di legge n. 2 e connessi, in materia elettorale, aderisce alle richieste del Presidente.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il relatore BODEGA (*LNP*) ricorda le fasi propedeutiche dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale e il passaggio consultivo presso la Conferenza unificata. Il provvedimento si compone di cinque capi, dedicati all'autonomia di entrata delle regioni, a quella delle province, alla perequa-



zione, ai costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario nonché alle norme finali e alle abrogazioni.

Osserva che, data la dimensione media delle regioni e il loro numero limitato il problema maggiore non riguarda il numero delle fonti di gettito, bensì i difetti di struttura di alcune delle principali voci di entrata; pertanto, la legge-delega non demanda alla fase attuativa margini analoghi a quelli riguardanti la finanza comunale e pone principi diretti a correggere l'attuale modello, privo di adeguati criteri di responsabilizzazione finanziaria. In particolare, per quanto riguarda la compartecipazione IVA, il fatto che essa sia quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni testimonia che il finanziamento della spesa per la sanità dissimula un trasferimento dal bilancio statale. Inoltre, la quota di compartecipazione è assegnata sulla base dei consumi ISTAT, che non tengono conto dell'evasione fiscale.

Altri difetti strutturali caratterizzano l'addizionale regionale dell'IRPEF, che non consente di considerare i figli a carico e la diversa capacità contributiva dei nuclei familiari.

In conclusione, la soppressione dei trasferimenti statali e della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, accompagnata dalla loro sostituzione nella forma di gettiti tributari, rappresenta un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione. A tal fine, lo schema di decreto legislativo, per la compartecipazione IVA, prevede l'applicazione di criteri di calcolo che tengano conto degli importi riscossi sul territorio. Inoltre, si stabilisce la possibilità di ridurre l'IRAP, in modo che una gestione regionale avveduta e una effettiva lotta agli sprechi possano tradursi, in definitiva, in un abbassamento della pressione fiscale. Il quadro esistente viene così corretto e razionalizzato, anche attraverso una maggiore tracciabilità della spesa e dell'imposizione regionale, nonché attraverso il controllo democratico degli elettori.

La disciplina che innova riguardo all'addizionale regionale all'IRPEF si muove nella stessa direzione, ma consente anche di ampliare le politiche regionali autonome. Infatti, a quella addizionale sono riferiti i principi previsti dalla legge-delega nella definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale e l'individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti. Ad esempio, mentre attualmente alle regioni non è consentita una propria politica fiscale a favore della famiglia, nell'ambito del nuovo regime esse potranno considerare i carichi familiari nell'addizionale IRPEF, tramite il riconoscimento di detrazioni regionali per ogni figlio a carico. Inoltre, si potrà utilizzare la leva fiscale per agevolare alcune attività a carattere sociale, in particolare ammettendo la detraibilità degli incentivi a favore delle famiglie e dei singoli, la cui diffusione oggi è ostacolata da difficoltà burocratiche.

Viene inoltre prevista l'abrogazione di alcuni tributi minori, che assicurano gettiti esigui ma rilevanti complicazioni gestionali: le regioni potranno istituire tributi propri analoghi a quelli soppressi ovvero compen-

sare il minor gettito con l'addizionale IRPEF o con risparmi di spesa. Infine, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e responsabilizzazione, ciascuna regione, d'intesa con i comuni del territorio, può determinare una compartecipazione di essi all'addizionale regionale all'IRPEF in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali.

Per quanto riguarda le province, si provvede a una razionalizzazione del quadro esistente. L'addizionale provinciale sull'energia elettrica viene assegnata allo Stato e viene soppressa l'attuale compartecipazione provinciale all'IRPEF. Alle province viene attribuita l'imposta sulle assicurazioni, stabilendo un grado di flessibilità molto limitato in diminuzione o in aumento. Vengono soppressi i trasferimenti statali, compensati da una compartecipazione all'accisa sulla benzina. Anche le regioni sopprimono i loro trasferimenti alle province, che ottengono l'importo equivalente dalla compartecipazione al bollo auto regionale. In via transitoria è istituito un fondo di riequilibrio, al fine di assicurare la gradualità del passaggio.

Si sofferma quindi sui costi *standard* della sanità e sottolinea le disposizioni che assicurano un'adeguata gradualità e la necessaria solidarietà, evidenziando nel contempo gli sprechi attraverso meccanismi di responsabilizzazione. In particolare, vengono identificate cinque regioni in equilibrio economico tra le quali la Conferenza Stato-Regioni ne identifica tre quale obiettivo di riferimento per la determinazione dei costi *standard* regionali, che sono quindi calcolati tenendo conto anche dei livelli di qualità.

Conclude, riservandosi di avanzare una proposta di parere in esito al dibattito.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ha chiesto una proroga per l'espressione del parere. Pertanto potrebbero esservi termini ulteriori, che consentano di svolgere con la necessaria attenzione l'esame anche da parte della Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 32 DEFINITIVO IN MATERIA DI UTILIZZO DATI CODICE DI PRENOTAZIONE*

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) fa presente che da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sono pervenuti alcuni rilievi che, a suo avviso, meritano un approfondimento. A tal fine, ritiene opportuno svolgere un'audizione di un rappresentante del Ministero dell'interno per individuare un possibile equilibrio, che tenga conto da un lato di eventuali impegni assunti a livello europeo e dall'altro dei rilievi avanzati dal Garante della *privacy*.

Il senatore BIANCO (*PD*), condividendo la proposta del senatore Marino, osserva che all'audizione potrebbero essere invitati anche dirigenti del Ministero dell'interno, le cui indicazioni potrebbero essere particolarmente utili per dirimere le questioni poste dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal senatore Marino.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, a partire dalle sedute della prossima settimana, l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2362 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo), già approvato dalla Camera dei deputati, e informa la Commissione che il relatore sarà il senatore Bianco (*PD*).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**223<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2568 E CONGIUNTI**

Il presidente BERSELLI fa presente che è stato disposto il rinvio in Commissione dei disegni di legge recanti norme a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. In sede di rinvio, il Presidente del Senato ha precisato che i provvedimenti saranno nuovamente inseriti nel calendario dell'Assemblea fra due settimane. Alla luce di tali considerazioni, propone alla Commissione di svolgere eventuali audizioni, per l'istruttoria legislativa, nel corso della prossima settimana, e di fissare tempestivamente un termine per la presentazione degli emendamenti, senza l'ulteriore riapertura della discussione generale.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene sulla decisione di audire martedì 15 marzo, alle ore 10, il Direttore del Carcere di San Vitore, il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dell'UPI (Unione delle Province d'Italia) (su proposta della senatrice DELLA MONICA (PD)) e di alcune Associazioni rappresentative dei familiari delle vittime dei reati (su proposta del senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL)).

La Commissione conviene altresì di fissare per lunedì 21 marzo, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2568, nuovamente adottato come testo base.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda alla Commissione che l'unanimità raggiunta sul testo licenziato dalla Camera dei deputati è stato il risultato di una lunga attività di dibattito e di mediazione fra le varie componenti politiche. In particolare, oggetto di confronto è stata in primo luogo la questione del temperamento dei diritti dei minori e delle esigenze di sicurezza; in secondo luogo, il problema della recidiva e della necessità di una maggiore responsabilizzazione delle madri che delinquono ed infine il carattere obbligatorio o meno della concessione del beneficio della custodia attenuata.

*IN SEDE REFERENTE*

*(127) PORETTI e PERDUCA. – Modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del giudice di pace e di patrocinio nei giudizi davanti ad esso*

*(897) MARITATI. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

*(2080) VALENTINO. – Disciplina organica della magistratura onoraria*

*(2359) BERSELLI e MUGNAI. – Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda alla Commissione che sui disegni di legge in titolo è stata svolta la relazione introduttiva da parte del senatore Delogu e che il Governo aveva fatto sapere, anche in altra sede, di voler presentare un organico disegno di legge di riforma della magistratura onoraria. Tenuto conto dell'indubbio rilievo di tale problematica ritiene che non sia più differibile l'esame dei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, propone di inserire nuovamente nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana i provvedimenti in titolo, prevedendo la conclusione della discussione generale per la seduta pomeridiana di martedì.

Il sottosegretario CALIENDO fa presente che il Governo sta ultimando l'elaborazione di un organico disegno di legge, tuttavia, tenuto conto che i provvedimenti in titolo recano una delega al Governo, non vi è alcuna opposizione a che ne sia ripreso l'iter d'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2567) *Deputati LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso 1<sup>a</sup> seduta pomeridiana del 2 marzo scorso.

Su proposta della senatrice DELLA MONICA (PD), la Commissione conviene di audire, per l'istruttoria legislativa, l'Unione delle Camere Penali, il Procuratore nazionale antimafia, l'Associazione Nazionale Magistrati nonché il professor Onida.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**187<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 8,45.***SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta, il presidente CANTONI rivolge un saluto alla senatrice Contini, che ha recentemente cessato di far parte della Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-01893, a firma del senatore Crisafulli e relativa al diritto di ricongiungimento familiare per il personale delle Forze armate, rilevando che il particolare e specifico *status* di militare implica particolari doveri e obblighi –difficilmente riscontrabili in altre Amministrazioni pubbliche- che sono intimamente connessi alle esigenze d'impiego e agli sviluppi di carriera e che vanno, inevitabilmente, a incidere sulla sfera dei diritti soggettivi e della vita privata e sociale del personale.

In ogni caso, l'azione della Difesa, che s'ispira a criteri di massima trasparenza e coerenza nell'applicazione delle disposizioni di legge, è costantemente tesa a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare la specificità della compagine militare, garantendo al contempo il pieno esercizio dei diritti costituzionali dei militari. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, infatti, hanno avviato, da tempo, una politica improntata sulla necessità di assicurare la stabilità e la serenità familiare del personale, allo scopo di salvaguardare l'unità della famiglia in osser-

vanza di principi costituzionalmente protetti, emanando disposizioni interne che, integrando la tutela già riconosciuta dall'ordinamento statale all'unità familiare e all'esercizio della funzione genitoriale, individuano specifici criteri e correlate procedure per agevolare la ricomposizione familiare.

Inoltre, con la specifica finalità di definire le ulteriori misure ritenute necessarie o opportune al fine di implementare la possibilità dei ricongiungimenti con criteri omogenei tra le Forze armate, è stato costituito, inoltre, un apposito gruppo di lavoro interforze (del quale fanno parte anche rappresentanti dei Comandi generali della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto), sta svolgendo, tra l'altro, un attento esame del disegno di legge n. 2258 –presentato dal senatore Ramponi il 1° luglio 2010- ai fini di eventuali correttivi ed integrazioni.

Replica il senatore CRISAFULLI (*PD*), dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute e ponendo l'accento sia sulla particolare rilevanza assunta dalla problematica sottesa al suo atto di sindacato ispettivo, sia sulla necessità di calendarizzare in tempi rapidi il disegno di legge n. 2258.

*IN SEDE REFERENTE*

**(626) BERSELLI.** – *Modifica all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli*

**(1332) D'AMBROSIO LETTIERI e BOLDI.** – *Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TOTARO (*PdL*), osservando che i due provvedimenti, iscritti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione, concernono l'avanzamento al grado superiore di due distinte categorie di ufficiali.

In particolare, la prima proposta (n. 626), estende al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri l'avanzamento previsto per l'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti terrestri e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'esercito, del Corpo delle Capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare (che, qualora abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, si vede conferito il grado di tenente generale). L'intervento appare pertanto volto a sanare un'evidente disparità di trattamento, recependo, secondo quanto sottolineato dal presentatore, anche i solleciti formulati al riguardo dal Consiglio di Stato.



Il secondo disegno di legge (n. 1332) rivede invece l'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-operativo nell'Arma dei carabinieri, del ruolo tecnico-amministrativo nelle altre Armi e Corpi, e del ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica nell'Aeronautica, istituendo anche per costoro il grado di tenente colonnello. In particolare, l'istituzione di tale grado, così come proposto nel disegno di legge, non dovrebbe comportare oneri (in quanto tutto il personale interessato, al momento dell'acquisizione di tale diritto è già «omogeneizzato», cioè equiparato, proprio ai fini dello stipendio, al grado di colonnello) e non dovrebbe altresì generare problematiche di sorta rispetto agli ufficiali dei ruoli normali e speciali, che continuano a conseguire la promozione secondo una disciplina più favorevole.

Il relatore rileva infine che, da un punto di vista tecnico, i disegni di legge necessiterebbero di un'opportuna armonizzazione con la nuova disciplina dettata dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) esprime avviso favorevole sul disegno di legge n. 626, che mira a sanare un'ingiustificata disparità di trattamento prodottasi in capo agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (resa ancora più evidente dall'introduzione di una disciplina analoga a quella vigente per le altre Forze armate anche per i membri della Polizia di Stato), rilevando tuttavia che il testo del provvedimento dovrebbe essere integrato da un'opportuna copertura finanziaria.

Si pone invece problematicamente sul disegno di legge n. 1332. L'istituzione del grado apicale di tenente colonnello per i ruoli tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri e tecnico-amministrativo delle altre Forze armate (in cui erano reclutati –tramite concorso interno- i marescialli maggiori, che poi avanzavano a partire dal grado di tenente), potrebbe dar luogo ad inopportuni disallineamenti con il ruolo speciale (in cui sono reclutati, con una procedura più rigida, tutti i sottufficiali e gli ufficiali di complemento, che poi avanzano a partire dal grado di sottotenente), i cui appartenenti arriverebbero a raggiungere il grado apicale di tenente colonnello posteriormente a quelli degli altri ruoli prima citati. Il provvedimento, pertanto, necessiterebbe –a suo avviso- di un esame assai approfondito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(988) SCANU. – Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra**

**– e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 988, congiunzione con le petizioni nn. 190 e 191 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo scorso.

Il presidente CANTONI propone di congiungere al disegno di legge le petizioni nn. 190 e 191, a firma del signor Zamboni e vertenti sullo stesso argomento.

I senatori DEL VECCHIO (*PD*) e TORRI (*LNP*) esprimono avviso favorevole sulla proposta del Presidente.

La Commissione delibera quindi il congiungimento delle petizioni nn. 190 e 191 al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 marzo scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver riepilogato l'*iter* del provvedimento, informa la Commissione che è pervenuto, nella giornata di ieri, un ulteriore subemendamento alla proposta 1.100, a firma della senatrice Germontani (1.100/6, *pubblicato in allegato al presente resoconto*).

Prende quindi la parola il sottosegretario COSSIGA, esprimendo parere contrario sul subemendamento 1.100/6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(159) RAMPONI. – Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio**

**(715) PINOTTI. – Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernenti la rideterminazione dei soggetti destinatari dei benefici in favore dei militari delle Forze armate e degli appartenenti ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 marzo scorso.

Con riferimento all'emendamento 2.1, presentato al testo unificato dei disegni di legge predisposti dal Comitato ristretto, il senatore PEGORER (*PD*) conferma, stante la delicatezza della tematica trattata, la volontà della sua parte politica di tradurne i contenuti in uno specifico ordine del giorno, che verrà presentato nel prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1462) RAMPONI. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa*

*(1470) RAMPONI. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa*

*(1517) PEGORER ed altri. – Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei gruppi del Genio campale delle Forze armate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio 2009.

Il presidente CANTONI (*PdL*), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Carrara assente, nel riepilogare l'*iter* dei provvedimenti in titolo, ricorda che aveva avuto luogo uno specifico dibattito in ordine all'opportunità di disgiungere il disegno di legge n. 1462 (relativo a tutto il personale precario dei ruoli civili della Difesa), dall'esame dei disegni di legge nn. 1470 e 1517 (concernenti i soli lavoratori del Genio campale).

Interviene quindi il sottosegretario COSSIGA, invitando la Commissione a valutare il contenuto dei provvedimenti in relazione alle recenti innovazioni intervenute sulla normativa relativa al personale civile della Difesa, il cui organico ha subito notevoli riduzioni. Infatti, la proposta di assumere il personale precario nella prima area funzionale andrebbe valutata considerando che, attualmente, tale comparto ha in organico circa 69 unità, alle quali, per effetto dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, se ne andrebbero ad aggiungere circa 2.100.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, approfondire debitamente la problematica, ed al riguardo preziosi elementi informativi di natura tecnica potrebbero essere forniti sia dal Direttore generale del personale civile che dal Direttore generale del Genio.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel prendere atto della complessità della problematica, osserva che si potrebbe procedere a delle audizioni informali dei soggetti su indicati.

Ad avviso del senatore PEGORER (*PD*) si dovrebbe invece procedere alle audizioni in sede plenaria, considerato che le tematiche sottese ai disegni di legge in titolo sono particolarmente sentite dal personale.

Il presidente CANTONI osserva che sarà comunque necessario individuare previamente un elenco puntuale di tutti i soggetti da udire, prima di procedere ad eventuali deliberazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**SUBEMENDAMENTO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2190**

**Art. 1.**

**1.100/6**

GERMONTANI

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«1-*bis*) Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in soprannumero riassorbibile, nel ruolo normale, mantenendo il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le norme vigenti.

1-*ter*) All'entrata in vigore della presente legge per i maggiori, i capitani ed i tenenti dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri si procede alla rideterminazione dell'anzianità, ai soli effetti giuridici, secondo i periodi di permanenza nel grado indicati al comma successivo.

1-*quater*) Il periodo di permanenza nel grado per gli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri è fissato per i tenenti in quattro anni e per i capitani in sei.

1-*quinquies*) Dall'attuazione del precedente comma 1-*bis*) e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed eventuali oneri di spesa non previsti devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del ministro della Difesa di concerto con i ministri interessati».

---

**188<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Con riferimento all'odierno Consiglio supremo di Difesa, il senatore PEGORER (*PD*) rileva che, tra gli argomenti trattati, risulterebbe anche quello della riorganizzazione e della razionalizzazione delle Forze armate, illustrato dal ministro della Difesa. Stante questa premessa, sarebbe a suo avviso opportuno che anche il Parlamento, ed in particolare le Commissioni competenti per materia, fossero debitamente coinvolte, considerata la complessità della problematica in esame.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che tutti i dovuti approfondimenti potranno essere effettuati in occasione dell'esame di uno specifico disegno di legge sul tema quando venisse presentato dal Governo.

**IN SEDE REFERENTE**

**(626) BERSELLI.** – *Modifica all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli*

**(1332) D'AMBROSIO LETTIERI e BOLDI.** – *Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255*

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) esprime contrarietà in ordine al disegno di legge n. 1332 (che darebbe luogo, qualora approvato, ad una paradossale sperequazione in base alla quale coloro che acquisiscono il grado di ufficiale senza sostenere un concorso raggiungerebbero il grado apicale prima di chi, al contrario, è stato chiamato a sostenere una prova selet-

tiva), pronunciandosi invece favorevolmente in ordine al provvedimento n. 626.

Le osservazioni formulate dai senatori Del Vecchio (nella seduta anti-meridiana), e Ramponi sono condivise anche dal senatore TORRI (*LNP*), che invita anche a valutare la possibilità di intervenire sulla materia degli avanzamenti e del riallineamento delle carriere in maniera organica, e non attraverso singoli provvedimenti di natura settoriale.

Nel condividere quanto osservato dal senatore Del Vecchio nella seduta antimeridiana, il senatore SCANU (*PD*) pone l'accento sulla necessità di definire una puntuale copertura finanziaria in ordine al disegno di legge n. 626, avendo cura, altresì, di non incidere sulle già esigue risorse destinate al comparto difesa e sicurezza.

Dopo aver espresso il proprio avviso contrario in ordine al disegno di legge n. 1332, il sottosegretario COSSIGA osserva, con riferimento al provvedimento n. 626, che andrebbe approfondita la posizione di impiego che rivestirebbero, all'interno dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali beneficiari della promozione ivi istituita. Al riguardo, peraltro, il Comandante generale dell'Arma stessa potrebbe fornire –a suo avviso- importanti elementi conoscitivi.

Il senatore SCANU (*PD*), preso atto di quanto osservato dal sottosegretario, domanda quale sia, di preciso, l'orientamento politico assunto dal Governo in ordine al disegno di legge n. 626.

Il sottosegretario COSSIGA precisa che la sua osservazione prendeva in considerazione i profili di impiego degli ufficiali beneficiari del provvedimento.

Il senatore TORRI (*LNP*) osserva che dovrebbe essere lo stesso Comando generale dell'Arma a manifestare esplicitamente le esigenze sottese al disegno di legge n. 626.

Dopo aver ribadito –a nome del Gruppo di appartenenza- il sostanziale avviso favorevole sul disegno di legge n. 626, il senatore SCANU (*PD*) formalizza, sempre a nome della propria parte politica, la richiesta di udire il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in ordine ai contenuti del provvedimento.

Preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, la presidente PINOTTI propone alla Commissione il disgiungimento dell'esame dei disegni di legge in titolo, nonché di udire, in relazione al disegno di legge n. 626, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Il relatore TOTARO (*PdL*) concorda con quanto proposto dalla Presidenza.

La Commissione delibera, infine, il disgiungimento dell'esame dei provvedimenti, nonché di procedere, relativamente al solo disegno di legge n. 626, all'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in data che sarà successivamente definita.

Il seguito dell'esame è quindi disgiunto e rinviato.

**(158) RAMPONI.** – *Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 febbraio scorso.

La presidente PINOTTI dà conto dell'unico emendamento (1.1, *pubblicato in allegato*) pervenuto alla scadenza del termine (fissato per le ore 17 dello scorso 4 marzo), a firma del relatore De Gregorio e recante l'adeguamento del testo al nuovo Codice dell'ordinamento militare.

Il sottosegretario COSSIGA esprime parere favorevole sulla proposta in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(988) SCANU.** – *Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra*

– e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

I senatori TORRI (*LNP*) e AMATO (*PdL*) esprimono avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore SCANU (*PD*), dopo aver rimarcato la forte convergenza politica coagulatasi intorno ai contenuti del provvedimento, auspica che, nel prosieguo dell'*iter*, possa essere definita una copertura finanziaria adeguata e tale da non essere valutata negativamente da parte della commissione Bilancio.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente PINOTTI dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di fissare il termine per

la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno per mercoledì 16 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1462) RAMPONI.** – *Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa*

**(1470) RAMPONI.** – *Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa*

**(1517) PEGORER ed altri.** – *Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei gruppi del Genio campale delle Forze armate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Dopo che la presidente PINOTTI ha brevemente riepilogato l'iter dei provvedimenti, la Commissione delibera di udire, in ordine alle tematiche ad essi sottese, il Direttore generale del personale civile della Difesa ed il Direttore generale del Genio, in date che saranno successivamente definite.

Il senatore PEGORER (PD) osserva quindi che ulteriori audizioni potrebbero essere disposte sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai due soggetti prima indicati.

La presidente PINOTTI osserva che nulla osta ad effettuare ulteriori audizioni, qualora la Commissione ritenga di deliberarlo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 158

### Art. 1.

#### 1.1

DE GREGORIO, *relatore*

*Sostituire le parole:* «all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199» *con le seguenti:* «all'articolo 1925 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**495<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2568) Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA ricorda che il Governo doveva fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario GIORGETTI, con riferimento a quanto rilevato sull'articolo 5 del disegno di legge in titolo, che prevede la copertura economica per la realizzazione degli istituti di custodia attenuata, fa presente che la copertura degli oneri in questione è stata individuata sul fondo infrastrutture nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Esse sono indistintamente iscritte sul capitolo 8425 del Ministero dello sviluppo economico e sono ripartite in funzione della natura economica delle stesse e dalla tempistica prevista dalle delibere CIPE di ripartizione, in base alla programmazione 2007-2013. Al momento attuale non può essere definito con certezza l'iter di utilizzazione delle risorse complessive del suddetto fondo infrastrutture, in relazione al prevedibile profilo di cassa che potrà

basarsi sulla scansione temporale di stati avanzamento lavori e relativi pagamenti, da riferire alle opere in questione ed in particolare alla realizzazione di istituti di custodia attenuata, nell'ambito dei previsti interventi in materia di edilizia carceraria. Quindi, non è possibile individuare la cadenza degli oneri. Per quanto riguarda gli emendamenti, conviene con l'avviso contrario della Commissione sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime, altresì, avviso contrario sulle proposte 1.209, 1.210 e 1.10, stante le insufficienti strutture disponibili prima dell'entrata in vigore della disciplina in questione. Esprime, infine, parere contrario sulla proposta 4.0.201, in quanto prevede, al comma 3, la costruzione di nuove strutture senza prevedere una adeguata copertura.

Il PRESIDENTE osserva che le proposte 1.209, 1.210 e 1.10 hanno l'effetto di differire il termine di entrata in vigore della disciplina recata dal provvedimento in titolo. In coerenza con il parere reso sul testo, nel quale non è stata indicata la cadenza temporale dell'onere per le motivazioni testé esplicitate, il differimento suddetto non dovrebbe comportare profili finanziari critici. Propone pertanto, stante comunque l'avviso contrario del Governo, di esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.209, 1.210 e 1.10.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. Con riferimento agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.209, 1.210 e 1.10. Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.7, 3.200, 3.201, 3.5, 0.4.200, 4.200 e 4.0.201. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(804 e 841-A) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 2 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva sospeso l'esame degli emendamenti, avendo espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GIORGETTI, ad integrazione degli elementi offerti sul testo, fa presente che il provvedimento dovrebbe prevedere il numero massimo di contingente di personale da impegnare nelle squadre investigative comuni sovranazionali. Considerato lo stato di indeterminatezza degli oneri, ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica al fine di dimostrare la congruità della clausola di invarianza degli oneri indicata nell'articolo 6. Inoltre, fa presente che gli stanziamenti dei capitoli n. 1360 e 2624 concernenti la materia in oggetto, sono determinati a legislazione vigente e non possono essere quindi utilizzati per la copertura di eventuali maggiori oneri connessi al provvedimento in questione.

Il PRESIDENTE osserva che gli elementi testé forniti confermano l'orientamento della Commissione sulla onerosità del provvedimento e sulla necessità di reperire una copertura finanziaria. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti, in attesa che venga presentata una proposta in grado di risolvere i problemi finanziari connessi al testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **496<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2555) Deputati Giancarlo GIORGETTI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri,** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Illustra quindi brevemente il testo 2 degli emenda-

menti 2.1, 4.0.1 e 5.1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.2 recante l'istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici. Sugli altri emendamenti presentati dal Gruppo del PD e principalmente volti ad introdurre vincoli quantitativi sui saldi di finanza pubblica, esprime osservazioni critiche, in quanto ritiene poco opportuno introdurre tali vincoli nella legge di stabilità, in quanto non è ancora stato definito un quadro certo in ambito europeo. Eventuali vincoli più sistematici potranno essere successivamente tenuto conto degli orientamenti europei. Propone di sospendere l'esame delle proposte 7.1 e 7.2, affinché il Governo possa svolgere i propri approfondimenti, trattandosi di un tema delicato. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.5.

Il sottosegretario CASERO si esprime in senso conforme al relatore, condividendo l'esigenza di sospendere l'introduzione di vincoli quantitativi sui saldi prima che vi sia una definizione di un quadro certo in sede europea. Sulle proposte 7.1 e 7.2 ricorda come il Governo abbia già espresso un avviso contrario durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati.

Si passa alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta del 3 marzo scorso).

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, l'emendamento 2.1 (testo 2) risulta approvato.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.2 dichiara di non comprendere l'orientamento del Governo e di alcuni componenti della maggioranza che fanno del federalismo la propria bandiera. Infatti, è unanimemente riconosciuto che le regole del patto di stabilità interno, soggette ogni anno a cambiamenti, possono determinare scelte di investimento paradossali a livello di singolo Comune. Di fronte ai limiti della disciplina del patto di stabilità interno, la proposta in questione introduce un meccanismo efficace, flessibile e stabile nel tempo. L'avviso contrario del Governo non è nemmeno supportato da una proposta alternativa dando l'immagine della politica di impotenza e irrilevanza. Ritiene sconcertante come su questo tema vi sia molta retorica e poca sostanza.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) condivide l'attualità del tema sollevato dal senatore Morando anche se ritiene che non sia la legge di contabilità e finanza pubblica la sede opportuna per affrontare soluzioni al problema.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 2.4 il senatore MORANDO (*PD*), rilevando come le argomentazioni del relatore e del Governo, poste alla base della valutazione negativa sull'emendamento, non siano fondate. La proposta infatti introduce un vincolo già vigente nell'Unione europea dal 2005 ed ha il vantaggio di rendere più vincolante l'obiettivo di *deficit* di medio termine. Inoltre, intervenendo a introdurre un vincolo quantitativo espresso in termini di saldo strutturale, si conseguirebbe anche un risultato nel lungo termine di riduzione del valore globale del debito. L'approvazione della proposta rappresenterebbe un forte segnale dell'Italia in Europa perché dimostrerebbe un impegno concreto di maggioranza e di opposizione al conseguimento della stabilità finanziaria. Esprime delusione per l'orientamento della maggioranza e del Governo di non affrontare il problema.

Posta ai voti la proposta 2.4, viene respinta.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 2.7, 2.8, 3.1 e 3.2.

Il senatore MORANDO (*PD*), interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.3, in quanto volto a introdurre un vincolo sulla copertura finanziaria delle leggi complementare al vincolo quantitativo sul saldo.

Posto ai voti l'emendamento 3.3, è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2555

### 2.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso art. 7, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).»;*

*Indi sopprimere il comma 2. Indi, al comma 4, capoverso articolo 10-bis, comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: «l'aggiornamento delle» con l'altra: «le» e la parola: «è» con la seguente: «sono».*

---

### 4.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

*«Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa). - 1. Ai fini del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una mag-*

giore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

*b)* ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

*c)* ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

*d)* revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile e del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera *c)*;

*e)* previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

*f)* considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

*g)* previsione della graduale estensione delle norme di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, nonché dall'articolo 2 della presente legge;

*h)* rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.



4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previste dal presente articolo.

5. Sostituire il titolo del Capo V della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la seguente denominazione: «Capo V – Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».

6. All'articolo 4, comma 2, lettera *b*) della legge 21 dicembre 2009, n. 196, sostituire le parole: «alla progressiva adozione» con le altre: «al potenziamento della funzione».

7. All'articolo 50, comma 2, lettera *d*), della legge 21 dicembre 2009, n. 196, sostituire le parole: «dell'adozione» con le altre: «del potenziamento della funzione».

---

## 5.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)»

1. *L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è così sostituito:*

«Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.»

2. *All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12 della presente legge, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'Istat. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere

delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'art. 12 della presente legge è presentata entro il 30 settembre».

*3. All'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, sopprimere il comma 17-sexies.*

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**238<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

FERRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2482)** *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

**(1719)** *GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

**(1819)** *BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

**(2194)** *CARLINO e BUGNANO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

**(2328)** *THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARA comunica che la relatrice Germontani ha predisposto alcune proposte di coordinamento e che si procederà alla loro votazione dopo la conclusione dell'esame degli articoli del disegno di legge n. 2482.

Concede quindi la parola al rappresentante del Governo affinché possa integrare l'intervento svolto nella seduta di ieri in sede di espressione del parere sui subemendamenti ed emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Sonia VIALE dà conto dell'ulteriore valutazione compiuta dal Governo circa il subemendamento 2.1000/200 predisposto dalla relatrice Germontani. Al riguardo, pur ribadendo che risulta prioritario l'accoglimento dell'emendamento 2.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 2, tuttavia, a nome del Governo, preso atto del lavoro di sintesi e mediazione svolto sul punto specifico da tutti i Gruppi si rimette alla Commissione stessa per quanto riguarda il citato subemendamento 2.1000/200.

Il presidente FERRARA, prendendo atto del nuovo orientamento espresso dal rappresentante del Governo, concede la parola alla relatrice Germontani affinché integri il proprio intervento in sede di espressione del parere sui subemendamenti ed emendamenti all'articolo 2.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) esprime il proprio apprezzamento per quanto affermato dal rappresentante del Governo a proposito del subemendamento 2.1000/200, che rappresenta la sintesi raggiunta in Commissione tra le varie posizioni emerse. Raccomanda quindi l'approvazione di tale proposta ed esprime un parere favorevole all'emendamento 2.1000 del Governo con le modifiche derivanti dall'accoglimento del subemendamento 2.1000/200.

Chiede quindi il ritiro di tutti gli altri subemendamenti all'emendamento 2.1000 e di tutti gli altri emendamenti all'articolo 2, preannunciando in alternativa un parere contrario.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, prende atto con soddisfazione della nuova posizione assunta dal Governo, che rende merito al confronto politico e al lavoro di sintesi svolti in Commissione.

Accogliendo l'invito formulato dalla relatrice Germontani, ritira quindi i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/3, 2.1000/4, 2.1000/6 e 2.1000/8, per convergere sul subemendamento 2.1000/200.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) apprezza a nome della propria parte politica il fatto che il rappresentante del Governo, modificando il proprio orientamento, abbia deciso di rimettersi alla Commissione, valorizzando in tal modo il costruttivo confronto tra le parti politiche e il successivo accordo in merito alle modifiche che risulta necessario apportare

al disegno di legge. Osserva comunque che se il rappresentante del Governo avesse assunto tale nuovo orientamento già nel corso della seduta di ieri, si sarebbe consentito alla Commissione di abbreviare ulteriormente i tempi di approvazione del disegno di legge.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritiene doveroso rivolgere un ringraziamento al rappresentante del Governo per la decisione di preservare il lavoro di sintesi svolto in Commissione e formalizzato nel subemendamento predisposto dalla relatrice Germontani sul tema della gradualità nell'applicazione della quota di riparto tra generi.

Rileva infatti come si stiano registrando numerose adesioni provenienti da larghi settori del mondo economico e sociale alla proposta di legge in esame: è pertanto apprezzabile l'orientamento assunto dal Governo che ha deciso di riprendere un percorso di collaborazione con la Commissione per la redazione di un testo pienamente condiviso, sottolineando che il raggiungimento di tale risultato è stato possibile grazie all'impegno e alla disponibilità della relatrice Germontani.

Ritira quindi i propri subemendamenti 2.1000/2 e 2.1000/5.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti ed emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione approva il subemendamento 2.1000/200 con conseguente assorbimento del subemendamento 2.1000/7.

Il presidente FERRARA registra il voto contrario del senatore Scarabosio e il voto di astensione del senatore Compagna.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) ritira il proprio subemendamento 2.1000/300 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2482/1/6, pubblicato in allegato al resoconto della corrente seduta. Illustra quindi il predetto atto di indirizzo e ne raccomanda l'accoglimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Sonia VIALE accoglie l'ordine del giorno G/2482/1/6.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) non insiste per la sua votazione.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento 2.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 2, con le modifiche risultanti dall'accoglimento del subemendamento 2.1000/200, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Risulta così concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sul subemendamento e sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) raccomanda l'accoglimento del proprio subemendamento 3.1000/1 ed esprime un parere favorevole all'emendamento del Governo 3.1000, ove modificato in accoglimento della propria proposta.

Chiede quindi il ritiro di tutti gli altri emendamenti all'articolo 3, altrimenti preannuncia un parere contrario.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime un parere favorevole sul subemendamento 3.1000/1 e conforme a quello della relatrice su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento e degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore COSTA (*PdL*), alla luce dei pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, fa propri e ritira gli emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione approva all'unanimità il subemendamento 3.1000/1 della relatrice Germontani.

Il senatore MESSINA (*PdL*), intervenendo sul merito dell'emendamento 3.1000, osserva che, se l'obiettivo di tale modifica all'articolo 3, è quello di specificare che la quota riservata al genere meno rappresentato si applichi alle sole società costituite in Italia, vi è il rischio che esso possa non essere effettivamente raggiunto in base al tenore che la disposizione verrebbe ad assumere e si renderebbe quindi necessaria un'ulteriore modifica all'articolo 3. Infatti non si previene l'ipotesi in cui una società sia inizialmente costituita in Italia e successivamente trasferita all'estero, eludendo di fatto lo spirito della prescrizione normativa.

Il presidente FERRARA, nel merito, obietta a tale rilievo che l'articolo 3, con le modifiche accolte in Commissione, detterebbe una disciplina più puntuale per le società pubbliche, tale da evitare il rischio paventato dal senatore Messina. Occorre inoltre considerare che si tratta di una modifica di carattere tecnico predisposta dal Governo e sulla quale è stata sicuramente compiuta una verifica di compatibilità rispetto al regime riguardante le società pubbliche.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) concorda invece con il rilievo formulato dal senatore Messina, sottolineando infatti che l'espressione utilizzata nell'emendamento 3.1000 introduce un ulteriore requisito che può però essere facilmente aggirato dalle società pubbliche, alle quali sarebbe sempre

consentito trasferire la propria sede in altri paesi, o addirittura nei paradisi fiscali. Precisa comunque che le osservazioni da lui svolte intendono soltanto offrire un contributo di riflessione alla Commissione.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) sottolinea che l'obiettivo del Governo, con l'emendamento 3.1000, è quello di assicurare la corretta applicazione del criterio di riparto tra generi anche alle società pubbliche ed esprime pertanto il convincimento che la modifica proposta sia atta ad escludere il rischio paventato dal senatore Lannutti. In particolare si può ammettere l'ipotesi di costituzione o di successivo trasferimento all'estero di una società appartenente a un gruppo, ma si deve certamente escludere la possibilità che anche la società capogruppo sia costituita o trasferita all'estero.

Il senatore MUSI (*PD*), preannunciando il voto favorevole all'emendamento 3.1000, rileva che il requisito della costituzione della società in Italia risulta assolutamente necessario e che non sussiste alcun problema in merito all'eventuale trasferimento della società all'estero. Infatti, grazie alla modifica proposta dal Governo, si conseguirebbe il risultato di applicare la quota prevista a tutte le società pubbliche costituite in Italia, garantendo il riparto degli amministratori e dei sindaci eletti nella misura prevista dal disegno di legge. Pertanto l'eventuale decisione, assunta successivamente alla costituzione della società, di trasferirne la sede all'estero non potrebbe avere nessuna influenza sulla composizione degli organi sociali e quindi neanche sull'eventuale inosservanza delle prescrizioni legislative e statutarie. Risulta ovviamente acclarato che un simile comportamento potrebbe formare oggetto solo di una valutazione di carattere politico, ma non potrebbe essere sanzionato dal punto di vista giuridico.

Interviene quindi la senatrice LEDDI (*PD*), la quale ritiene necessaria e ragionevole la specificazione proposta dal Governo all'articolo 3, essendo essa finalizzata a chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge.

Il presidente FERRARA invita a tener conto del significato complessivo che assumerebbe il testo dell'articolo 3 come modificato dall'emendamento 3.1000, anziché soffermarsi sulla singola locuzione utilizzata nella predetta proposta emendativa. Al riguardo specifica che la *ratio* della modifica consiste nel consentire l'applicazione del vincolo di riparto univocamente alle società controllate da enti pubblici che siano state costituite in Italia. Si tratta quindi di una modifica assolutamente ragionevole e condivisibile.

La Commissione approva quindi all'unanimità l'emendamento 3.1000 nel testo comprendente le modifiche derivanti dall'accoglimento del subemendamento 3.1000/1.

Il senatore CONTI (*PdL*) ritira quindi gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.0.1 e 3.0.2, dopo averli fatti propri.

Risulta così terminato l'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge.

Il presidente FERRARA (*PdL*) presenta e illustra l'ordine del giorno G/2482/2/6, pubblicato in allegato al resoconto della corrente seduta.

Dopo che la relatrice GERMONTANI ha espresso un parere favorevole, l'ordine del giorno G/2482/2/6 è accolto dal sottosegretario Sonia VIALE.

Il presidente FERRARA (*PdL*) non insiste per la sua votazione.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) presenta e illustra l'ordine del giorno G/2482/3/6, pubblicato in allegato al resoconto della corrente seduta.

Le senatrici LEDDI (*PD*), CARLINO (*IdV*), CARLONI (*PD*), FONTANA (*PD*) e Anna Maria SERAFINI (*PD*) dichiarano di aggiungere la propria firma al predetto ordine del giorno.

Il sottosegretario Sonia VIALE accoglie l'ordine del giorno G/2482/3/6, dopo che la relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) si è pronunciata in senso favorevole.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Il presidente FERRARA, terminato l'esame degli ordini del giorno, propone alla Commissione di rinviare all'odierna seduta pomeridiana delle ore 15 le votazioni sulle proposte di coordinamento e sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, considerata la opportunità di attendere le determinazioni dei Capigruppo e del Presidente del Senato in merito all'eventuale trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*



**ORDINI DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2482**

**G/2482/1/6 già eme 2.1000/300**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2482 recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

considerato che le disposizioni dell'articolo 2 si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore, fatta salva l'autonomia delle singole società quotate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che il Ministro per le pari opportunità promuova l'adozione di un Codice di autoregolamentazione con cui le società aderenti si impegnano a riservare al genere meno rappresentato la quota prevista dalle disposizioni recate dall'articolo 2 con decorrenza anticipata rispetto a quella prevista dal comma 1 dello stesso.

---

**G/2482/2/6**

FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2482 recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»;

considerato:

che la legge rinvia agli statuti delle società l'introduzione delle modifiche finalizzate a garantire la parità di accesso negli organi di amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare misure, anche di carattere fiscale, compatibilmente alle esigenze di finanza pubblica, al fine di ridurre gli oneri a carico delle società per svolgere le assemblee convocate per adottare le citate modifiche statutarie.

---

**G/2482/3/6**

BONFRISCO, LEDDI, CARLINO, CARLONI, FONTANA, Anna Maria SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2482 recante «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati»,

considerato:

che l'articolo 3, prevede l'emanazione da parte del Governo di un regolamento attuativo in relazione all'applicazione alle società controllate dalla pubblica amministrazione delle disposizioni della presente legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire alla Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza nella pubblica amministrazione (CIVIT) le competenze per svolgere la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge.

---

**239<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**FERRARA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sonia Viale.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2482) Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

**(1719) GERMONTANI ed altri.** – *Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

**(1819) BONFRISCO.** – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

**(2194) CARLINO e BUGNANO.** – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

**(2328) THALER AUSSERHOFER ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente FERRARA, dopo aver ricordato che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge e che, in via ordinaria, l'*iter* in sede referente potrebbe essere concluso nella seduta odierna, fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nel corso del pomeriggio potrebbe essere convocata

per decidere una nuova assegnazione dei disegni di legge in sede redigente. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi sul punto, in modo da poter informare la Presidenza del Senato sugli orientamenti emersi in Commissione.

Dopo una richiesta di chiarimenti della relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*), il presidente FERRARA specifica che la Capigruppo potrebbe calendarizzare già per il pomeriggio di martedì prossimo l'esame dei disegni di legge in Assemblea. A norma di Regolamento l'esame in Assemblea prevede la votazione finale sul disegno di legge previa le dichiarazioni di voto.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore BARBOLINI (*PD*), il presidente FERRARA specifica che l'esame degli articoli in Commissione in sede redigente si svolge con votazione articolo per articolo del disegno di legge n. 2482, assunto come testo base, dando per acquisito il lavoro già svolto in sede referente. Specifica inoltre che la valutazione cui è chiamata la Commissione va intesa ricognitiva della volontà della stessa in ausilio alle determinazioni che saranno assunte dalla Presidenza del Senato, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi.

Il senatore CONTI (*PdL*) a nome della propria parte politica condivide pienamente il percorso delineato dal Presidente al fine di proseguire l'esame dei disegni di legge in sede redigente.

Il senatore MURA (*LNP*) a nome della propria parte politica esprime soddisfazione per l'*iter* che si va delineando, sottolineando come fin dall'inizio tale soluzione era stata da lui stesso prospettata: la sede redigente, infatti, consente di dare pieno valore al lavoro svolto dalla Commissione e, allo stesso tempo, di consentire un adeguato diritto di tribuna alle diverse sensibilità e orientamenti presenti in Senato.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara il consenso della propria parte politica al trasferimento in sede redigente, apprezzando il delinearsi di un *iter* che consente l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte, in termini certi e con ampia considerazione del lavoro svolto. Osserva, peraltro che il non facile cammino del disegno di legge in Commissione suggerisce al momento una doverosa cautela circa l'esito dell'esame. In caso positivo, preannuncia la piena soddisfazione della propria parte politica per un risultato che premia l'atteggiamento costruttivo e di collaborazione dell'opposizione.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) condivide la proposta di rinvio della votazione del mandato al relatore e auspica che già dalla seduta convocata domani mattina alle 9 la Commissione possa concludere l'esame dei disegni di legge in sede redigente.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) a titolo personale sottolinea il grande equilibrio e la sagacia che hanno caratterizzato la presidenza del senatore Ferrara. Formula altresì un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal Sottosegretario.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) e LANNUTTI (*IdV*) si associano agli apprezzamenti nei confronti del Sottosegretario.

Dopo l'intervento del senatore COSTA (*PdL*) che condivide pienamente il percorso procedurale delineato e la soddisfazione per il punto di equilibrio raggiunto nell'esame dei disegni di legge, interviene la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), sottolineando il prezioso contributo offerto alla ricerca di un ampio consenso anche da parte delle senatrici appartenenti ai Gruppi di opposizione.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*), anche a nome della propria parte politica, condivide la proposta del presidente Ferrara e si dichiara a favore del trasferimento alla sede redigente.

Il sottosegretario Sonia VIALE giudica preziosa l'esperienza svolta in Commissione su una materia molto delicata e assicura il proprio impegno al fine di garantire la conclusione dell'*iter* in Senato.

Il presidente FERRARA, al fine di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata domani alle ore 9 con l'esame in sede redigente dei disegni di legge in titolo, propone di convocare nuovamente la Commissione alle ore 20,30 di oggi, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei capigruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap* (n. COM (2010) 482 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il relatore CONTI (*PdL*) presenta e illustra uno schema di risoluzione sull'atto comunitario in esame (pubblicato in allegato al resoconto), ribadendo in particolare la necessità di disporre di una disciplina europea comune in considerazione della capacità degli operatori di trasferire titoli di differenti Stati.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene sottolineando la necessità di disporre di garanzie specifiche riguardo il delicato mercato dei titoli di Stato, connotato da particolari profili di delicatezza e chiede un chiarimento in ordine alle osservazioni formulate a tale riguardo dal relatore.

Il presidente FERRARA (*PdL*) e quindi il relatore CONTI (*PdL*) rilevano la sussistenza di contenuti appropriati nello schema di risoluzione testé illustrato, rispetto alla questione sollevata.

Ha nuovamente la parola il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale ribadisce l'opportunità di disporre di tutele specifiche riguardanti le vendite dei titoli di Stato, stanti i rischi connessi a situazioni, quali quella italiana, caratterizzate da un debito pubblico particolarmente elevato. Di contro, osserva criticamente che la concessione di lauti compensi straordinari da parte della banca inglese Barclays ai propri dirigenti successivamente all'erogazione di ingenti aiuti pubblici da parte del Governo britannico è sintomatica della persistenza di atteggiamenti poco responsabili degli operatori finanziari internazionali.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) riconosce l'opportunità di approntare un quadro normativo armonico a livello comunitario atto a disciplinare il mercato dei *credit default swap*, specie in considerazione degli squilibri verificatisi nello scorso biennio. Sottolinea altresì l'esigenza di evitare rigidità tali da comportare penalizzazioni ingiustificate nello specifico contesto italiano, il quale, in virtù di un sistema bancario saldamente legato al territorio, ha dimostrato una maggiore capacità di compensare gli squilibri dei mercati. Rileva l'opportunità di specificare che i risparmiatori italiani non siano penalizzati da squilibri sistemici ingenerati da operatori finanziari stranieri.

La senatrice FONTANA (*PD*) preannuncia l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto allo schema di risoluzione proposto, nel quale sono recepite le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) osserva la scarsa efficacia delle normative a livello nazionale e comunitario sui mercati finanziari, e in particolare per i C.D.S., ormai fortemente globalizzati. Dopo aver sottolineato la possibilità di interventi di natura fiscale atti a ridurre l'appetibilità di operazioni speculative, rileva come il Governo abbia da tempo optato per una linea di rigoroso controllo della finanza pubblica, che, attualmente pare essere l'unico strumento idoneo a prevenire speculazioni dannose per le finanze dello Stato. In riferimento alla banca Barclays precisa che questa non ha beneficiato degli interventi di sostegno decisi a favore del sistema bancario dal governo del primo ministro Brown nel Regno Unito, pur ammettendo che la sussistenza di un beneficio indiretto non può essere messa in dubbio.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) pone in evidenza la necessità di non diminuire il livello di attenzione rispetto a una situazione caratterizzata dal protrarsi dello stato di crisi finanziaria globale, il quale pone a rischio la stabilità delle stesse finanze pubbliche, oggetto delle speculazioni compiute sul mercato dei *credit default swap*. Il fatto che il sistema bancario nazionale non abbia ricevuto sostegno pubblico nel corso della crisi non deve inoltre fare dimenticare che la sua solidità è stata negli anni assicurata dagli alti e ingiustificati costi a carico dei risparmiatori e degli utenti. Invita quindi a una riflessione al fine di pervenire all'approvazione di una risoluzione caratterizzata dal necessario rigore nei confronti dei rischi connessi alla speculazione finanziaria, sollecitando una riformulazione della proposta nel senso indicato.

Il relatore CONTI (*PdL*) si riserva di valutare le proposte di modifica una volta formulate da parte del senatore Lannutti e chiede il rinvio della votazione.

Il presidente FERRARA rinvia la votazione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente FERRARA comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 20,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 482 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO DI SUSSIDIARIETÀ**

La 6<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento n. COM (2010) 482 definitivo del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai *credit default swap*, sottoposta al parere motivato sulla sussidiarietà, esprime sotto tale riguardo parere favorevole essendo la proposta di regolamento conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il carattere transfrontaliero dei problemi connessi alle vendite allo scoperto impone l'adozione di una legislazione di base a livello dell'Unione, ed eventuali risposte divergenti da parte dei singoli Stati membri alle questioni relative alle vendite allo scoperto porrebbero il rischio di una certa arbitrarietà, inducendo gli investitori ad aggirare le restrizioni vigenti in una giurisdizione effettuando le operazioni in un'altra.

Premesso

che le vendite allo scoperto, in condizioni ordinarie di mercato, contribuiscono a una maggiore efficienza dei mercati, in quanto garantiscono liquidità e permettono di porre rimedio ai casi di eccessiva valutazione di determinati titoli;

che le vendite allo scoperto comportano tuttavia rischi di carattere sistemico e occorre tener presente che il ricorso a tale tipo di operazione è attualmente vietato se rientrante in strategie scorrette in base alla normativa comunitaria sugli abusi di mercato,

che resta, allo stato attuale, non soggetto a regolamentazione il caso delle vendite allo scoperto compiute in assenza di strategie scorrette;

che appare opportuno valutare una tipologia di regolamentazione che faccia tesoro della esperienza della crisi finanziaria iniziata nel 2008 circa i rischi di carattere sistemico;

La Commissione esprime nel merito perplessità non tanto per le finalità sottese all'intervento regolatorio, quanto piuttosto alla strumentazione adottata e ai possibili trasferimenti di autonomia decisionale da parte dei singoli Stati membri su questioni di particolare rilevanza nella regolazione dei mercati finanziari.

La Commissione sottolinea come sarebbe opportuno, tanto nell'impianto definitivo quanto nella parte regolativa del provvedimento, introdurre una distinzione più netta tra i diversi strumenti oggetto di vendita allo scoperto. In particolare potrebbe valutarsi l'ipotesi che siano esclusi



dalla disciplina in oggetto i titoli di Stato. In subordine, appare necessario prevedere procedure nettamente distinte a seconda che gli strumenti oggetto di vendita allo scoperto siano azioni o titoli di Stato, lasciando agli Stati membri un maggior margine operativo nella gestione delle disposizioni relative ai secondi, anche in considerazione dell'incidenza delle vendite allo scoperto e della loro regolamentazione sulla struttura e l'evoluzione del debito pubblico.

La Commissione rileva altresì come gli obblighi di notifica connessi a vendite allo scoperto, e le relative soglie, costituiscano materia estremamente delicata, e si auspica che, nel corso dell'*iter* europeo della proposta in esame, si preservi il massimo equilibrio tra le legittime esigenze di trasparenza cui la proposta stessa intende fornire una risposta e la necessità di non introdurre elementi di turbativa dei mercati.

Si sottolinea infine come la proposta di regolamento preveda un ampio ricorso alla delega legislativa, come disciplinata dall'articolo 290 del TFUE. Tale delega, conferita alla Commissione a tempo indeterminato e con criteri eccessivamente generici, consente di modificare le definizioni stesse della direttiva (a partire dalle condizioni in base alle quali si può ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto), come anche le soglie di notifica alle autorità di regolamentazione e al pubblico di determinate categorie di vendite allo scoperto.

Considerata la delicatezza della materia e l'invasività e la rilevanza degli interventi oggetto di delega, la stessa non dovrebbe essere concessa a tempo indeterminato, e ne andrebbero meglio precisati, con particolare riferimento ai due casi sopra elencati, i principi ispiratori e i limiti.

In conclusione la Commissione auspica la ricerca di un maggiore contemperamento tra le esigenze di regolazione, i vincoli di trasparenza e la libera operatività dei mercati finanziari, con particolare attenzione alla gestione dei titoli di Stato.

**240<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
FERRARA

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente FERRARA comunica che il disegno di legge n. 2482 e connessi sono stati riassegnati in sede redigente, come da comunicazione resa all'Assemblea nella seduta pomeridiana di oggi. Comunica inoltre che la Conferenza dei Capi Gruppo ha stabilito che la discussione avrà luogo in Assemblea nella seduta pomeridiana di martedì 15 marzo. La Commissione è stata pertanto autorizzata a convocarsi in tale sede. Avverte quindi, come già preannunciato nella seduta pomeridiana, che l'ordine del giorno della seduta, già convocata domani alle ore 9, è modificato con l'inserimento della discussione dei citati disegni di legge in sede redigente.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 2482 e connessi.

*La seduta termina alle ore 20,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**284<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali  
Giro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rivolge un caloroso benvenuto al senatore Villari, entrato a far parte della Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(572-B) CAFORIO ed altri.** – *Abrogazione dell'articolo 1 – septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Alla sollecitazione del PRESIDENTE circa le modalità attraverso cui procedere all'esame del disegno di legge, risponde anzitutto il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale riferisce di aver registrato alcune riserve di deputati dell'omologa Commissione rispetto ad un'abrogazione totale del comma 2 che ripristini il testo a suo tempo approvato dal Senato. Suggerisce quindi di licenziare l'articolato nella versione giunta dalla Camera dei deputati, accorciando notevolmente i tempi, oppure di apportare alcune limitate modifiche al medesimo comma 2, auspicando in quest'ultimo caso un *iter* rapido presso l'altro ramo del Parlamento. Fa presente comunque

che il comma 2 potrebbe non essere di facile attuazione, come già del resto è accaduto per l'attuazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005 che istituì l'equipollenza tra i due diplomi di laurea; ove dunque esso restasse inattuato si verificherebbe nei fatti la sola vigenza del comma 1, recante l'abrogazione secca.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) riconosce che un'eventuale modifica potrebbe trovare ostacoli presso l'altro ramo del Parlamento, pur assicurando l'impegno del suo Gruppo a deliberare un testo recante solo l'abrogazione secca. Condivide comunque l'esigenza di evitare ulteriori ritardi conseguenti ad una *navette* successiva.

Il senatore RUSCONI (*PD*) premette anzitutto che le ipotesi prefigurate dal senatore Asciutti richiedono una nuova riunione del Gruppo Partito Democratico, che ha assunto una posizione unitaria a favore dell'abrogazione secca, in quanto il disegno di legge si inserisce nel mutato contesto derivante dall'approvazione della legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università. Tiene infatti a precisare che il provvedimento in esame si colloca in una direzione opposta e prevede un intervento governativo potenzialmente lesivo dell'autonomia universitaria, volto ad agevolare i laureati in scienze motorie sia pur nell'ambito di un percorso che resta a numero chiuso.

Non va tuttavia dimenticata a suo avviso la difficile condizione dei laureati in scienze motorie, i quali sono in gran parte disoccupati a causa della generale situazione scolastica e del taglio delle cattedre. L'approvazione *tout court* del testo giunto dalla Camera dei deputati, qualora fosse comunque accompagnata da un'inerzia del Governo con riferimento al comma 2, non arginerebbe dunque le pressanti richieste degli interessati all'attuazione del percorso ivi previsto, tanto più che esso riguarda professionisti che versano in condizioni occupazionali drammatiche. Assume conclusivamente l'impegno ad una ulteriore verifica nel suo Gruppo, manifestando però preoccupazione tanto più che il testo è stato approvato in sede legislativa all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) reputa a sua volta che il ritorno alla abrogazione secca costituisca un nuovo inizio della *navette* tra le due Camere, tale da determinare un sicuro allungamento dei tempi. Ritiene pertanto preferibile apportare quelle modifiche formali al comma 2 necessarie per rispettare l'autonomia universitaria purché vi sia l'impegno presso l'altro ramo del Parlamento a licenziarlo in tempi rapidi. In alternativa, è favorevole ad un'approvazione del testo senza modifiche. Sollecita comunque a risolvere celermente il problema, che ha radici assai lontane.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur comprendendo le perplessità del senatore Rusconi, richiama l'attenzione sul fatto che il ritorno al testo approvato dal Senato avrebbe l'effetto di inasprire i rapporti con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta piena disponibilità ad avviare contatti informali tra i Gruppi dei due rami del Parlamento lamentando che il Senato si trovi sovente nella condizione di dover ratificare scelte assunte dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse, rinvia nuovamente la decisione sul seguito dell'esame, invitando ad assumere una posizione definitiva in ordine alle tre ipotesi possibili: abrogare totalmente il comma 2, apportare modifiche parziali o – come lui ritiene preferibile – approvare celermente il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2548) Deputati BARBIERI ed altri. – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) prende brevemente la parola per rinnovare l'invito al Governo a chiarire quale sia la sorte degli altri istituti culturali non oggetto del provvedimento, pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario al disegno di legge in titolo che stanziava risorse *ad hoc*. Domanda infatti se è previsto un piano di finanziamento dell'Esecutivo per altri istituti diversi da quelli inerenti lo studio del Medioevo.

Nel dibattito interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale si dichiara favorevole al sostegno economico di importanti istituzioni che rappresentano un riferimento culturale nel Paese, come quelle finanziate nel disegno di legge n. 2548. Rileva tuttavia che altri istituti culturali, a beneficio dei quali la Commissione è spesso intervenuta all'unanimità anche mediante atti di indirizzo, hanno subito pesanti tagli e non hanno alcuna disponibilità di risorse per il 2011, benché l'Esecutivo si sia impegnato a reperire nuovi stanziamenti.

Menziona al riguardo la particolare condizione dell'Accademia della Crusca, a favore della quale era stato accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo ad un finanziamento pari ad almeno 800.000 euro. Essa è un'istituzione di indiscusso valore, cui sarebbe opportuno destinare un contributo proprio nel 2011, in concomitanza con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Pur non dichiarandosi pertanto contraria al finanziamento degli enti oggetto del provvedimento in esame, chiede chiarimenti sui criteri con cui essi sono stati selezionati e sul destino degli altri istituti che parimenti danno lustro alla cultura del Paese.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore de ECCHER (*PdL*) il quale osserva preliminarmente che il provvedimento è stato già oggetto di modifiche in prima lettura, dato che inizialmente finanziava un singolo istituto. Richiamandosi alla propria esposizione introduttiva, manifesta nuovamente il dubbio sulla necessità di intervenire con un disegno di legge specifico per effettuare finanziamenti siffatti, reputando preferibile un disegno complessivo che riguardi tutti gli istituti culturali. Ipotizza tuttavia che le risorse disponibili abbiano consentito solo misure di questa entità, ribadendo infine che quella tracciata dal provvedimento in esame non è la strada maestra.

replica a sua volta il sottosegretario GIRO, il quale dopo aver precisato che il disegno di legge è di iniziativa parlamentare, considera legittime le perplessità del relatore. In merito alle osservazioni della senatrice Vittoria Franco, riconosce che gli istituti culturali sono stati oggetto di tagli sofferti, tenuto conto che è stata congelata per il 2010 la tabella annuale onde ridurre l'impatto delle decurtazioni alla tabella triennale. In quest'ottica il Ministero ha tentato per quanto possibile di rimodulare i tagli, nella consapevolezza però di doverne recuperare almeno una parte, ammontante a circa 150 milioni di euro per i beni culturali e altrettanti per le attività culturali, altrimenti la situazione sarà ancor più critica.

Nel sottolineare comunque che spesso sono stati finanziati con denaro pubblico progetti del tutto opinabili, coglie l'occasione per ricordare che la Commissione ha all'esame l'atto n. 331, attuativo del decreto-legge n. 64 del 2010 sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, che rappresenta un primo strumento per razionalizzare il settore. Al riguardo paventa però il rischio che la penuria di risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) comprometta gli obiettivi della riforma per gli enti lirici, i quali necessitano invece di un periodo di transizione per entrare a regime. Accoglie dunque l'appello affinché si reintegrino le risorse, precisando che l'Esecutivo, pur non avendo proposto il disegno di legge n. 2548, ne condivide le finalità di sostegno ad enti prestigiosi. Invita tuttavia ad evitare una proliferazione incontrollata di provvedimenti destinati a finanziare singoli istituti, evidenziando peraltro che quelli citati nel testo in esame sono indubbiamente meritevoli. In conclusione, benché giudichi opinabile il metodo intrapreso attraverso il disegno di legge in titolo, reputa corretto l'obiettivo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva criticamente che la proposta legislativa, sebbene abbia un'origine parlamentare, è stata finanziata dall'Esecutivo. Chiede pertanto quale sia l'orientamento del Governo nell'ipotesi di un frazionamento delle risorse ivi previste, onde finanziare anche altri istituti che versano in condizioni di difficoltà. Ciò nella circostanza che non siano previsti ulteriori interventi dell'Esecutivo per sostenere enti diversi. Propone infine di fissare a venerdì 18 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) osserva che un'analogha proposta di iniziativa parlamentare ha come oggetto il sostegno all'Accademia della Crusca. Sarebbe dunque opportuno a suo avviso un intervento di carattere generale in favore degli istituti storici di grande valore, onde non doversi trovare nella condizione di effettuare una spiacevole scelta in favore dell'uno o dell'altro. In ordine all'attività emendativa al disegno di legge in titolo, si augura che non vengano ulteriormente frazionate le risorse per gli istituti sul Medioevo; al riguardo propone di individuare un numero non troppo elevato di altri istituti di prestigio nazionale al fine di sostenerli economicamente con risorse aggiuntive a quelle già stanziato nel provvedimento in esame. Considerata la necessità di questo approfondimento, propone di spostare a lunedì 21 marzo il termine per la fissazione degli emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) reputa preferibile a questo punto spostarlo a martedì 22 marzo, per rendere proficua l'interlocuzione con l'Esecutivo sull'ipotesi di trovare nuovi fondi.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) invita a considerare che un ampliamento dei beneficiari comporterà necessariamente una modifica dell'impianto complessivo del disegno di legge, attualmente omogeneo per quanto riguarda la materia trattata. Paventa altresì il rischio di un aumento eccessivo nel numero dei soggetti potenzialmente interessati da un eventuale finanziamento aggiuntivo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) sollecita il rappresentante del Governo a chiarire se è in corso una programmazione per gli altri istituti culturali per il 2011, anche al fine di orientare l'attività emendativa.

Il sottosegretario GIRO ribadisce che, sul piano generale, le risorse sono assai inferiori a quelle del 2009, per cui anche per il prossimo anno – come per il 2010 – occorrerà compiere scelte selettive, tenuto conto che il Ministro può rimodulare le decurtazioni specifiche nell'ambito di tagli comunque lineari.

Il PRESIDENTE rammenta che il Ministero ha raccolto la propria proposta in ordine alle procedure di finanziamento degli istituti culturali nel disegno di legge n. 2324 che peraltro, contenendo anche alcune norme relative alle attività cinematografiche, è stato abbinato ai disegni di legge vertenti su quella materia (A.S. nn. 87 e abbinati). Ipotizza pertanto lo stralcio dell'articolo reattivo agli istituti culturali.

Conferma il sottosegretario GIRO, il quale precisa come il suddetto provvedimento sia volto a razionalizzare il sistema in termini di merito e qualità. La sua applicazione presuppone peraltro scelte dolorose, atteso che la revisione delle procedure di finanziamento ivi contenuta avrà un impatto significativo sull'erogazione dei fondi.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), rinviando la discussione sulle procedure di finanziamento degli istituti culturali all'atto di esame del disegno di legge n. 2324, ribadisce l'opportunità che l'atto in titolo sia integrato con finanziamenti aggiuntivi da destinare ad altri enti culturali in difficoltà economica, di cui sia condiviso il rilievo. Registrato favorevolmente l'impegno del Governo, che ha saputo recuperare fondi a favore degli istituti che svolgono ricerca sul Medioevo, auspica quindi un segnale altrettanto positivo per altre condizioni di disagio.

La senatrice SOLIANI (*PD*) fa notare che i tempi per una ricognizione più approfondita dei potenziali nuovi beneficiari dovrebbero tener conto del possibile ricambio al vertice del Ministero per i beni e le attività culturali, in seguito al quale la situazione potrebbe essere alquanto diversa.

La Commissione conviene infine di fissare a martedì 22 marzo alle ore 17 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2548.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (n. 331)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera *f*), e 2, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Interviene nel dibattito il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale si chiede preliminarmente se sia opportuno avviare la discussione generale sul provvedimento in titolo in un simile momento di emergenza culturale, in cui al vertice del Dicastero siede un Ministro dimissionario. Pur ringraziando il Sottosegretario per la sua presenza, egli deplora quindi la precarietà delle condizioni in cui è abbandonato il patrimonio culturale nazionale e ritiene preferibile attendere la nomina del nuovo Ministro onde acquisirne l'orientamento anche sull'atto in discussione.

Nel merito, egli pone l'accento sullo stato di agitazione promosso da tutti i sovrintendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, determinato dall'inaccettabile definanziamento del FUS.

Egli manifesta poi netta contrarietà alla concessione di un regime giuridico autonomo ad alcune Fondazioni, ritenendo indispensabile garantire la parità assoluta fra tutti gli enti. Piuttosto, invita a concentrare il dibattito sulla certezza delle risorse, onde non provocare il fallimento di istituzioni così prestigiose.



Evidenzia indi la necessità di svolgere un ciclo di audizioni, nell'ambito delle quali acquisire l'orientamento dei responsabili delle Fondazioni. Pur concordando con l'opportunità di un riassetto del settore, egli dissente infatti dalle modalità con cui esso è stato concepito dal Governo e ribadisce la contrarietà assoluta del suo Gruppo all'autonomia di un numero limitato di enti.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore MARCUCCI (PD) chiede quale sia il termine entro cui la Commissione deve esprimere il proprio parere.

Il PRESIDENTE chiarisce che la Commissione ha tempo fino al 14 aprile. Peraltro, il 28 marzo scade il termine entro cui le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> possono esprimere le rispettive osservazioni. Fino a quel termine, la Commissione non può quindi concludere il proprio esame.

Preso atto dei tempi a disposizione, il senatore MARCUCCI (PD) sollecita lo svolgimento di audizioni, tanto più che il Governo ha inspiegabilmente avviato l'attuazione del decreto-legge n. 64 del 2010 a partire dall'ultimo degli interventi previsti. Nell'architettura del provvedimento, ben altre misure avrebbero infatti dovuto precedere, di cui invece non si ha ancora notizia.

Chiede quindi che siano auditi i rappresentanti delle Fondazioni, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali ove hanno sede le Fondazioni stesse.

Il PRESIDENTE osserva che tale richiesta sarà esaminata nell'imminente Ufficio di Presidenza dedicato ai lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 marzo 2011

**263<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Bruno Carli, Direttore della direzione mobilità della regione Veneto, e la dottoressa Vittoria Alessia Fasano.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale: audizione dei Rappresentanti della regione Veneto**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 23 febbraio scorso.

L'ingegner CARLI, dopo aver consegnato un documento scritto all'Ufficio di segreteria, si sofferma sul processo di conferimento alle Regioni del servizio di navigazione lacuale, evidenziandone i motivi del mancato perfezionamento.

Dopo aver fornito informazioni relative al percorso di risanamento tecnico-economico, sottolinea l'interesse della regione Veneto ad assumere la gestione del servizio di navigazione lacuale, svolgendo considerazioni analitiche sulla percorribilità dell'istituto della finanza di progetto e sui problemi legati all'attivazione di meccanismi di tariffazione: con riferimento a quest'ultimo profilo, suggerisce, come possibile soluzione, il ricorso a pacchetti turistici.

Per quanto riguarda poi l'affidamento del servizio tramite gara, analizza gli aspetti concernenti i costi connessi all'IVA.

Da ultimo, ribadisce l'importanza, ai fini dell'efficiente regionalizzazione del servizio, della certezza dei trasferimenti e della esatta individuazione dei costi di esercizio.

Il senatore RANUCCI (*PD*), dopo essersi soffermato sulle problematiche connesse al ricorso all'istituto della finanza di progetto, chiede delucidazioni sulle componenti di costo delle tabelle di armamento.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) domanda quale sia l'impatto della normativa europea sulla disciplina della navigazione lacuale.

Il senatore BUTTI (*PdL*) rileva come l'audizione odierna rappresenti un ulteriore argomento a sostegno dell'opportunità di conferire alle Regioni il servizio di navigazione lacuale.

Dopo aver ribadito la necessità di garantire la certezza delle risorse, sottolinea come, in Lombardia, il ricorso alla risorsa lacuale possa contribuire a decongestionare il traffico su gomma.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) domanda chiarimenti in ordine all'entità dei risparmi che deriverebbero alla collettività in virtù di un impianto legislativo regionale che garantisca un quadro certo di risorse.

Interviene in sede di replica l'ingegner CARLI che fornisce i chiarimenti richiesti: in particolare, chiarisce che le tabelle di armamento comprendono sia le prestazioni legate alla sicurezza sia l'attività di controllo del pagamento dei biglietti.

Dopo aver svolto un parallelismo tra le particolarità del servizio di trasporto ferroviario regionale e quelle della navigazione lacuale, ribadisce, infine, la necessità – ai fini dell'efficiente regionalizzazione del servizio di navigazione lacuale – di far emergere chiaramente i costi dell'attività connessa.

Il presidente GRILLO ringrazia l'ingegner Carli e la dottoressa Fasano per il contributo offerto ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**264<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*indi del Vice Presidente*  
MENARDI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, sulle principali tematiche relative al settore dei lavori pubblici e dei trasporti**

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al ministro Matteoli, introduce brevemente i temi oggetto dell'odierna seduta, avvertendo che delle comunicazioni sarà redatto il resoconto stenografico.

Il ministro MATTEOLI, dopo aver ringraziato la Commissione per avere offerto la possibilità di fornire un bilancio dell'attività di metà legislatura, si sofferma con particolare attenzione sulle realizzazioni svolte nel corso del 2010.

Ricorda, tra l'altro, il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, la riforma del codice della strada, la presentazione del disegno di legge di riforma del sistema della portualità, il rinnovo delle convenzioni tra l'ANAS S.p.A. e le società concessionarie autostradali, la ri-

visitazione delle reti TEN-T, l'aggiornamento del contratto di programma con RFI e quello con l'ANAS S.p.A., nonché, da ultimo, l'avvio dell'esame del Piano per il Sud.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, l'importo degli interventi approvati ammonta complessivamente a 50,6 miliardi di euro, mentre l'entità delle opere avviate o cantierate risulta quantificata in 22 miliardi di euro.

Nell'evidenziare, poi, la necessità di intervenire per ridurre la dilatazione temporale eccessiva tra l'approvazione delle delibere del CIPE e la loro successiva entrata in vigore, evidenzia, come presupposto imprescindibile dell'attività di qualunque Governo, la limitatezza delle risorse pubbliche, con la conseguente necessità di ricorrere a capitali privati.

Si sofferma, quindi, su tre grandi emergenze consistenti nella qualità del trasporto pubblico locale, nella criticità delle offerte infrastrutturali fornite e, infine, nell'adeguamento dell'offerta aeroportuale.

Per quanto concerne, poi, la predisposizione di appositi strumenti normativi finalizzati all'attrazione di capitali privati, accenna ad interventi volti a facilitare l'attività di costruzione edile, approfondendo le criticità connesse all'attuazione del cosiddetto «piano casa».

Passa quindi ad esaminare i principali progetti infrastrutturali la cui realizzazione è prevista nel prossimo triennio.

Dopo aver fornito dei dati sulla realizzazione del Mose di Venezia, analizza il settore aeroportuale, con particolare riferimento agli scali di Fiumicino e di Ciampino.

Relativamente al comparto portuale, ricorda che con la legge n. 40 del 2010 è stato istituito un apposito fondo per le infrastrutture portuali, che rappresenta un primo passo per la realizzazione dell'autonomia finanziaria dei porti.

Con riguardo al settore stradale e autostradale, dà conto dello stato di avanzamento di opere chiave della rete gestita dall'ANAS: l'asse Cecina-Civitavecchia, la Pedemontana lombarda, la BRE-BE-MI, la Campogalliano-Sassuolo, il collegamento tra il porto di Ancona e la rete autostradale, l'autostrada A12 e, infine, l'autostrada Catania-Ragusa.

Passando, quindi, al comparto ferroviario, ricorda l'avvio del primo lotto costruttivo dell'Alta velocità Brescia-Treviglio, l'avvio del primo lotto costruttivo della linea Milano-Genova (Terzo valico dei Giovi), la realizzazione del cunicolo della Maddalena sulla Torino-Lione e l'approvazione da parte del CIPE della tratta Fortezza-Verona nell'ambito del valico del Brennero.

Relativamente al Piano per il Sud, si sofferma sull'utilizzo dei fondi del FAS per il completamento di 380 chilometri, sui 440 previsti, dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, per la realizzazione di opere compensative per il ponte sullo Stretto di Messina, per l'autostrada Olbia-Sassari, per l'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari-Lecce-Taranto, per il collegamento ferroviario AV/AC Palermo-Catania e per l'ammodernamento della dorsale ferroviaria sarda.

Dopo aver fornito dati puntuali sulla messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e sul Piano carceri, approfondisce le tematiche del trasporto

pubblico locale, ricordando che il Governo ha messo a disposizione apposite risorse per il rinnovo dei contratti di servizio tra Trenitalia e le regioni.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) muove una forte critica nei confronti del Ministro, imputandogli di aver abbandonato a se stessa la concreta gestione della politica infrastrutturale, oltreché di aver assistito passivamente al costante depauperamento delle risorse destinate al settore dei lavori pubblici e dei trasporti.

A tale riguardo, ricorda come, all'inizio di questa legislatura, il Ministro stesso avesse programmato un incremento dei fondi a propria disposizione pari a 45 miliardi di euro; oggi, invece, sulla base di una recente relazione dell'ANCE, risulta che, dall'inizio della legislatura, si è registrato un definanziamento pari a 15 miliardi.

Soffermandosi sui singoli settori, svolge una considerazione sul rapporto tra il comparto dell'autotrasporto e quello dei porti, rilevando come il primo abbia usufruito, quest'anno, di 700 milioni di euro aggiuntivi – che purtroppo non rappresentano, comunque, un serio incentivo alla riorganizzazione del settore – mentre il comparto portuale non ha beneficiato di risorse aggiuntive per il rilancio della competitività.

Venendo al settore stradale e autostradale, pur esprimendo il proprio sostegno ad una seria politica tariffaria, rileva la bizzarria del ricorso al meccanismo del pedaggiamento per compensare l'azzeramento dei fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ANAS.

Auspica, poi, che il Governo chieda conto alle concessionarie autostradali degli investimenti programmati, pari a circa 6 miliardi di euro nei prossimi trent'anni.

Rammenta, quindi, come il proprio Gruppo parlamentare non sia contrario all'adeguamento delle tariffe aeroportuali, a condizione che vengano utilizzate per realizzare i necessari investimenti per l'adeguamento degli scali e il miglioramento degli assi di collegamento. Con particolare riguardo all'aeroporto di Fiumicino, va assolutamente evitato che gli aumenti tariffari, anziché essere utilizzati per gli investimenti, siano usati per ripianare il disavanzo della società di gestione.

Con riferimento alle ferrovie, evidenzia come il Governo abbia addirittura sovvertito i principi ispiratori della legge obiettivo, adottando l'istituto dei lotti costruttivi, invece che quello dei lotti funzionali, con il risultato di definanziare le opere strategiche e le dorsali.

In merito alla politica dei trasporti, accusa l'Esecutivo di aver convertito i preesistenti monopoli pubblici in monopoli privati, come nel caso delle rotte interne di Alitalia, del trasporto ferroviario a media-lunga percorrenza e di quello regionale, nonché, presumibilmente, anche per il servizio di trasporto marittimo connesso alla privatizzazione di Tirrenia.

La conseguenza di tali scelte si riverbererà negativamente sui cittadini, con particolare penalizzazione per gli utenti deboli come i pendolari e i residenti nelle isole minori.

Nel sottolineare, poi, l'utilizzo distorto del CIPE quale strumento propagandistico, invita il Ministro a renderne più trasparente il funzionamento, accelerando i tempi di entrata in vigore delle relative delibere.

Nel riconoscere, quindi, al Ministro attenzione e sensibilità nella gestione delle nomine dei vertici degli enti e delle società pubbliche, lo invita ad avere più coraggio, anche all'interno della compagine governativa, nel difendere le esigenze di una seria politica infrastrutturale, in modo da migliorare una situazione che, oggi, appare fortemente negativa.

Il ministro MATTEOLI rammenta come il definanziamento delle opere pubbliche per 15 miliardi di euro denunciato dal senatore Marco Filippi si sia reso necessario per finanziare quegli ammortizzatori sociali indispensabili ad evitare un collasso dell'occupazione conseguente alla gravissima crisi economico-finanziaria degli ultimi anni.

Evidenzia, poi, il positivo risultato consistente nell'istituzione di un fondo per la portualità finanziato con 825 milioni di euro per il prossimo triennio.

Nel ribadire la bontà del pedaggiamento per quelle reti stradali che possiedono le caratteristiche proprie di un'autostrada, rileva l'opportunità che l'ANAS S.p.A. venga scorporata dal conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Rivendica, quindi, di essere stato tra i primi a sollevare il problema di Fiumicino, sottolineando come il mancato adeguamento tariffario sia dovuto al fatto che, attualmente, il solo aumento delle tariffe non sarebbe sufficiente a garantire i lavori di ammodernamento, rendendosi quindi necessario accompagnare il ricorso alla leva tariffaria con altri strumenti, quali la durata delle concessioni.

Infine, per quanto riguarda il comparto ferroviario, reputa opportuno il ricorso allo strumento dei lotti costruttivi, che consente di far partire con celerità i lavori, laddove sussista una disponibilità di risorse.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ritiene che lo strumento dei lotti costruttivi rappresenta una leva importante per la ripresa degli investimenti in opere pubbliche.

Nel dare atto al Ministro di essere stato tra i primi a denunciare la criticità dell'aeroporto di Fiumicino, ricorda come il Presidente di Aeroporti di Roma, nel corso di un'audizione presso questa Commissione, abbia rilevato che l'incremento tariffario non sarebbe in sé sufficiente a finanziare gli ammodernamenti necessari: pertanto, domanda alcuni chiarimenti sul punto.

In merito alla manutenzione della rete ferroviaria, chiede poi delucidazioni al Ministro, alla luce di una lettera di RFI che denuncia criticità negli investimenti, come conseguenza della decurtazione delle risorse per la manutenzione.

Da ultimo, domanda informazioni sullo stato di adozione dei decreti attuativi della riforma del codice della strada approvata lo scorso anno.

Il ministro MATTEOLI conferma che, per quanto concerne Fiumicino, il Governo ha rinnovato gli impegni assunti con il contratto di programma, subordinando l'adeguamento tariffario all'adozione di un organico piano di ammodernamento dell'aeroporto.

In merito alla nota di RFI, rende noto di aver immediatamente fornito una risposta attraverso una missiva inviata al ministro Tremonti.

Per quanto concerne i decreti attuativi della riforma del codice della strada, assicura che il Ministero sta lavorando alacremente, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l'adozione di un elevato numero di misure attuative.

Il presidente GRILLO ricorda che la riforma del codice della strada ha visto un forte impegno di questa Commissione e, più in generale, del Parlamento, che ha dato un fattivo contributo al miglioramento degli *standard* di sicurezza stradale.

Il senatore RANUCCI (*PD*), dopo aver evidenziato le criticità del trasporto marittimo, con particolare riguardo alle isole minori, domanda informazioni in merito alla linea del Governo per incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla gomma al ferro.

In merito, invece, al pedaggiamento della rete ANAS, nel ribadire la necessità di tutelare le esigenze dei pendolari, evidenzia come i ricavi derivanti dalle tariffe di pedaggiamento debbano essere reinvestite nelle realtà territoriali di provenienza.

Da ultimo, ribadisce l'urgenza dell'ammodernamento dello scalo di Fiumicino, realizzando la quarta pista e migliorando il collegamento ferroviario con Roma.

Il ministro MATTEOLI ricorda che in tutta Europa, negli ultimi anni, si è assistito ad una forte flessione del trasporto merci su ferro, con un ritorno al trasporto su gomma, per cui appare difficile predisporre incentivi che invertano una tendenza oramai consolidata, mentre ritiene più opportuno, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del nostro Paese, puntare sulle autostrade del mare.

In merito al collegamento con le isole minori, si sofferma sul processo di privatizzazione di Tirrenia, rivendicando il fatto che non siano stati persi posti di lavoro, anche attraverso l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

Dopo aver fornito succinte informazioni sullo stato dei lavori della linea C della metropolitana di Roma, si sofferma nuovamente sullo scalo di Fiumicino, comunicando di aver chiesto l'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini di un necessario coordinamento.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) domanda quali siano gli strumenti che il Governo intende attivare per migliorare la situazione disastrosa del trasporto ferroviario regionale e locale.



Successivamente, avanza la richiesta di delucidazioni sulla compatibilità tra la realizzazione del Mose e l'attività di ricerca di idrocarburi nell'Adriatico, alla luce di possibili pericoli di subsidenza.

Chiede, infine, informazioni sullo stato di realizzazione degli assi autostradali Venezia-Monaco e Valdastico nord.

Il ministro MATTEOLI, nell'evidenziare il dualismo tra un sistema ferroviario ad alta velocità di altissimo livello e un sistema ferroviario regionale in sofferenza, ricorda come il Governo abbia stanziato risorse per permettere alle regioni, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, l'acquisto di nuovo materiale rotabile.

Dopo aver fornito rassicurazioni sulla Valdastico Nord, evidenzia come la Pedemontana veneta rientri nella competenza regionale.

Infine, dopo aver ricordato come la ricerca di idrocarburi non rientri nella competenza del suo Ministero, evidenzia il livello di avanguardia di un'opera come il Mose.

Il senatore VIMERCATI (PD) rileva che il bilancio fortemente negativo del settore delle infrastrutture e dei trasporti è certificato da un rapporto realizzato dall'ANCE nello scorso mese di novembre, in cui si denuncia il progressivo disimpegno dello Stato nella realizzazione delle opere pubbliche, con la conseguenza della perdita di 250.000 posti di lavoro, oltre all'elevato tasso di mortalità delle imprese.

Peraltro, il rapporto testé menzionato dell'ANCE evidenzia l'abnorme crescita del lavoro irregolare nel settore delle costruzioni, con il conseguente rischio di infiltrazioni criminali: pertanto, domanda al Ministro quale siano gli strumenti che il Governo intende adottare per porre rimedio a questa grave problematica.

Nel ricordare, poi, che lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale regionale risulta fortemente criticato dalla Conferenza delle regioni, a causa della mancata ottemperanza del Governo ad adempiere agli impegni sul trasporto pubblico locale, chiede quale sia la posizione del Ministro sul punto.

Dopo aver denunciato la vergognosa situazione in cui versa il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Fiumicino, domanda il motivo per cui la Singapore *Air Lines* non sia ancora stata autorizzata ad effettuare il collegamento aereo Singapore-Milano-New York, con il conseguente rischio di una penalizzazione dello scalo di Malpensa.

Da ultimo, chiede se le opere di competenza del Governo connesse all'*Expo* 2015 di Milano possano essere effettivamente ultimate entro la data in cui si terrà tale importante evento.

Il ministro MATTEOLI, nel ricordare il forte impegno del sindaco di Milano sull'*Expo*, conferma che tutte le opere di competenza del Governo sono già state avviate, prevedendosi ragionevolmente che saranno ultimate per il 2015.

Nel ribadire che, per quanto concerne il trasporto pubblico locale, il problema di fondo è quello della scarsità delle risorse, dichiara la propria disponibilità ad approfondire tale tematiche in una seduta di Commissione appositamente dedicata allo scopo.

Dopo aver ricordato che il collegamento ferroviario Roma-Fiumicino rientra tra le opere di Roma Capitale, si sofferma sulla questione del collegamento aereo Singapore-Milano-New York, ribadendo che nessun Paese permette a compagnie straniere di insediarsi in scali aeroportuali al solo fine di attrarre clienti, senza alcun tipo di garanzia.

Il senatore DE TONI (*IdV*), dopo aver osservato come, non solo il ministro Matteoli, ma l'intero Governo abbiano disatteso agli impegni presi all'inizio della legislatura, chiede delucidazioni sul piano industriale 2011-2015 delle Ferrovie dello Stato, alla luce delle indiscrezioni sulla sostanziale svendita della divisione del trasporto merci.

Il ministro MATTEOLI, nel dichiarare di non conoscere i dettagli del Piano industriale delle Ferrovie dello Stato, ricorda come l'Amministratore delegato del Gruppo abbia smentito tale indiscrezione.

Il senatore MENARDI (*CN*) pone una serie di quesiti riguardanti la riqualificazione delle aree degradate, l'accelerazione delle procedure di affidamento, lo scorporo delle reti ferroviarie, il ricorso al *project financing* e lo stato di avanzamento della Torino-Lione.

Il ministro MATTEOLI, nell'auspicare il sostegno del Parlamento sull'accelerazione delle procedure di affidamento delle opere pubbliche, sottolinea come lo scorporo delle reti ferroviarie richieda un processo di liberalizzazione del settore assistito da condizioni di reciprocità tra i vari Paesi dell'Unione europea.

Fornisce, quindi, una serie di precisazioni sulla Torino-Lione e, in merito alla riqualificazione delle aree degradate, sull'aggiornamento del Piano casa.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*), dopo aver auspicato una maggiore presenza del Ministro in Commissione, denuncia le forti criticità dei collegamenti ferroviari sulla dorsale adriatica e le problematiche connesse alla realizzazione del tratto Ancona-Perugia nell'ambito del Piano Area vasta.

Si sofferma, quindi, sui recenti gravi fenomeni di maltempo nelle province di Fermo e di Ascoli Piceno, auspicando che il prossimo Consiglio dei ministri dichiari lo stato di calamità.

Il ministro MATTEOLI evidenzia come la dichiarazione dello stato di calamità abbia un senso, qualora accompagnata dal reperimento delle risorse necessarie.

In merito, poi, al collegamento ferroviario sulla dorsale adriatica, fornisce rassicurazioni sulla reintroduzione di efficaci collegamenti sulla linea Pescara-Venezia.

Infine, per quanto riguarda la tratta Ancona-Perugia, ricorda che, sebbene l'opera sia interamente finanziata, siano emersi dei problemi legati all'impresa appaltatrice.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) avanza richieste di chiarimenti in merito all'ammodernamento della dorsale ferroviaria sarda, allo stato di realizzazione dell'asse autostradale Olbia-Sassari e, da ultimo, alla chiusura di alcuni uffici decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a quest'ultimo riguardo, nel ricordare che, per quanto riguarda le competenze del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, la regione Sardegna rientra sotto l'ambito di riferimento del Provveditorato laziale, auspica che permanga un'autonoma struttura amministrativa preposta alle problematiche della regione sarda.

Infine, chiede chiarimenti sulla continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori.

Il ministro MATTEOLI assicura che, per quanto riguarda il collegamento con le isole minori, sono già intercorsi dei contatti con il Presidente della regione Sardegna.

In merito alla dorsale sarda, rammenta come essa sia inclusa nel Piano per il Sud.

Infine, pur confermando la tendenza ad un sempre maggiore accorpamento dei provveditorati alle opere pubbliche, si impegna a valutare la possibilità che permanga un'apposita struttura amministrativa presso la sede di Cagliari.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) domanda chiarimenti sullo stato di realizzazione di un'opera di grande importanza strategica come il terzo valico ferroviario della Milano-Genova.

Successivamente, dopo aver chiesto informazioni sulla situazione interna al porto di Genova, domanda quale sia lo stato attuale dei rapporti tra le Autorità portuali e le strutture doganali.

Dopo un breve intervento incidentale del presidente GRILLO (*PdL*) sullo sportello unico doganale, il ministro MATTEOLI ricorda che, per quanto riguarda il comparto doganale, è stato istituito un apposito tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito al terzo valico della Milano-Genova, conferma che lunedì prossimo si terrà un tavolo tecnico con le Ferrovie dello Stato e Impregilo, per verificare il motivo di ritardi che rischiano di compromettere la realizzazione di un'opera strategica.

Il senatore GALLO (*PdL*), dopo aver espresso apprezzamento per l'impegno del Governo, con particolare riguardo al Piano per il Sud, re-

puta opportuno che, in relazione all'asse ferroviario Napoli-Bari-Lecce, venga predisposto un crono- programma che fornisca informazioni puntuali sulle disponibilità finanziarie e sulla tempistica di tale opera, evidenziandone l'importanza del prolungamento fino a Taranto.

Altresì, con riferimento al trasporto pubblico locale, auspica l'adozione di una normativa che favorisca la realizzazione di un sistema di trasporto integrato, in modo da recuperare risorse.

Il ministro MATTEOLI ricorda che sulla Napoli-Bari è stato predisposto un primo progetto, che prevede il prolungamento a Taranto e a Lecce, evidenziando come le risorse allocate nel Piano per il Sud prevedano, per tale opera, un costo complessivo di 6 miliardi di euro.

Il senatore IZZO (*PdL*) chiede chiarimenti sulla Napoli-Bari, con particolare riferimento al finanziamento della delibera attualmente all'esame del CIPE.

Dopo aver avanzato richieste di informazioni sullo stato di realizzazione della Benevento-Caianello, auspica che il raccordo autostradale Benevento-Castel del Lago venga escluso dal pedaggiamento, alla luce delle particolarità del territorio.

Il ministro MATTEOLI ricorda che la prima fase dei lavori della Napoli-Bari prevede uno stanziamento di 300 milioni di euro, mentre, successivamente, si procederà all'avanzamento per lotti costruttivi.

Nel sottolineare che, in merito alla Benevento-Caianello, risulta imprescindibile recuperare i circa 90 milioni di euro precedentemente defianziati, rende noto che il Governo ha avviato una serie di trattative con le regioni, al fine di aggiornare le intese regionali quadro volte alla definizione delle opere strategiche.

Il presidente GRILLO – dopo aver espresso un forte apprezzamento per quest'ultima iniziativa del Governo volta ad aggiornare un elenco risalente a circa dieci anni fa – formula un sincero ringraziamento al ministro Matteoli per la disponibilità manifestata, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 marzo 2011

### 212<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Claudio Varrone, commissario straordinario dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) e il dottor Riccardo Acciai, segretario generale dell'UNIRE.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: seguito dell'audizione del Commissario straordinario dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA introduce brevemente le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo e ricorda che l'odierna audizione ha avuto inizio nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-VN-MRE)*) chiede all'audito chiarimenti in merito ai finanziamenti destinati all'ippodromo di Merano, evidenziando che nel 2007, attraverso un accordo tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, UNIRE ed enti locali, erano state individuate congrue risorse, che tuttavia non sono più state integralmente erogate.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea l'importanza dell'ippodromo di Merano, evidenziando che l'amministrazione provinciale ha contribuito in modo congruo alla valorizzazione di tale struttura, che riveste ormai un prestigio indiscusso.

Il professor VARRONE, rispondendo a taluni quesiti prospettati dai Commissari nell'odierna seduta e nella seduta del 23 febbraio scorso, evidenzia che attualmente l'UNIRE ha in corso un unico rapporto di consulenza in materia fiscale, affidato peraltro con procedure ad evidenza pubblica.

Sussistono poi rapporti di lavoro coordinato e continuativo tra l'Ente ed i giudici onorari, che tuttavia non possono essere configurati come consulenze.

Per quel che concerne la natura dell'Ente, fa presente che l'eventuale trasformazione dello stesso in agenzia, comporterebbe un orientamento di fondo dell'operato di tale struttura maggiormente aperto rispetto alle esigenze del mercato, anche se le finalità perseguite resterebbero comunque di tipo pubblicistico, incentrate soprattutto sul miglioramento delle razze equine.

I controlli ministeriali previsti rispetto all'UNIRE andrebbero concentrati maggiormente sui risultati gestionali, piuttosto che sui singoli atti emanati dallo stesso ed occorrerebbe inoltre dotare tale struttura di un *budget* economico-finanziario stabile, in modo tale da consentire in fase di elaborazione del bilancio preventivo l'espletamento di un'adeguata attività programmatica.

L'audito si sofferma poi sulle funzioni dell'UNIRE rispetto alla cassa di previdenza dei lavoratori del settore, evidenziando che la ridotta vita lavorativa dei fantini comporta profili problematici, in riferimento ai quali occorre individuare congrue soluzioni, che tengano conto di tale peculiarità.

In merito ai profili attinenti alla società UNIRELAB, l'audito chiarisce che la creazione di tale struttura ha comportato un risparmio.

Il senatore SANCIU (*PdL*) chiede all'audito chiarimenti in merito ai tagli delle corse negli ippodromi sardi, esprimendo la propria decisa contrarietà rispetto a tale opzione ed evidenziando che talune strutture – tra le quali cita quella di Chilivani – contribuiscono in maniera determinante alla salvaguardia genetica del cavallo di razza anglo-arabo-sarda.

Il dottor ACCIAI, dopo aver chiarito che i tagli alle corse degli ippodromi sardi sono stati effettuati a seguito degli indirizzi generali contenuti in apposite direttive ministeriali, fa presente che i fondi messi a disposizione dalla regione Sardegna potranno consentire il superamento delle criticità sottolineate dal senatore Sanciu.

Per quel che concerne l'ippodromo di Merano, evidenzia che l'UNIRE ha già provveduto ad erogare i fondi ministeriali ricevuti per tale finalità, che tuttavia risultano inferiori a quelli prefigurati nell'accordo del 2007. Evidenzia tuttavia che il comune e la provincia, nel caso di specie, stanno svolgendo un'opera meritoria che consentirà di reperire ulteriori risorse, anche in sinergia con investitori privati.

Il senatore ANDRIA (*PD*) si sofferma sui profili attinenti alla situazione giuridico-contrattuale dei lavoratori dell'UNIRE, evidenziando che molti di essi sono inquadrati nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, con tutte le criticità connesse a tale situazione. Sottolinea, pertanto, la necessità di operare una stabilizzazione di tali figure lavorative, secondo i moduli procedurali contemplati nell'ambito della legge finanziaria per il 2007 e in quella per il 2008.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) manifesta forti perplessità sull'utilità di UNIRELAB, evidenziando che le attività espletate da tale società potrebbero essere adeguatamente svolte dall'UNIRE, con tutti i risparmi conseguenti a tale opzione.

Il senatore FASANO (*PdL*) concorda con le considerazioni espresse dal senatore Andria in merito alla necessità di operare quanto prima una stabilizzazione dei rapporti lavorativi del personale dell'UNIRE inquadrato attualmente nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative.

Il professor VARRONE, nel proprio intervento conclusivo, sottolinea che il commissariamento di un ente ha, in generale, come intrinseca finalità quella di facilitare l'individuazione di congrue soluzioni rispetto a criticità e a nodi problematici emersi. Nella veste di Commissario straordinario dell'UNIRE si adopererà quindi per superare tutti gli ostacoli esistenti, ribadendo tuttavia l'esigenza di poter disporre annualmente di risorse economico-finanziarie stabili.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea l'attenzione della Commissione rispetto ai nodi problematici che l'UNIRE sta affrontando e manifesta la piena disponibilità a fornire, in ambito parlamentare, un congruo contributo, nella prospettiva di favorire il superamento delle criticità emerse e il rilancio dell'Ente, che riveste un ruolo importante e significativo nell'ambito del settore ippico.

Ringrazia, quindi, i rappresentanti dell'UNIRE per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM(2010) 799 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 82)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta il relatore Santini ha illustrato uno schema di risoluzione, recante un parere favorevole di sussidiarietà.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA pone ai voti il predetto schema di risoluzione (allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 799 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 82)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica);

premessi che:

la proposta in esame è finalizzata a una sostanziale rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1234/2007, istitutivo dell'organizzazione comune dei mercati (cosiddetta OCM unica), allineando tali contenuti alle nuove procedure di esecuzione e delega introdotte dagli articoli 290 e 291 del TFUE;

occorre preliminarmente ricordare che gli atti delegati, previsti dall'articolo 290 del TFUE, sono intesi come gli atti volti a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, mentre gli atti di esecuzione, da riferire all'articolo 291, sono intesi come atti con cui la Commissione europea si sostituisce agli Stati membri per assicurare uniformità all'attuazione di atti vincolanti dell'Unione;

con riguardo al profilo relativo alle competenze di esecuzione, il vigente regolamento n. 1234/2007, nell'attribuire alla Commissione dei compiti per l'applicazione dello stesso, prevede due procedure («di gestione» e «di regolamentazione») in cui assume rilievo la funzione consultiva del Comitato di rappresentanti degli Stati membri;

con la proposta in oggetto la procedura «di gestione» è trasformata in «procedura d'esame», per cui un eventuale parere contrario del suddetto Comitato su un provvedimento della Commissione comporta non più la rimessione dello stesso al Consiglio, ma la ripresentazione di un nuovo provvedimento, che verrebbe rigettato definitivamente in caso di nuovo parere contrario del Comitato;

quanto ai poteri delegati, la proposta prevede una serie di deleghe alla Commissione su atti non legislativi per integrare l'organizzazione comune dei mercati, tra i quali ad esempio le misure relative alla violazione degli obblighi degli operatori, o anche i criteri di ammissibilità dei prodotti e la variazione dei prezzi degli stessi;

con riferimento al contenuto, oltre a quanto delineato riguardo alle nuove procedure di esecuzione e di delega nell'ambito della cosiddetta OCM unica, l'atto in esame prevede altresì alcune modifiche sostanziali

relative a determinati oggetti, peraltro già presenti in altre proposte legislative. In questo senso assumono rilievo le norme sul monopolio tedesco degli alcolici, la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione, i rapporti contrattuali e il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché alcune norme generali sulla commercializzazione;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente in data 16 febbraio 2011;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità. In particolare l'organizzazione comune dei mercati agricoli costituisce per sua intrinseca natura una materia di matrice comunitaria, atteso l'ineludibile riflesso della stessa sulla coesione fra gli Stati membri e sul corretto andamento delle relazioni commerciali all'interno dell'Unione. Peraltro la necessità di un intervento comunitario è ulteriormente confermata dalla organica disciplina europea attualmente esistente in materia di OCM, sulla quale incide la proposta di regolamento in esame;

a) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

b) osserva che nella proposta di regolamento in questione sono presenti deleghe alla Commissione relative ad elementi, quali criteri, obblighi e sanzioni, per i quali appare problematico l'inquadramento nell'ambito degli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo, presupposto necessario per il conferimento delle deleghe. Inoltre, le deleghe concesse nel provvedimento sono a tempo indeterminato, e pertanto anche sotto questo profilo non risultano coerenti con i caratteri dettati dall'articolo 290 del TFUE, che prevede l'esplicita determinazione della durata della delega.

A tale riguardo, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato prende nota della risposta della Commissione europea del 17 febbraio 2011 (C/2011/1003) alla risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione permanente del 23 novembre 2010 sulla questione della delimitazione temporale della delega. In tale nota, si menziona la negoziazione di una intesa tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, «al fine di pervenire ad un buon esercizio e a un efficace controllo dei poteri delegati». L'intesa «prevede segnatamente disposizioni in merito alla durata delle deleghe di potere e alla possibilità di prevederne la tacita estensione per un periodo determinato». Nello stesso documento, tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto che, nel determinare il limite temporale della delega, sia necessario conciliare la necessità di definire un quadro normativo per i poteri delegati con quella di garantire la continuità dell'esecuzione delle politiche dell'UE e che «la delega di potere di durata indeterminata può essere considerata una misura che rende il quadro normativo più stabile ed efficace».

Alla luce di tale importante presa di posizione della Commissione europea, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato – nel ribadire comunque le osservazioni prospettate nel presente parere in merito alle deleghe – si riserva di effettuare una ulteriore valutazione sulla questione dopo aver preso visione della sopracitata intesa.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**202<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*Interviene il Ministro per il turismo Michela Vittoria Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio» (n. 327)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il presidente CURSI avverte la Commissione che, a decorrere dalla seduta odierna, le funzioni di relatore sull'atto in titolo saranno svolte dal senatore Casoli. Rivolge quindi un breve indirizzo di saluto al ministro Michela Vittoria Brambilla.

Il senatore SANGALLI (*PD*) si sofferma sull'opportunità di avviare delle politiche organiche a favore del settore turistico, in considerazione dell'elevato potenziale che tale comparto riveste per l'economia nazionale. Auspica, pertanto, che il Ministro definisca in tempi rapidi un piano strategico per l'intero settore, in cui siano indicati nello specifico i diversi segmenti sui quali investire. A tale proposito, ritiene fondamentale investire maggiormente non solo nel comparto turistico-congressuale, ma anche in quello d'affari, nonché nel turismo sportivo.

Evidenzia, inoltre, la necessità di assicurare adeguati investimenti nel settore delle infrastrutture, in modo da rilanciare l'intero comparto, garantendo all'Italia, nei prossimi dieci anni, il raggiungimento di circa due milioni di occupati in più in questo settore.

Da ultimo si sofferma sull'opportunità di realizzare una vera e propria rete di imprese nel settore turistico e di valorizzare maggiormente la figura dei grandi maestri della ristorazione.

Il ministro BRAMBILLA ricorda come, in occasione della Conferenza nazionale del turismo, tenutasi nell'ottobre dello scorso anno, era stato presentato dal Governo un analitico piano per rilanciare il settore del turismo.

Ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame costituisca un importante passo in avanti verso una vera e propria riforma del comparto ed assicura il proprio impegno a recepire le indicazioni che dovessero provenire dalle Commissioni parlamentari competenti, attraverso i pareri che verranno resi al Governo.

Da ultimo, si sofferma sull'importanza dei cosiddetti «buoni vacanze», promossi dal Governo, e sulla necessità di aumentare il numero delle tratte aeree tra l'Italia e alcuni Paesi emergenti, come la Cina, in modo da assicurare una maggiore diversificazione del flusso di turisti che giungono in Italia dalle diverse parti del mondo.

Il presidente CURSI ringrazia il ministro Brambilla per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 333)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, in sostituzione della senatrice Vicari, relatrice, illustra l'atto del Governo in titolo, ricordando che il Governo ha adottato, lo scorso anno, il decreto legislativo sulla localizzazione e la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare nel territorio nazionale, in base a quanto previsto dalla delega contenuta nella legge n. 99 del 2009 (cosiddetta legge-sviluppo).

L'articolo 25 della legge n. 99 del 2009 prevedeva la possibilità per il Governo di predisporre delle disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi. In base a tale possibilità è stato pertanto adottato lo schema di decreto legislativo in questione.

Evidenzia, infine, che le modifiche e le integrazioni al precedente decreto legislativo sono chiaramente messe in luce in un apposito *dossier* curato dal Servizio studi del Senato, nel quale sono messe a confronto le proposte di modifica e il testo del decreto legislativo originario.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (n. COM (2010) 726 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente CURSI, relatore, illustra l'atto comunitario in titolo sul quale la Commissione Industria è chiamata ad esprimere il proprio parere sul rispetto del principio di sussidiarietà. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio intende stabilire una regolamentazione che vieti le pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso in linea con quella applicata nei mercati finanziari. La proposta, inoltre, prevede di istituire un monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. La proposta della Commissione europea intende istituire norme che vietano gli abusi nei mercati all'ingrosso dell'elettricità e dei relativi prodotti, nonché nei mercati all'ingrosso del gas naturale. Fra queste norme figura l'esplicito divieto di speculazioni sulla base di informazioni privilegiate (*insider trading*), nonché di manipolazione del mercato. La proposta di regolamento prevede che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia operi in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione e con le altre autorità competenti per seguire con attenzione i mercati dell'elettricità e del gas, nonché per assicurare che siano adottate misure di applicazione efficaci e coordinate. All'Agenzia verrà, inoltre, trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Per quanto riguarda l'attuazione dei divieti previsti, questa è affidata alle autorità nazionali di regolamentazione. In considerazione della natura transfrontaliera dei mercati dell'energia, l'Agenzia dovrà assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti previsti dal regolamento in maniera coordinata, segnalando i potenziali abusi alle autorità nazionali di regolamentazione e agevolando lo scambio d'informazioni. La proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di definire in atti delegati le norme che vietano gli abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso nonché di adottare atti delegati intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere all'Agenzia. A tale proposito evidenzia che il conferimento di una delega a tempo indeterminato potrebbe configurare un vizio di legittimità. Tale questione, pertanto, potrebbe essere oggetto di uno specifico rilievo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 marzo 2011

**207<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito (n. 334)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

La relatrice MARAVENTANO (*LNP*) illustra lo schema di regolamento, che modifica la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 158 del 2000, che ha istituito un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. L'istituzione di tale Fondo si colloca nell'ambito della normativa-quadro di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, e al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 477 del 1997). Questa disciplina-quadro concerne la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende (pubblici e privati) erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per altre categorie e settori di imprese sprovvisti; la concreta definizione degli strumenti è ivi demandata a singoli regolamenti, adottati a seguito del deposito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Lo schema di decreto rende permanenti alcune modifiche già introdotte in via transitoria dal decreto ministeriale n. 51635 del 2010, derivanti dalla stipulazione di un accordo sindacale in materia. Le modifiche in esame sono state inserite con validità

limitata al 31 dicembre 2010, poi prorogata al 31 marzo 2011 in base all'art. 1, comma 1, e alla tabella 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.

Dopo aver ricordato che il decreto ministeriale n. 51635 non è stato oggetto di esame consultivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in quanto emanato in base alla procedura eccezionale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, la relatrice passa ad illustrare le modifiche introdotte. In particolare, segnala che esse provvedono ad introdurre nuove tipologie di prestazioni in favore dei dipendenti in esubero che non abbiano diritto di accesso agli assegni straordinari del Fondo, nonché ad ampliare ed elevare i limiti massimi del relativo importo. L'assegno ordinario viene riconosciuto per qualsiasi fattispecie di riduzione e di sospensione temporanea, mentre la disciplina regolamentare originaria faceva riferimento alle ipotesi di riduzioni e sospensioni superiori a 37 ore e 30 minuti annui *pro capite*.

Si riserva conclusivamente la formulazione di una bozza di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2114) Deputato STUCCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge si è già concluso in sede referente e che il 3 marzo scorso la Presidenza del Senato ha riassegnato il provvedimento in sede deliberante. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi inclusa l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a domani, giovedì 10 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.



Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) presenta l'emendamento 1.1, finalizzato a recepire le indicazioni formulate dalla Commissione bilancio (vedi allegato).

Il senatore CASTRO (*PdL*) si riserva di intervenire sul punto in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per domani, alle ore 9, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2177****Art. 1.****1.1**

ZANOLETTI, *Relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «non può eccedere il» con le seguenti: «non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al» e, dopo le parole: «montanti individuali», inserire le seguenti: «, senza nuovi oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse e degli Enti medesimi,».*

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**241<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317)**

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), con riferimento ai contenuti delle osservazioni già anticipati nel corso della precedente seduta, ritiene utile sottoporre all'attenzione dei relatori una serie di spunti e suggerimenti, volti in particolare ad inquadrare in modo più specifico la determinazione dei criteri per la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*. Sottolinea quindi l'esigenza di tener conto in particolare del concetto relativo al disagio territoriale montano e insulare, nonché della scarsa densità demografica, come peraltro recato nell'ordine del giorno G 9.100, accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge delega, poi divenuta legge n. 42 del 2009. Ritiene infatti che tale concetto non possa essere sussunto nell'ambito del più generale riferimento alla deprivazione culturale e socio-economica, trattandosi – anche alla stregua di uno studio condotto dall'Age.Na.S. a livello comparato – di un elemento essenziale di valutazione. Paventa altrimenti il rischio che in mancanza di regole certe possa realizzarsi una conflittualità eccessiva tra le regioni. A suo giudizio un progetto federalista compiuto si realizza non già nel trasferimento alla

Conferenza Stato-Regioni di meccanismi peraltro attualmente operanti, bensì nella definizione di una regolamentazione dettagliata a protezione non tanto delle regioni più deboli ma dei cittadini residenti in zone territoriali meno accessibili.

Reputa inoltre necessario affidare ad un organismo terzo la quantificazione di ordine economico dei parametri volti a definire i costi e i fabbisogni *standard*, proprio al fine di sottrarre alla logica della trattativa tra regioni il riparto delle risorse finanziarie.

Ritiene inoltre indispensabile dare attuazione alla norma di cui all'articolo 9, comma 3, della legge delega n. 42 del 2009, volta a stabilire un *bonus* dedicato, nella prospettiva di alimentare la perequazione delle regioni di ridotte dimensioni in funzione inversa al peso demografico, intendendosi per tali le regioni con popolazione inferiore al milione di abitanti, a far data dall'ultimo censimento ISTAT.

Conclude sottolineando l'esigenza di attuare un disegno federalista serio, non volto a premiare le regioni economicamente più robuste, ma che si dispieghi attraverso regole certe, nella prospettiva di assicurare i servizi assistenziali in tutto il territorio nazionale. In questo quadro, formula ampie perplessità anche sul concetto di deprivazione culturale e socio-economica quale idoneo criterio di compensazione, poiché proprio le comunità con redditi economici elevati drenano una maggiore quantità di risorse in relazione alla maggiore domanda di servizi: si tratta quindi a suo avviso di un parametro la cui definizione sarà rimessa all'accordo tra le regioni di maggiori dimensioni.

Il senatore DI GIACOMO (*PdL*), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, coglie tuttavia l'occasione per segnalare l'opportunità di un riferimento specifico alle esigenze di tutela poste all'articolo 9, lettera *g*) della legge delega n. 42 del 2009, volto a definire i criteri per la determinazione del fondo perequativo, tenuto conto delle regioni con minore capacità fiscale nonché dei fattori legati alla ridotta dimensione demografica. In tal senso, ferma restando la piena condivisione sui criteri connessi all'anzianità anagrafica e alla deprivazione culturale e socio-economica, ribadisce l'esigenza di un esplicito riferimento ai fattori sopra menzionati, essendo già recati peraltro da una norma di legge.

Il senatore RIZZI (*LNP*), con riferimento ai criteri per la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*, aspetto peraltro altamente dibattuto nel corso dei lavori della Commissione, osserva come appaia necessario che, ai fini della completa attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 119 della Costituzione, si tenga conto anche dell'indicatore di deprivazione culturale e socio-economica, la cui ponderazione dei relativi fattori sarà definita in sede di Conferenza Stato-Regioni. In particolare, dissentendo dalle considerazioni svolte dal senatore Astore, osserva come il concetto di deprivazione territoriale rischi di ingenerare difficoltà applicative poiché a suo giudizio troppo vago nella determinazione del reale fabbisogno territoriale.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire al relatore Calabrò di valutare gli spunti e i suggerimenti emersi ai fini della presentazione di uno schema di osservazioni sul provvedimento in titolo.

*La seduta, sospesa alle ore 15,24, riprende alle ore 15,29.*

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), nel ringraziare preliminarmente i senatori intervenuti per le parole di apprezzamento espresse, d'intesa con il relatore Cosentino, avanza e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi. Ritiene in particolare di accogliere i suggerimenti avanzati dal senatore Rizzi, in quanto volti ad una maggiore razionalizzazione del riferimento ai criteri riguardanti la deprivazione culturale e socio-economica ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*.

Coglie quindi l'occasione per sottolineare come, anche alla luce degli approfondimenti svolti nel corso dell'esame sull'Affare assegnato sull'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, si pongano le premesse per attribuire al Parlamento un ruolo chiave nella definizione di indicazioni rilevanti per l'avvio del percorso federalista in campo sanitario. In questo quadro, fa presente al senatore Astore, che il fattore legato alla deprivazione culturale e socio-economica, unitamente al criterio connesso all'età anagrafica, è suscettibile di inglobare le problematiche di ordine territoriale, ragione per cui ritiene non condivisibili le considerazioni formulate al riguardo, senza che per questo possa ritenersi avvalorata la tesi secondo cui sussista un non meno precisato accordo tra le regioni di maggiori dimensioni.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà all'espressione delle dichiarazioni di voto sullo schema di osservazioni favorevoli con rilievi. Avverte altresì che è stato presentato uno schema di osservazioni alternativo da parte del senatore Belisario, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) esprime un giudizio negativo sullo schema di osservazioni testé avanzato dal relatore poiché priva di una parte ritenuta, a suo giudizio, essenziale nell'ambito dei criteri per il riparto del Fondo sanitario nazionale. Osserva come negare l'importanza della deprivazione territoriale costituisca una seria offesa anche all'apporto scientifico recato dall'Age.Na.S., la quale ha sottolineato la rilevanza di tale fattore quale elemento essenziale per la determinazione del fabbisogno *standard*. Ritenere inoltre di non accogliere alcun riferimento alla legge n. 42 del 2009, che impone la definizione delle regioni di ridotte dimensioni in sede di decreti attuativi, financo nella formulazione avanzata dal senatore Di Giacomo, finisce a suo giudizio per relegare il disegno complessivo del federalismo fiscale alle consuete trattative in sede di riparto delle risorse. Ampi studi peraltro confermano che la spesa sanitaria risulta maggiore in quei territori particolarmente disagiati per la propria condizione montana o insulare. Nel ritenere inoltre un errore valutare la

deprivazione culturale e socio-economica come comprensiva dell'aspetto territoriale, la mancata applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 42 del 2009 costituisce, a suo giudizio, un profilo di illegittimità dell'emanando decreto legislativo attuativo per contrasto ai principi e ai criteri di delega.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-VN-MRE)*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, sottolinea tuttavia la mancanza di una specifica volontà ad affrontare il tema legato alla configurazione orografico-territoriale, peraltro presente nella prima versione dello schema di decreto legislativo. Non si tratta a suo giudizio di un concetto che possa essere sussunto nell'ambito del più generale riferimento alla deprivazione culturale e socio-economica, poiché ampi studi hanno dimostrato come la sanità in territori insulari e montani costino il 25 per cento in più rispetto alle condizioni di ordinaria gestione dei servizi sanitari. Annuncia pertanto il voto negativo del suo Gruppo, giudicando un errore non tener conto delle specificità legate alle regioni di ridotte dimensioni nonché a quelle che presentano territori montuosi o insulari.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN*), associandosi ai ringraziamenti rivolti ai relatori, si sofferma in particolare sull'importanza della componente insulare che a suo giudizio non risulta adeguatamente considerata nell'ambito della definizione dei criteri per il riparto. Nel condividere l'impianto complessivo del federalismo fiscale recato dal provvedimento in titolo, ritiene tuttavia indispensabile assicurare una adeguata tutela del diritto alla salute, per tutti i cittadini dal Nord al Sud Italia. In questo quadro, non può a suo giudizio negarsi l'importanza non soltanto della deprivazione culturale e socio-economica ma anche di quella territoriale, tenuto conto della maggiore onerosità nell'erogazione dei servizi sanitari, ai fini della pesatura del fabbisogno *standard pro-capite*. Ciò nondimeno, esprime tuttavia il voto favorevole del suo Gruppo, invitando i relatori ad adoperarsi affinché sia avviata una specifica riflessione sul tema nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale.

La senatrice BASSOLI (*PD*), a nome del proprio Gruppo, esprime un giudizio positivo sulla proposta di osservazioni formulata dai relatori. Ritiene in particolare che il riferimento all'articolo 119 della Costituzione, alla stregua dei suggerimenti avanzati dal senatore Rizzi, ponga le condizioni idonee per un ulteriore spazio di riflessione riguardo ad alcune preoccupazioni emerse nel corso del dibattito.

Pur non sottacendo evidenti preoccupazioni circa la distribuzione nonché l'entità effettiva delle risorse finanziarie ai fini della garanzia dei servizi essenziali di assistenza, ritiene tuttavia impensabile che possa essere rimessa alla definizione del Parlamento la determinazione di dettagliati criteri, specifici e certi, in assenza della necessaria riforma istituzionale del Senato delle regioni.

Giudica inoltre particolarmente convincente l'individuazione del fattore legato alla privazione culturale e socio-economica, trattandosi di un criterio misurabile, come peraltro emerso nel corso delle audizioni informali svolte in proposito. Osserva quindi come nella legge n. 42 del 2009, così come nel titolo V della Costituzione, sia presente uno specifico richiamo alla configurazione territoriale degli enti locali, inteso tuttavia con riferimento ai Comuni e non alle Regioni: si tratta quindi di un fattore che deve essere esplicitato nell'ambito delle politiche regionali. In tal senso, nel presupposto che il riferimento all'articolo 119 della Costituzione costituisce una base normativa di partenza per l'avvio di un'ulteriore riflessione nel corso dell'esame della Commissione bicamerale, esprime l'auspicio che le problematiche emerse nel corso del dibattito siano oggetto di una specifica attenzione. Coglie tuttavia l'occasione per segnalare l'esigenza di informare il sistema sanitario ai principi dell'innovazione tecnologica nonché alle strategie di qualificazione delle strutture ospedaliere, quali elementi utili per imprimere un radicale cambiamento nella fruibilità della sanità pubblica.

Il senatore RIZZI (*LNP*) manifesta il voto favorevole della sua parte politica ed esprime un sentito ringraziamento per i relatori per l'ampio e costruttivo lavoro di approfondimento, esprimendo l'auspicio che il richiamo all'articolo 119 della Costituzione, come da egli suggerito, sia idoneo a colmare eventuali preoccupazioni per la declinazione concreta dei criteri di riparto in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella prospettiva di conseguire, quale obiettivo finale, l'effettiva erogazione di prestazioni sanitarie appropriate su tutto il territorio nazionale.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*), intervenendo a nome del suo Gruppo, dopo aver manifestato apprezzamento per l'impegno profuso dai relatori, dichiara il voto favorevole, esprimendo altresì l'auspicio che la Commissione bicamerale accolga i rilievi formulati nell'ambito dello schema di osservazioni, nella prospettiva di assicurare idonei meccanismi di valutazione sull'appropriatezza dei percorsi di cura.

Il senatore DI GIACOMO (*PdL*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, nel ribadire l'apprezzamento per il lavoro ampio e costruttivo, esprime tuttavia il voto contrario, sottolineando come, nell'ambito di un federalismo che si annuncia solidale, dovrebbe essere assegnato il giusto peso alle peculiarità delle regioni di piccole dimensioni. Ritiene oltretutto non giustificabile il mancato riferimento a talune disposizioni peraltro già contenute nell'ambito dell'articolo 9 della legge n. 42 del 2009. A tale riguardo sottolinea che una regione come il Molise presenta una situazione territoriale assai difficoltosa per via della sua configurazione orografica particolarmente problematica.

La senatrice BAIO (*Misto-ApI*), in dissenso dal proprio Gruppo, rileva come già attualmente il riparto delle risorse finanziarie è frutto di

una parametrizzazione di diversi criteri. Lo schema di decreto legislativo in titolo pertanto non è suscettibile di innovare, in quanto pone una declinazione differente di un meccanismo già ampiamente in uso; non rappresenta quindi a suo giudizio lo strumento idoneo per misurare l'appropriatezza delle prestazioni ed assicurare la corretta erogazione dei servizi sanitari secondo i parametri definiti dall'OMS ed in base ai criteri di economicità. Ritiene pertanto che la riflessione non debba incentrarsi in particolare alla deprivazione territoriale quanto alla reale mancanza di idonee disposizioni sul controllo della spesa, sia nella *governance* delle strutture sanitarie che in quella di contabilizzazione a livello regionale. Annuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi avanzato dai relatori. Invita quindi i senatori Biondelli e De Lillo ad assumere le funzioni di senatori segretari ai fini della verifica della votazione, essendo assenti i senatori segretari titolari.

La Commissione approva quindi lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto, risultando pertanto preclusa la votazione sullo schema di osservazioni contrarie presentato dal senatore Belisario.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare come l'approfondimento svolto in occasione dell'esame sull'Affare assegnato abbia contribuito ad alimentare il dibattito, ricco di spunti e riflessioni, sul provvedimento in titolo, fa presente come si tratti di un punto di partenza di indubbia importanza, anche nella prospettiva di delineare un percorso volto a contenere il ricorso alle procedure di commissariamento per il risanamento dei bilanci regionali.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati l'Atto del Governo n. 336 e n. 338, riguardanti, rispettivamente, il Comitato per la biosicurezza e la ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, i quali saranno esaminati nella prossima seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) agli articoli 20 e 21, va precisato che la determinazione della quota di fabbisogno sanitario *standard* finanziabile, che deve essere in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria, deve tener conto delle necessità indispensabili ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza e sulla base dei costi *standard*. È opportuno infatti chiarire che il fabbisogno finanziario *standard* di cui all'articolo 20 costituisce l'ammontare delle risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza. Qualora il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imponga una rideterminazione delle risorse necessarie, occorre che, con le procedure previste per il Patto per la salute, si adottino i provvedimenti organizzativi e finanziari che ridefiniscano l'equilibrio tra risorse disponibili e tutela dei livelli di assistenza.

2) La Commissione suggerisce che la determinazione del fabbisogno finanziabile avvenga su base triennale, tramite Intesa, e coerentemente con l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, oggi ancora bloccati e fermi al 2001, per consentire alle regioni una programmazione almeno triennale nella allocazione delle risorse.

3) È opportuno rimuovere gli ostacoli normativi che hanno finora impedito l'uso incrociato degli archivi informativi, per la valutazione dei percorsi di cura, a fini di tutela della sanità pubblica. Si propone che, nell'ambito dei flussi informativi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), sia attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di monitorare la qualità dei percorsi di cura, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta sanitaria (ospedaliera, diagnostica o specialistica territoriale, farmaceutica). Ciò è la premessa per la creazione, anche in Italia, di uno strumento integrato a livello nazionale e regionale, per il monitoraggio e la valutazione della qualità e dei percorsi di cura. È una necessità urgente e non più rinviabile, ad effettiva garanzia dell'eguaglianza dei cittadini di fronte ai bisogni di salute.

4) Al comma 3 dell'articolo 22 occorre prevedere che i parametri fissati in percentuale tra i diversi comparti della spesa sanitaria, ed aventi addirittura valore di legge, possano essere soggetti a revisione, ogni tre

anni, nella sede della Conferenza Stato-Regioni, tramite Intesa. In alternativa, una delegificazione della materia appare, a questo fine, opportuna, anche tenendo conto che la spesa tra i diversi comparti costituisce un sistema di vasi comunicanti: al di là delle differenze di contabilizzazione dei diversi segmenti di spesa tra le diverse regioni, dove si ha un basso costo medio *pro capite* nella spesa ospedaliera, spesso si registra un costo più alto nella spesa territoriale o viceversa. Si segnala quindi che, analizzando separatamente i costi, si potrebbe verificare che la somma dei tre comparti possa essere anche inferiore al costo *standard* globale della regione più virtuosa, con evidente sottostima del fabbisogno.

5) Occorre valutare la procedura di scelta delle regioni *benchmark*, così come prevista dal comma 5 dell'articolo 22 dello schema di decreto. Si valuti la possibilità di prevedere, più semplicemente, che siano regioni di riferimento le prime cinque regioni che risultano aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di equilibrio economico, o che ad esso maggiormente si sono avvicinate, e garantendo qualità, appropriatezza ed efficienza ai servizi erogati. È infine opportuno introdurre il principio che l'indicazione di tali regioni deve essere omogeneamente rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle dimensioni demografiche delle regioni.

6) Nella determinazione della media *pro capite* pesata, di cui al comma 6 dell'articolo 22, nella definizione, cioè, dei criteri di riparto delle risorse disponibili tra le diverse regioni, occorre che il Parlamento espliciti i criteri in base ai quali la pesatura e quindi il riparto vengono effettuati, come avviene in tutte le democrazie e in tutti gli Stati federali del mondo. La Commissione propone che i criteri siano legati soltanto agli indicatori di maggior bisogno quali risultano, senza equivoci, nell'esperienza internazionale. Il fattore principale è, senza eccezioni, il peso, tra le classi di età, della popolazione anziana. Appare peraltro necessario che, ai fini della completa attuazione delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 119 della Costituzione, si tenga conto anche dell'indicatore di deprivazione culturale e socioeconomica. La ponderazione dei vari fattori sarà determinata in sede di Intesa Stato-Regioni.

7) all'articolo 22, comma 7, si ritiene opportuno prevedere che le regioni in equilibrio economico siano individuate sulla base dei risultati relativi al triennio terminante con l'esercizio precedente a quello di riferimento e che le pesature siano effettuate tenendo conto dei criteri di cui al comma 8, dell'articolo 22, secondo quanto indicato al punto precedente.

8) Al comma 10 dello stesso articolo 22, occorre chiarire se il termine finale della fase transitoria sia posto al 31 dicembre 2018 in conformità con il termine finale generale (concernente anche altri settori di spesa) di cui al comma 5 dell'articolo 11; si osserva infatti che, per il settore sanitario, la formulazione letterale del comma 10 dell'articolo 22 si limita a far riferimento ad un periodo di «cinque anni» (senza specificare se quest'ultimo decorra dal 2013 o dall'anno successivo).

9) Le regole di finanziamento previste dal presente schema di decreto riguardano naturalmente la spesa di parte corrente. La Commissione

ritiene tuttavia che sia utile un bilancio, attuale e con cadenza triennale, da parte del Governo, anche delle politiche di investimento, in tecnologie e strutture, aprendo con le Regioni una riflessione di prospettiva nella ridefinizione degli obiettivi, delle procedure, delle risorse necessarie all'ammodernamento del sistema, da riferire in Parlamento.

10) Nei cinque anni previsti per il processo di convergenza è necessario che siano annualmente monitorati e verificati il raggiungimento dei LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socio-economico e i risultati dei piani di rientro. Su questi temi si chiede che il Governo riferisca annualmente al Parlamento.

## SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL SENATORE BELISARIO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 317

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'Atto del Governo in titolo, rileva quanto segue:

### *Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*

L'articolo 5 della Costituzione repubblicana recita: «*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento*». La determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali è una questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione repubblicana. I costi ed i fabbisogni *standard* dovrebbero, pertanto, essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni.

L'esplicito legame tra la determinazione dei livelli delle prestazioni ed i diritti civili e sociali rappresenta peraltro un «ponte» di collegamento tra la Prima e la Seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà legislativa statale uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia.

Pertanto, l'articolo 117, comma 2, lett. *m*), della Costituzione rappresenta – senza alcun dubbio – un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di eguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice. I livelli essenziali delle prestazioni assumono, quindi, anche una funzione di tutela dell'unità economica e della coesione sociale nazionale.

È attraverso la «*determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale*» (così la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 207 del 2010) che prende forma il vero contenuto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché il presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica, economica del Paese (articolo 3 della Costituzione).

La questione dei fabbisogni *standard* costituisce, in vero, l'architrave su cui poggia l'intero impianto del c.d. «federalismo fiscale». Dalla loro

esatta determinazione deriverà e dipenderà – direttamente – la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione. A tal proposito, è evidente che in un Paese strutturalmente divaricato tra aree che sono economicamente forti, tanto da porsi alla testa delle statistiche europee, ed aree che sono tanto deboli da essere al contrario in coda nelle stesse statistiche, scelte sbagliate, ovvero miopi o, peggio, di parte, concernenti i fabbisogni *standard*, potrebbero determinare un rischio complessivo inaccettabile. L'egoismo territoriale è un veleno che rapidamente potrebbe condurre alla disgregazione del tessuto unitario, faticosamente costruito in un secolo e mezzo di storia della nostra Italia.

È comunque opportuno ribadire il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della c.d. «spesa storica» – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei c.d. «costi *standard*», in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi.

L'articolo 2, comma 2, lettera f), della citata legge n. 42 fissa un preciso principio direttivo, prescrivendo la «*determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione*». Si evince, da ciò, che la determinazione del fabbisogno e del costo *standard* costituisce un passaggio centrale, pregiudiziale alla costruzione del nuovo modello di finanziamento degli enti locali.

È tuttavia necessario ribadire con forza che l'operazione di calcolo dei fabbisogni *standard* non può assumere valenza esclusivamente di tipo statistico, sulla base delle spese storiche.

Il rischio, come detto, è che non si faccia altro che «normalizzare» la spesa storica, in una prospettiva di mera economicità dell'azione pubblica, trascurando completamente la verifica sull'efficacia ed efficienza della stessa, come invece espressamente prescritto dalla legge delega (al contrario dell'economicità). È necessario insomma evitare l'errore metodologico di prevedere una determinazione dei fabbisogni *standard* di tipo esclusivamente tecnico: la definizione di efficienza ed efficacia (gli unici parametri evocati dalla legge di delega n. 42 del 2009) dei servizi coinvolti dalle funzioni fondamentali non si può esaurire in meri calcoli matematici dimenticando la previsione già contenuta espressamente nell'articolo 11 della legge delega secondo la quale, nella determinazione del fabbisogno *standard*, si deve tenere conto dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle funzioni fondamentali.

La determinazione dei livelli essenziali, in quanto volta a delineare il contenuto sostanziale dei diritti fondamentali a prestazioni pubbliche, si configura inoltre come compito di legislazione nazionale, spettante al Par-

lamento, la cui esclusiva posizione nel quadro della complessiva «organizzazione costituzionale» è stata ribadita dalla Corte costituzionale, dopo la revisione del Titolo V, alla stregua degli articoli 67 e 114 Cost. (sentenza n. 106 del 2002)

### **Ripartizione delle risorse e costi standard**

La disciplina della determinazione dei costi *standard* per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario è contenuta nel Capo IV dello schema di decreto legislativo in esame.

Punto di partenza è la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica» (articolo 21).

Per ottenere il finanziamento della singola regione si dovrà applicare all'ammontare di finanziamento nazionale così predeterminato il rapporto tra il fabbisogno sanitario *standard* della regione e la somma dei fabbisogni regionali *standard* risultanti, sia l'uno che gli altri, dalla disciplina di cui all'articolo 22, commi da 4 a 12:

a tutte le regioni si applicano i valori di costo rilevati in tre regioni di riferimento (cosiddette «*benchmark*») le quali devono essere scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra una lista di cinque regioni (individuata dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze) che hanno garantito i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizione di equilibrio economico e in condizioni di efficienza e appropriatezza;

per ognuno dei tre macrolivelli (assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) si calcola un costo *standard* aggregato come media *pro-capite* pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento, inteso come spesa sostenuta per macrolivello rapportata alla popolazione pesata in funzione della struttura per età, temperata «secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari»;

questo costo *standard* viene poi applicato alla popolazione pesata di ognuna delle regioni, ottenendo così il suo fabbisogno *standard*.

Come già detto, si procede infine a calcolare il rapporto tra il fabbisogno *standard* di ogni regione e la somma dei fabbisogni *standard* e si applica la quota regionale così ottenuta al fabbisogno nazionale predeterminato in coerenza con le compatibilità macroeconomiche e di finanza pubblica: il risultato fornisce il finanziamento spettante a ogni regione. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e così pure le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età relativi a quell'esercizio.

La determinazione di costi e fabbisogni *standard* viene effettuata annualmente dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'Econo-

mia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (articolo 22, commi 1 e 2).

I criteri indicati dallo schema di decreto legislativo potranno in futuro essere rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di finanziamento nazionale stabilito.

Con decreto legislativo integrativo saranno determinati i costi *standard*, relativi alle materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale (articolo 23).

Dall'analisi della disciplina illustrata emergono una serie di punti critici:

assumendo che le regioni di riferimento siano realmente quelle che garantiscono i LEA in condizioni di appropriatezza e con i costi più bassi, il riproporzionamento finale dei fabbisogni regionali al finanziamento nazionale predeterminato all'inizio del processo determinerà un eccesso di risorse a disposizione delle regioni, in particolare proprio di quelle di riferimento, col rischio di aumentare la spesa in queste regioni e di indebolire la spinta all'efficienza che si vorrebbe imprimere;

rispetto alla prima versione dello schema di decreto legislativo, dove l'unico criterio di pesatura era quello basato sulla struttura per età della popolazione, si introduce ora il riferimento anche ad altri indicatori, relativi a particolari situazioni territoriali, che siano ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari (articolo 22, comma 6, lett. e), ma tuttavia non si specifica quali essi possano essere, rinviando per la loro definizione a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In particolare si rileva la mancanza di ogni riferimento alle caratteristiche demografiche, orografiche ed alle situazioni infrastrutturali (sia per quanto concerne i collegamenti stradali che quelli ferroviari) dei territori, nonché alla distribuzione delle strutture ospedaliere in rapporto a tali caratteristiche;

il riferimento a un solo esercizio (il secondo precedente l'anno di riferimento) non tiene conto di possibili oscillazioni casuali di spesa regionale;

è rilevabile una discontinuità rispetto all'esperienza avviata con il Patto per la salute del settembre 2006, che prevedeva la predeterminazione per un periodo triennale del fabbisogno sanitario nazionale e delle percentuali di riparto tra le regioni: si costituiva in tal modo un quadro di certezze essenziale affinché Stato e Regioni programmassero su un orizzonte pluriennale la spesa e quindi le azioni di miglioramento dell'organizzazione e gestione del sistema. Il ritorno alla determinazione annuale dei fabbisogni (nazionale e regionali) ripropone anzitutto il rischio di un inseguimento anno per anno della spesa da parte del finanziamento del tipo sperimentato tra il 2001 e il 2006 (con effetti di perdita di controllo sulla spesa) ed inoltre comporta un ritorno alla prassi delle defatiganti trattative annuali tra Stato e Regioni e tra le stesse Regioni circa il riparto del finanziamento nazionale, che in passato ha portato a definire le risorse annualmente a disposizione delle singole regioni a esercizio finanziario già concluso.

non è chiaro se il periodo per la convergenza al sistema a regime (5 anni) abbia inizio nel 2013, primo anno successivo al triennio di riferimento del nuovo Patto per la salute 2010-2012, o se abbia inizio con l'entrata in vigore del presente decreto.

nulla si dice circa la procedura di revisione a regime dei criteri di calcolo di costi e fabbisogni *standard*, disponendosi semplicemente che tale revisione potrà effettuarsi previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Il rischio principale è l'adozione di parametri di valutazione errati facendo derivare i bisogni dalle risorse anziché far derivare la determinazione delle risorse dalla decisione sui bisogni prioritari di salute.

Pur nella consapevolezza che l'impiego delle risorse e la gestione della sanità, sia pubblica, sia soprattutto privata accreditata, siano state caratterizzate da modalità assolutamente inappropriate, non si può non sottolineare come in questi anni si sia proceduto quasi esclusivamente alla riduzione della spesa con tagli continui di risorse che hanno spesso finito per aggravare gli aspetti patologici del sistema: aumento della spesa, riduzione dei servizi, crescita dell'inefficienza della sanità pubblica. Il blocco totale delle assunzioni, ad esempio, ha provocato tagli dei servizi e inefficienza delle strutture pubbliche. Cosa che non è accaduta in quelle accreditate, che sono diventate più competitive.

La proposta di prendere a parametro non quanto è ragionevole che costi alla fiscalità generale un determinato obiettivo di salute, ma semplicemente quanto hanno speso le Regioni che non hanno registrato disavanzi potrebbe comportare o uno spostamento delle risorse dalle Regioni meridionali a quelle del Centro-Nord o addirittura una riduzione delle risorse complessive destinate al Fondo sanitario nazionale. Cosa che finirebbe per costituire semplicemente un ennesimo taglio. Soprattutto nel Mezzogiorno il rischio concreto è l'impossibilità di nuovi investimenti con conseguente ulteriore accrescimento della presenza delle strutture private: una ulteriore accelerazione alla privatizzazione strisciante della sanità.

La disciplina di calcolo dei costi *standard*, così come definita nello schema di decreto legislativo in esame, sembra rientrare in una politica volta esclusivamente a «fare cassa» e, nei fatti, a favorire gli interessi territoriali ed economici più forti.

Perseverare esclusivamente con i tagli indiscriminati, il blocco delle assunzioni e degli investimenti si riduce ad alibi per i poteri pubblici i quali si liberano in tal modo dall'obbligo dei controlli di merito, dal dovere di distinguere chi lavora male e chi lavora bene. Il controllo è solo formale e ragionieristico. E, come sempre in questi casi, i più penalizzati rischiano di essere i soggetti rispettosi delle regole.

Per combattere sprechi, illegalità, disavanzi immotivati, appare necessario abbandonare la fissazione dei costi *standard* presunti e riprendere le politiche fondate sulle regole e sui doveri da parte degli operatori pubblici e privati nonché ripristinare il sistema dei controlli e delle sanzioni, che



negli ultimi anni è stato pesantemente ridimensionato in nome di un falso criterio di efficienza e semplificazione.

### ***Rilievi critici in materia di finanziamento***

Lo schema di decreto legislativo in esame si presenta, sostanzialmente, come un intervento di stampo conservativo, volto a regolare l'assetto esistente, piuttosto che a dettare le linee portanti di una riforma.

È anzitutto da rilevare la pericolosità, per la ragione stessa dell'intervento in esame, di quanto disposto all'articolo 26 del decreto, il quale stabilisce testualmente che *«l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente»*.

Una simile previsione, così formulata, è contraddittoria, dal momento che l'esercizio di un'autonomia tributaria deve scontare, inevitabilmente, la possibilità di un aumento della pressione fiscale. Il discorso è ovviamente diverso se (come del resto previsto dalla legge delega) l'aumento della pressione fiscale, che si vuole inibire, è quello della pressione complessiva; con la conseguenza di prevedere ed imporre che l'aumento della pressione, presso un certo livello di governo, sia possibile solo a condizione di una corrispondente diminuzione, della medesima, ad un altro e diverso livello. La previsione citata, tuttavia, non menziona un simile bilanciamento (evocato invece, ad esempio, dall'articolo 2), con ciò lasciando intendere che, nelle intenzioni del Governo, l'obiettivo di realizzare un federalismo senza aumentare la pressione fiscale generale dovrà essere totalmente a carico delle Regioni.

Risulta evidente come tutto questo si ponga in contraddizione con l'idea stessa di federalismo fiscale, ossia di autonomia politica, prima che finanziaria, degli enti *sub* statali. E come, per certi versi, si ponga in contrasto anche con la legge delega, considerato che l'articolo 28 della legge n. 42 del 2009, invero, ha collocato l'obiettivo *«di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nella fase transitoria»* nel quadro di una *«determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo»*. Se è vero che l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo prevede che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (ancora da istituire), avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, debba monitorare gli effetti finanziari del decreto (e ciò proprio al fine di garantire il rispetto del limite della pressione fiscale complessiva), è altrettanto da rilevare, tuttavia, che quella prevista è solo un'attività di monitoraggio, destinata a segnalare al Governo le eventuali misure correttive. Fuori, quindi, da un quadro condiviso. Questo, nel momento in cui invece il vincolo per le Regioni di non aumentare la pressione fiscale a carico del contribuente, viene affermato in modo categorico, e non condizionato ad un bilanciamento nel quadro della pressione fiscale globale.

Nello schema di decreto legislativo in esame viene confermato, pressoché integralmente, l'impianto della fiscalità regionale e provinciale attualmente vigente.

Per quanto riguarda le Regioni, in particolare, non solo è ribadita (anche se implicitamente) la centralità dell'IRAP (articolo 4) ma, addirittura, lo schema di decreto legislativo sembra compiere dei passi indietro rispetto alla disciplina in vigore.

Sempre con riguardo alle Regioni, se è pur vero che vengono soppressi alcuni tributi (articoli 7, 16, 25), è espressamente riconosciuta la possibilità, per le Regioni, di istituire tributi propri, nonché tributi locali. Sennonché, stante il limite imposto alle Regioni stesse di non tassare presupposti già compresi dai tributi erariali, vi è il concreto rischio che i tributi soppressi saranno poi reintrodotti come tributi propri.

Infine, con riguardo al potere delle Regioni di istituire tributi propri e tributi locali, particolarmente grave appare la mancata previsione di qualsiasi indicazione, criterio o parametro, entro cui circoscrivere simile potere. Come invece sarebbe stato necessario per un provvedimento che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto fissare i principi generali di coordinamento della finanza pubblica (articolo 119 della Costituzione).

Anche per ciò che riguarda le Province viene sostanzialmente confermato l'assetto attuale. L'unica differenza attiene all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (articolo 13): questa imposta, di cui fino ad ora è stata prevista l'attribuzione del gettito alle Province, diventerà tributo proprio delle stesse, le quali potranno modificarne solo le aliquote.

Le reali novità per le Province concernono, sostanzialmente, le compartecipazioni: viene infatti soppressa la compartecipazione provinciale al gettito IRPEF (articoli 2 e 5) e viene istituita una compartecipazione all'accisa sulla benzina, nonché una compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali. Al contempo, viene soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Si comprende da ciò che ad essere confermato dallo schema di decreto legislativo in esame è, in realtà, l'intero sistema di finanziamento di Regioni e Province, piuttosto che il solo profilo specifico dell'autonomia tributaria di tali enti.

A tal proposito, particolarmente significativo è quanto dettato con riguardo ai trasferimenti. Sia i trasferimenti statali sia quelli regionali, sono infatti soppressi (articoli 6 e 8) e sostituiti da compartecipazioni a tributi erariali, le quali costituiscono strumenti di finanziamento altrettanto opachi e deresponsabilizzanti dei trasferimenti se non viene previsto almeno un sistema di incentivi e/o disincentivi legati all'andamento del gettito dei tributi compartecipati, sulla falsariga di quanto previsto per i Comuni per la lotta all'evasione.

Stante l'assoluta centralità che le compartecipazioni verranno così ad assumere nel sistema di finanziamento delle Regioni e delle Province, si è portati a concludere che il regime che ci si accinge ad introdurre non ap-

porterà, per quanto riguarda le entrate, considerevoli novità all'attuale modello.

Parimenti anche sul lato delle spese, lo schema di decreto legislativo in esame si mostra largamente deficitario. A parte le spese sanitarie, di cui il citato schema di decreto, potendo contare sull'esperienza maturata con i Patti per la salute, si occupa diffusamente, per le altre spese – che la legge n. 42 del 2009 qualificava come relative a prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale (assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto pubblico) – non detta alcuna previsione di dettaglio. Per queste, infatti, la determinazione dei costi *standard* e dei livelli essenziali delle prestazioni viene rinviata ad atti e momenti successivi. In tal proposito, l'articolo 9 rinvia addirittura ad una legge statale (anziché ad un decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 2009) per la disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni (LEP): non dei LEP e dei LEA, peraltro, ma delle procedure per la loro determinazione. Un rinvio ed un'assenza di disciplina cui non rimedia, certamente, la previsione secondo per cui, fino alla loro determinazione, i LEP ed i LEA sono quelli già fissati dalla legislazione statale vigente; ciò, per la semplice ragione che una simile determinazione si ha solo in materia sanitaria.

Lo schema di decreto legislativo in esame appare insomma gravemente deficitario, laddove, pur presupponendone la puntuale determinazione (come nel caso della disciplina dei fondi perequativi), trascura di fissare termini e modalità per l'individuazione dei LEP, dei LEA e dei costi *standard* (per i quali, l'articolo 24 rinvia ad un distinto decreto legislativo). Mancando tale determinazione, risulta poi difficile comprendere il funzionamento del Fondo perequativo, di cui all'articolo 11. Infatti, sebbene l'attivazione di tale Fondo sia rinviata al 2014, è chiaro che il suo concreto funzionamento resta subordinato alla fissazione dei LEP e dei LEA, almeno per le materie individuate come fondamentali (le quali, peraltro, non sono necessariamente le sole): sicché, in mancanza di tale determinazione, anche il predetto Fondo non sembra in grado di poter operare.

Sempre in tema di fondi perequativi va altresì osservato che lo schema di decreto legislativo si limita essenzialmente a riprodurre la lettera della legge n. 42 del 2009, rinviandone la disciplina (fonti di finanziamento, modalità di erogazione, criteri di riparto ecc.) pressoché interamente a futuri decreti del Presidente del Consiglio. Ciò è particolarmente evidente per il Fondo di cui all'articolo 19, che riproduce, pedissequamente, il testo dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009.

Senonché, va anche evidenziato che la legge delega, nel dettare l'articolo 13, si esprime in termini di «*definizione di modalità*», con ciò palesando chiaramente l'intendimento di assegnare al legislatore delegato, specificatamente, il compito di dettagliare le modalità di attuazione dei criteri enucleati. Si configura dunque un mancato rispetto della delega. Lo schema di decreto legislativo, infatti, nel riprodurre il testo della legge delega, sembra voler sostanzialmente conferire un'ulteriore delega al de-

creto del Presidente del Consiglio. Ciò sebbene la legge delega abbia fatto intendere che i criteri lì dettati erano diretti al legislatore delegato, incaricato di attuarli mediante decreti legislativi, da emanare secondo la particolare procedura di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 e non certo con atti regolamentari, dove peraltro (stando all'articolo 19) non è neppure previsto un confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In definitiva, quindi, non solo la disciplina di tali fondi di fatto non è stata scritta ma, soprattutto, la fonte della medesima non sarà, come stabilito dalla legge delega, un decreto legislativo, da adottare con la particolare procedura prevista dalla legge n. 42 del 2009 stessa, bensì un regolamento, da emanare con la procedura ordinaria.

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**253<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente D'ALÌ comunica di aver assunto gli opportuni contatti in vista dello svolgimento, nel corso della prossima settimana, di una audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle tematiche relative all'incentivazione delle fonti rinnovabili di energia.

La Commissione prende atto.

### *CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata, in seconda seduta pomeridiana, alle ore 15,40 di oggi per l'esame, in sede consultiva, dell'atto comunitario n. 68 (COM (2010) 623 def.) ai sensi degli articoli 34, comma 3, del Regolamento.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**254<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM (2010) 623 definitivo) (n. 68)**

(Osservazioni alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ, facente funzioni di relatore, illustra l'atto comunitario in titolo facendo presente che gli interventi legislativi di rilievo ambientale previsti dal programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2011 riguardano misure attuative della strategia «Europa 2020» anche nel settore della crescita sostenibile e delle risorse ambientali. In tale contesto, rileva l'interesse della Presidenza ungherese sul tema della biodiversità e per la creazione di una politica delle acque attraverso la gestione integrata dei fenomeni estremi relativi alle acque stesse ed attraverso la cooperazione internazionale. L'anno 2011 si prospetta particolarmente impegnativo per le istituzioni dell'Unione in virtù dell'avvio di strategie di crescita coordinate e di un più stringente coordinamento delle politiche economiche. Tra le iniziative strategiche – espressione dell'indirizzo politico elaborato dalla Commissione europea – segnala quelle di interesse della 13<sup>a</sup> Commissione permanente, consistenti in Proposte per il rinnovo della legislazione sulla protezione civile, in una Tabella di marcia verso un'economia a bassa emissione di carbonio nel 2050 ed in una Tabella di marcia per l'energia 2050. Sono inoltre allo studio iniziative di natura legislativa relative alla istituzione di un quadro per la pianificazione transfrontaliera dello spazio marittimo, alla revisione dell'elenco di sostanze prioritarie ai sensi della direttiva quadro sull'acqua ed al sostegno della realizzazione delle reti intelligenti, necessarie per accrescere l'efficienza energetica, promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e creare un'infrastruttura per i veicoli elettrici. Tra le iniziative allo studio non aventi natura legislativa figurano una comunicazione sull'attuazione della normativa e della politica dell'Unione in materia ambientale, la formulazione di orientamenti su determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, la definizione di una strategia e di un piano di azione europei verso una bioeconomia sostenibile entro il 2020 e, infine, una comunicazione riguardante la seconda strategia dell'UE per la tutela e il benessere degli animali per il quinquennio 2011-2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 10 marzo 2011, alle ore 8,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**147<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,05.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» (n. COM (2010) 749 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. (n. COM (2010) 759 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (n. COM (2010) 767 definitivo)**

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento. Approvazione di tre risoluzioni: *Doc. XVIII-bis*, n. 34, *Doc. XVIII-bis*, n. 35 e *Doc. XVIII-bis*, n. 36)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» (n. COM (2010) 749 definitivo), il 23 febbraio 2011, relatore Fleres, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (n. COM (2010) 759 definitivo), il 23 febbraio 2011, relatore De Eccher e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del

Mar Egeo (n. COM (2010) 767 definitivo), il 23 febbraio 2011, relatore Fleres.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (n. COM (2010) 749 definitivo), (n. COM (2010) 759 definitivo) e (n. COM (2010) 767 definitivo), siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM (2010) 776 definitivo) (n. 69)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il senatore BOSCIETTO (*PdL*), relatore, illustra una proposta di risoluzione, da lui predisposta, contenente una valutazione generalmente positiva in merito alla Comunicazione in esame, pur con alcuni rilievi critici.

Rimane, inoltre, disponibile all'eventualità di indire audizioni di parlamentari europei o funzionari di Europol e Eurojust, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno, al fine di approfondire ulteriormente le complesse tematiche che sono trattate dall'atto in oggetto.

Il senatore MARITATI (*PD*), nel condividere sostanzialmente l'impostazione del progetto di risoluzione, suggerisce, nondimeno, alcune integrazioni che potrebbero essere ivi inserite: da un lato, sarebbe utile che, nell'auspicato canale di comunicazione diretto tra i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol, venga inclusa, tra gli enti coinvolti, anche la Procura nazionale antimafia (che, grazie, tra l'altro, alle banche dati di cui è dotata, potrebbe fornire preziose indicazioni alle Camere); dall'altro, la preoccupazione di cui alla lettera c) del punto 2.<sup>a</sup>) della bozza di risoluzione, ossia che l'utilizzo di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvenga in modo lecito, potrebbe essere neutralizzata prevedendo l'emanazione, ad opera dello stesso Europol, di un apposito regolamento che delimiti chiaramente le facoltà ed i divieti nella trattazione dei suddetti dati.

L'oratore, infine, segnala l'opportunità che i parlamentari nazionali designati, all'inizio di ogni legislatura, a prendere parte al controllo di Europol ed Eurojust, svolgano tale funzione non in maniera occasionale, ma su base continuativa e permanente, ritenendo, inoltre, indispensabile la convocazione di più di una riunione annuale dell'istituendo *forum* misto



permanente, allo scopo di garantire un monitoraggio costante dell'attività dei sopracitati organismi europei.

Secondo il senatore SANTINI (*PdL*), lo schema di risoluzione presentato coglie, per la prima volta, gli elementi di evoluzione concreta di una materia molto complessa e risalente nel tempo, quale è quella della gestione di Europol ed Eurojust.

Si tratta di sviluppi significativi riguardanti una problematica che ha registrato, in passato, discussioni e analisi molto approfondite, e spesso anche sterili, senza condurre a risultati tangibili.

Anche a suo parere, potrebbe essere conveniente prevedere una serie limitata di audizioni, tra cui quella di un responsabile italiano di Europol, di sua conoscenza, che opera in Romania.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) fa presente che recepirà le osservazioni formulate dai colleghi, in particolare quella del senatore Maritati, rispetto alla quale ritiene, tra l'altro, che possano essere prefigurate almeno tre riunioni annuali del *forum* misto permanente.

La PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito dell'esame, invitando la Commissione ad una riflessione supplementare sull'opportunità di audire soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione dell'atto comunitario in esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (n. COM (2011) 32 definitivo)**  
(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, nell'espone i contenuti di uno schema di osservazioni da lui elaborato, dà anche conto di un appunto inviato al Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato dal Garante per la protezione dei dati personali, in cui si evidenziano, in un'ottica di doverosa collaborazione istituzionale, alcuni interessanti rilievi in merito all'uso dei dati del codice di prenotazione, di cui al provvedimento in titolo.

Alla luce di tale segnalazione, sarebbe auspicabile pervenire, secondo il relatore, ad un proficuo approfondimento della materia, concordando con il Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, cui la proposta di direttiva è stata assegnata in sede primaria, la possibilità di sentire, in tempi ravvicinati, un competente rappresentante del Governo che sia in grado di fornire ulteriori

informazioni e con il quale il Senato possa raccordarsi per instaurare un'azione univoca dell'Italia in sede di negoziato comunitario.

Concorda pienamente con tale proposta la PRESIDENTE, la quale dichiara che si metterà in contatto con il Presidente della Commissione affari costituzionali per programmare siffatto coinvolgimento dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARE ASSEGNATO*

**Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (n. 541)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di una relazione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, dà lettura di uno schema di relazione che riproduce integralmente la propria relazione illustrativa sull'atto in argomento, contenendo, inoltre, alcuni spunti aggiuntivi emersi nel corso dell'audizione informale del membro italiano della Corte dei conti europea, presidente Massimo Vari.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE , quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di relazione, come da lei presentato, che è approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 69

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali [(COM(2010) 776 definitivo, del 17 dicembre 2010)]

rilevato che l'articolo 12, lett. c), del trattato sull'Unione europea prevede che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione ... *«partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato»;*

rilevato che l'articolo 88, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che *«Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione»;*

rilevato che l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria *«determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol» e «fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali»;*

tenuto presente il contenuto dell'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove, in riferimento ai futuri regolamenti che dovranno determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust, si prevede che *«tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust»;*

rilevato che con la presente Comunicazione la Commissione europea sollecita i contributi di tutti i soggetti interessati – tra cui, principalmente, gli stessi parlamenti nazionali –, al fine di chiarire il quadro delle rispettive posizioni ed in vista della futura proposta legislativa, da presentare, secondo lo scadenario previsto, entro la fine del 2013;

ritenuto, quindi, opportuno, utilizzare la procedura del dialogo politico con la Commissione europea, richiamata nella lettera a doppia firma Barroso-Wallström del 1° dicembre 2009 e nella Relazione annuale sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali per il 2009 [(COM (2010) 291 def.)], per far conoscere al titolare dell'iniziativa legislativa europea la posizione del Senato della Repubblica sul tema del controllo delle attività di Europol;

valutato il contenuto della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), che pur abrogando il precedente quadro giuridico costituito dalla Convenzione Europol del 26 luglio 1995, ha mantenuto la natura fondamentale della missione di Europol, che rimane un centro di sostegno alle attività di contrasto alla criminalità grave, privo peraltro di poteri coercitivi, come confermato dal trattato di Lisbona;

valutato che con tale decisione, a partire dal 1° gennaio 2010 Europol è diventata un'agenzia dell'Unione europea e, in quanto tale, è destinataria di un finanziamento diretto da parte del bilancio dell'Unione ed è soggetta ai relativi regolamenti finanziari comportando un accresciuto potere di intervento del Parlamento europeo, in quanto ramo dell'autorità di bilancio;

accolta con soddisfazione l'esperienza degli incontri parlamentari sui temi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia svoltisi con continuità a Bruxelles nel corso degli ultimi anni – l'ultimo si è svolto il 4 e 5 ottobre 2010 – nel corso dei quali tra gli argomenti posti all'ordine del giorno c'è sempre stato un punto relativo a Europol;

valutata la lettera, del 19 aprile 2010, che il Commissario responsabile per gli affari interni, Cecilia Malmström, ha indirizzato al Presidente della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, in cui si poneva una *roadmap* per i futuri passaggi sul controllo democratico di Europol e in cui si invitavano i vari *stakeholders* ad effettuare «*concrete proposte sulle modalità attraverso le quali i poteri di controllo esercitabili dal Parlamento europeo, insieme con i parlamenti nazionali, avrebbero potuto essere implementati in maniera efficace nella pratica*»;

ricordato quanto deliberato dalla XLI COSAC di Praga, dell'11 e 12 maggio 2009, in cui la COSAC, dopo aver esaminato i vari meccanismi di controllo parlamentare di Europol e valutazione di Eurojust – anche alla luce del relativo capitolo dell'11<sup>a</sup> relazione semestrale elaborata dal Segretariato COSAC –, aveva espresso la preferenza per una «*delle forme di cooperazione interparlamentare esistenti*», senza ulteriori specificazioni;

ricordato altresì che il controllo dei parlamenti nazionali, secondo la citata relazione del Segretariato COSAC, viene talvolta esercitato dalle Commissioni affari europei, talaltra dalle Commissioni specializzate, talaltra ancora da una combinazione di questi due tipi di Commissioni e che le Commissioni affari europei rappresentate nella COSAC hanno proposto un sistema di controllo parlamentare basato o sulle riunioni interparlamentari

già esistenti, o sulla COSAC, o su una Commissione mista composta da parlamentari europei e nazionali o, infine, una combinazione di queste formule;

ricordato ancora quanto deliberato dalla XLII COSAC di Stoccolma, del 4-6 ottobre 2009, in cui si è ribadita la priorità delle discussioni afferenti il controllo parlamentare di Europol e la valutazione delle attività di Eurojust, e dalla XLIV COSAC di Bruxelles, del 24-26 ottobre 2010, in cui, in vista dei futuri documenti di consultazione e proposte legislative relative a Europol ed Eurojust, è stata sottolineata *«la necessità imperiosa per la Commissione europea di procedere in tempo utile a un'ampia consultazione preliminare dei parlamenti nazionali. La COSAC invita la Commissione europea a pubblicare simultaneamente le proposte legislative concernenti Europol e Eurojust»*;

ricordato che anche la Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea, nelle Conclusioni adottate a Stoccolma il 14-15 maggio 2010, ha supportato la richiesta della COSAC mirante a promuovere il dialogo tra i parlamenti nazionali e la Commissione europea nelle fasi preparatorie della legislazione europea su Eurojust e Europol;

ricordato che in occasione dell'*iter* che ha condotto all'approvazione del Programma di Stoccolma, la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha reso una deliberazione il 18 novembre 2009 nella quale aveva affermato, proprio in riferimento alle modalità di associazione dei parlamenti nazionali alle attività dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che tali modalità potrebbero trovare una *«collocazione nella regolamentazione europea prevista dagli artt. 70, 71, 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione»* attraverso *«l'istituzione di un meccanismo di cooperazione permanente tra parlamenti nazionali e parlamento europeo. In tale contesto, si potrebbe ipotizzare la previsione di incontri semestrali tra rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti del Parlamento europeo, su base paritaria, aventi quale oggetto specifico il controllo parlamentare congiunto delle attività del settore giustizia e affari interni»*;

valutato il contenuto della Relazione sull'attuazione della Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'anno 2009, presentata dal Ministro dell'interno il 21 maggio 2010, in cui sono contenute informazioni che debbono costituire il punto di partenza della riflessione interna sulle modalità di esercizio del controllo sull'operato di Europol, circostanza del resto rilevata nella Comunicazione oggetto di esame, ove nel paragrafo 2.2. si rileva che, per il tramite del controllo sui ministri competenti, *«Europol è già controllato dai parlamenti nazionali»*;

richiamati i contenuti del documento presentato alla Giunta del Regolamento dal Comitato incaricato di valutare i riflessi sul Regolamento del Senato conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ove, in riferimento all'associazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al controllo politico di Europol ed alla valutazione delle attività di Eurojust (secondo gli artt. 85 e 88 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea), si osservava che saranno proprio i regolamenti europei citati negli articoli del trattato a definire le modalità del controllo. Il documento invitava, quindi, il Senato a concorrere, alla migliore formulazione dei regolamenti attraverso i meccanismi di esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione. Evenienza confermata dalla Comunicazione in esame della Commissione europea, ove si specifica che *«sulla base di procedure costituzionali nazionali, i parlamenti possono formulare un parere su ogni proposta legislativa presentata dal legislatore dell'UE. In funzione della legge nazionale, tale parere può essere o non essere vincolante per la posizione assunta dal governo in seno al Consiglio»*;

tenuto conto che la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, che si terrà a Bruxelles il 4 e 5 aprile 2011, ha tra i punti all'ordine del giorno il ruolo dei parlamenti nell'attività di controllo di Europol;

ricordato, infine, il dibattito in corso sul settore della politica estera e di difesa comune, ove la cessazione delle attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale ha messo in moto un delicato negoziato, non ancora concluso, volto ad individuare delle rinnovate modalità di esercizio del relativo controllo parlamentare. Di tale dibattito, a cui il Senato ha partecipato con una mozione approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 16 settembre 2010, e del suo sviluppo – ora rappresentato dalla proposta della presidenza belga in vista della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea del 4-5 aprile 2011 –, occorrerà prendere nota in vista delle deliberazioni connesse al controllo parlamentare di Europol;

si esprime positivamente sul contenuto della Comunicazione in esame, formulando i seguenti rilievi:

A. per quanto riguarda il quadro ordinamentale vigente:

1) si dovrebbe continuare l'esperienza degli incontri interparlamentari tra il Parlamento europeo, ed in particolare la sua Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, e i rappresentanti dei parlamenti nazionali, svoltisi a Bruxelles con continuità negli ultimi anni, valorizzando al riguardo la previsione di cui all'art. 9 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali che garantisce a questi, insieme con il Parlamento europeo, il potere di organizzare e promuovere *«una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione»*;

B. per quanto riguarda il quadro ordinamentale che risulterà a seguito dell'approvazione del regolamento basato sull'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1) si ritiene opportuno anticipare quanto possibile, rispetto al previsto termine del 2013, la presentazione da parte della Commissione europea del pertinente progetto di atto legislativo;

2) quanto ai contenuti del controllo parlamentare occorrerebbe distinguere un livello nazionale e un livello europeo:

2.a) per quanto riguarda il livello nazionale:

– i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol in sede europea dovrebbero essere individuati all'interno delle Commissioni permanenti competenti per il controllo sull'attività delle forze di polizia e di Europol;

– si dovrebbe prevedere un canale di comunicazione diretto – attraverso modalità che saranno successivamente stabilite – tra i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol in sede europea e:

a) l'Unità nazionale di cui all'articolo 8 della decisione Europol, istituita con il decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (ministero dell'Interno e del Tesoro) presso l'Ufficio del Vice Direttore della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale e che si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, dei Servizi nazionali di polizia competenti per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Reparto, Comando Generale della Guardia di Finanza – II Reparto, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Direzione Investigativa Antimafia, Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato);

b) il rappresentante italiano nel Consiglio di amministrazione (art. 37 decisione Europol);

c) l'Autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati (art. 33 decisione Europol);

d) le altre autorità nazionali eventualmente coinvolte, per casi specifici, nell'azione di Europol;

2.b) per quanto riguarda il livello europeo, si ritiene condivisibile l'opzione di fondo sostenuta dalla Commissione europea nel paragrafo 5.1. della Comunicazione in esame, con cui si prefigura l'istituzione di un *forum* misto permanente, di cui si ritiene possibile un'articolazione in concreto sulla base delle precisazioni seguenti:

– ogni parlamento nazionale dovrebbe rappresentato da almeno 6 membri, in modo tale che sia garantita la rappresentatività della delegazione con il coinvolgimento delle minoranze;

– il numero dei componenti del Parlamento europeo dovrebbe essere pari a un terzo del numero complessivo dei rappresentanti dei nazionali;

– le riunioni del *forum* misto permanente dovrebbero essere congiuntamente presiedute dal Parlamento nazionale del paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio e dal Parlamento europeo;

- il Segretariato del *forum* misto permanente dovrebbe essere assicurato da funzionari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dei paesi che fanno parte del trio presidenziale del Consiglio;
- il *forum* misto permanente dovrebbe riunirsi a Bruxelles nei locali del Parlamento europeo;
- il *forum* misto permanente dovrebbe riunirsi almeno una volta l'anno in occasione del dibattito sulle priorità della futura attività di Europol per l'anno successivo e sulla valutazione delle attività svolte nell'anno precedente. In tale contesto, ai fini dell'esercizio di un effettivo ed informato controllo parlamentare, il direttore di Europol e il presidente del Consiglio di amministrazione dovrebbero dare conto delle attività di cui sono responsabili innanzi al *forum*, illustrando le priorità di Europol per l'anno seguente e fornendo una relazione per le attività svolte nell'anno precedente;
- il *forum* misto permanente dovrebbe avere un'interazione regolare con le istituzioni e le agenzie dell'Unione competenti in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quali, a titolo di esempio, Eurojust, Frontex, il Comitato operativo per la sicurezza interna previsto dall'art. 71 del trattato sul funzionamento dell'Unione;
- il *forum* misto permanente dovrebbe essere connesso con la COSAC, eventualmente attraverso la previsione che uno dei membri della delegazione di ciascuna Camera nazionale e del Parlamento europeo faccia parte, altresì, della delegazione di ciascuna Camera nazionale e del Parlamento europeo alla COSAC.



**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 32 definitivo SOTTOPOSTO A PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2011) 32 definitivo,

considerato che esso prevede che venga disposto il trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (*Passenger Name Record*, PNR) dei voli internazionali da e verso gli Stati membri, nonché il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco;

considerato che i dati del codice di prenotazione potranno essere trattati solo al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, anche di natura transnazionale, come la tratta degli esseri umani e il traffico di stupefacenti;

rilevato che il 6 novembre 2007 la Commissione aveva già adottato una proposta di decisione-quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione nelle attività di contrasto [COM(2007) 654] e che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, tale proposta, all'epoca non ancora adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta;

considerato che l'attuale proposta si ispira alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del novembre 2008 adottata in sede consultiva sulla proposta di decisione-quadro e agli ultimi sviluppi delle discussioni, svolte nel 2009, nei gruppi di lavoro del Consiglio, nonché ai pareri del Garante europeo della protezione dei dati, del Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati e dell'Agenzia per i diritti fondamentali;

tenuto conto che l'Unione europea ha concluso con gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia alcuni accordi, che dovranno essere rinegoziati nel 2011, per il trasferimento dei dati PNR nell'ambito della lotta ai reati gravi di natura transnazionale e al terrorismo, applicabili esclusivamente al traffico aereo, che fanno obbligo ai vettori aerei che raccolgono i dati PNR dei passeggeri a fini commerciali di trasmetterli alle autorità competenti degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia;

ritenendo imprescindibile che venga sempre perseguito l'obiettivo generale di aumentare la sicurezza interna nell'Unione, in risposta alla minaccia rappresentata dai reati gravi e dal terrorismo e in considerazione dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne ai sensi della conven-

zione Schengen, e che vengano rispettati al contempo il diritto alla protezione dei dati personali e gli altri diritti fondamentali;

acquisito l'orientamento di massima del Garante per la protezione dei dati personali che, in data 8 marzo 2011, ha fatto pervenire alle Camere una nota nella quale ha evidenziato i principali profili problematici della proposta del 2007 – in parte ripresi dall'attuale proposta – e segnatamente: a) il fatto che venissero trattati dati ulteriori (dati PNR) rispetto a quelli già oggetto di trattamento in base alla direttiva 2004/82/CE, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (c.d. dati API), in assenza di elementi che dimostrino il «valore aggiunto» dei primi; b) l'assenza di analisi che giustifichi un sistema per la raccolta e la gestione di informazioni aggiuntive rispetto ai sistemi già vigenti in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo; c) il numero eccessivo dei dati che i vettori sono tenuti a trasmettere (19 categorie); d) la delicatezza delle informazioni contenute nei dati PNR, che consentono di effettuare un profilo del passeggero e delle sue preferenze;

tenuto conto che, successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza dell'8 giugno 2010, causa C-58/08, *Vodafone*, ha ricordato che «il principio di sussidiarietà è enunciato all'art. 5, secondo comma, CE, e concretizzato dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato, a termini del quale la Comunità interviene soltanto se e nei limiti in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, potendo essere dunque meglio realizzati, in considerazione delle dimensioni o degli effetti dell'azione prospettata, a livello comunitario. Detto protocollo stabilisce parimenti, al n. 5, gli orientamenti per accertare se tali requisiti siano soddisfatti» e che «per quanto attiene agli atti legislativi, detto protocollo precisa, ai nn. 6 e 7, che la Comunità legifera soltanto per quanto necessario e che le misure comunitarie dovrebbero lasciare il maggior spazio possibile alle decisioni nazionali, purché sia garantito lo scopo della misura e siano soddisfatte le prescrizioni del Trattato»;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli quanto al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, e quanto al merito della proposta, con i rilievi di seguito precisati.

La base giuridica prescelta dalla Commissione europea appare correttamente individuata: nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; nonché, nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, consentendo a tutti gli Stati membri di raccogliere, trattare e scambiare i dati PNR relativi ad una categoria predeterminata di reati, intende promuovere un'azione collettiva e coerente in modo da evitare potenziali lacune nella sicurezza interna dell'Unione europea – anche alla luce dell'eliminazione dei controlli alle frontiere interne conseguenti all'*acquis* di Schengen. In proposito – tenuto anche conto delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali sulla proposta del 2007 –, il valore aggiunto dell'iniziativa della Commissione può ravvisarsi in termini di maggiore assistenza apportata agli Stati membri nel verificare l'identità delle persone e i potenziali comportamenti suscettibili di essere inquadrati in fattispecie criminose. Ciò al fine della prevenzione e repressione dei gravi reati previsti e delle connesse attività di contrasto, ferma restando la tutela effettiva dei dati di carattere personale trattati nell'attività di raccolta ed uso dei dati PNR. In tal senso, l'attività di prevenzione e repressione dei reati che discende da un'analisi adeguata dei dati PNR – sicuramente considerevoli quanto al numero di categorie (19) di cui sono composti – può essere proficuamente effettuata, dimostrando in tal modo il valore aggiunto dell'iniziativa europea, solamente in quanto sia limitata ad un numero predeterminato e grave di reati. Le condotte dei reati di tratta degli esseri umani, traffico illecito di sostanze stupefacenti e terrorismo possono essere contrastate anche attraverso l'intercettazione di comportamenti commessi utilizzando gli spostamenti con i vettori aerei, di cui le tracce risultanti dai dati PNR possono costituire un valido supporto investigativo per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie.

In senso rafforzativo di quanto sopra affermato in riferimento al principio di sussidiarietà, va detto che la proposta appare, nel complesso, conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti, essendo in particolare ristretto il campo di applicazione a una serie di reati gravi specifici e prescrivendo che i dati PNR vengano conservati per un periodo massimo di cinque anni e che vengano resi anonimi dopo 30 giorni. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga il più limitato possibile e proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito, si invita a valutare l'effettiva necessità di trattare tutti i dati PNR elencati nell'allegato alla proposta. In particolare, appare particolarmente importante – ed in questo appare significativo quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali – che per ciascuna delle 19 categorie di dati PNR venga fornita un'adeguata motivazione circa la pertinenza dell'acquisizione del dato ai fini del contrasto degli specifici reati che la proposta mira a prevenire.

Nel merito, si sottolinea come la proposta imponga ai vettori aerei l'obbligo giuridico di fornire agli Stati membri dell'Unione i dati del codice di prenotazione elencati nell'allegato, ovvero dati che consentono alle autorità di contrasto di identificare anche persone «non note», ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le auto-

rità competenti procedano a ulteriori verifiche. A tale riguardo, a seguito della riunione del Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS) del 10 e 11 febbraio 2011, in cui la proposta è stata discussa dagli Stati membri, si invita a valutare con estrema attenzione e spirito critico la proposta – ivi formulata – volta ad estendere il campo di applicazione della direttiva anche all’acquisizione dei dati PNR dei voli interni all’Unione europea.

## **RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 541**

Onorevoli Senatori. – Le relazioni annuali della Corte dei conti dell'Unione europea sono state in passato solitamente oggetto di un incontro informale tra il membro italiano della Corte dei conti europea, Massimo Vari, e il Presidente del Senato. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i rapporti tra la Corte dei conti europea e i Parlamenti nazionali hanno acquisito una base giuridica, costituita dall'articolo 7 del Protocollo n. 1, sul ruolo dei Parlamenti nazionali, secondo cui la Corte dei conti trasmette, a titolo informativo, la sua relazione annuale ai Parlamenti nazionali, così come la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sulla base di questa nuova previsione normativa, si è svolto in Senato, lo scorso 27 ottobre 2010, un incontro informale delle Commissioni Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato con i membri della Corte dei conti europea. L'incontro è stato l'occasione per esprimere la volontà di entrambe le parti, non solo di dare seguito all'articolo 7 del Protocollo n. 1, procedendo all'esame parlamentare della relazione annuale della Corte, ma anche di instaurare – sulla base di questo – un effettivo «dialogo politico», concernente tutti gli aspetti di competenza della Corte stessa.

In particolare da parte dei membri della Corte, è stato evidenziato come l'articolo 317 del TFUE abbia rafforzato i compiti degli Stati membri, chiamati non più solo a cooperare con la Commissione europea per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria, ma ad essere «co-esecutori», insieme alla Commissione, del bilancio dell'Unione europea.

Il combinato disposto di queste due novità, comporta un maggiore coinvolgimento, a pieno titolo, dei Parlamenti nazionali, nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e quindi nel controllo sull'impiego dei fondi europei. In questo senso appare del tutto appropriata l'indagine conoscitiva che la 14<sup>a</sup> Commissione ha svolto nell'arco del 2008 e 2009 sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari, le cui risultanze sono state peraltro richiamate nell'ambito del seminario promosso dalla Corte dei conti italiana nel maggio scorso, nel quadro del programma Hercule II, cofinanziato dalla Commissione europea.

I membri della Corte dei conti hanno quindi chiesto ai parlamentari di esaminare la relazione annuale, al fine di rafforzare il Parlamento nella sua azione di indirizzo e controllo sull'utilizzo dei fondi europei secondo i principi di una sana gestione finanziaria. Essi hanno infatti considerato che, accanto agli interlocutori istituzionali della Corte, che sono il Parlamento europeo e del Consiglio, si affianchino anche i Parlamenti nazio-

nali, che in questo senso rappresentano un'ulteriore istanza di controllo sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, per la parte di competenza del Governo nazionale.

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in questo nuovo scenario, ha avviato l'esame della Relazione della Corte dei conti europea per il 2009, svolgendo un'ampia discussione, arricchita dall'audizione informale, in Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, del componente italiano della stessa Corte, Massimo Vari.

La Corte dei conti europea, come è noto, svolge il ruolo di revisore esterno del bilancio dell'Unione, controllando che i fondi comunitari siano correttamente contabilizzati, spesi conformemente alla normativa applicabile e che perseguano l'uso ottimale delle finanze dell'Unione europea.

In particolare, la Corte espleta tre diversi tipi di controlli: 1. l'*audit* finanziario, diretto ad accertare l'attendibilità dei conti riportati nei bilanci; 2. l'*audit* di conformità, concernente la regolarità delle operazioni effettuate dai centri di responsabilità della spesa e della riscossione; e 3. il controllo di gestione per verificare la corrispondenza dei conti rispetto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Il lavoro della Corte è quindi oggetto di una serie di documenti che sono: 1. la relazione annuale sul bilancio generale dell'Unione, che è trasmessa anche ai Parlamenti nazionali; 2. la relazione annuale sui Fondi europei di sviluppo, destinati alla cooperazione internazionale dell'Unione con i Paesi terzi; 3. le relazioni annuali specifiche concernenti le agenzie e gli organismi decentrati dell'Unione; 4. le relazioni speciali, «*ad hoc*», che espongono le risultanze di alcuni specifici *audit* di conformità e controlli di gestione; 5. i pareri relativi a disposizioni normative europee, nuove o modificate, aventi un impatto finanziario.

La relazione della Corte dei conti per il 2009 è composta di nove capitoli e due allegati. Il capitolo 1 traccia un quadro generale e sintetico delle principali risultanze dell'attività di *audit* svolto dalla Corte sull'attendibilità dei conti e sulla regolarità delle operazioni, nonché un'analisi della capacità dei sistemi di supervisione e di controllo – europei e nazionali – di attuare interventi correttivi.

Il capitolo 2 verte sulle entrate del bilancio UE, mentre i capitoli da 3 a 9 riguardano sette gruppi di settori di intervento che corrispondono in sostanza alle rubriche del quadro finanziario 2007-2013.

Il bilancio dell'Unione per il 2009 ammonta a 142,5 miliardi di euro. Le entrate derivano, per più del 72% dalle risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e per più dell'11% da quelle basate sull'IVA. In relazioni a tali entrate, l'Italia risulta essere il terzo maggiore contribuente, dopo la Germania e la Francia. Inoltre, quasi il 13% delle entrate dell'Unione derivano dai dazi doganali. Per quanto riguarda le spese, quasi il 44% sono utilizzate per la crescita sostenibile (competitività e coesione), mentre il 43% è destinato alla conservazione e gestione delle risorse naturali (PAC e ambiente).

La relazione della Corte suddivide le uscite nei seguenti settori di intervento: 1. la PAC; 2. la politica di coesione; 3. i settori della ricerca,

dell'energia e dei trasporti; 4. gli aiuti esterni, lo sviluppo e l'allargamento (quelle gravanti sul bilancio generale, mentre i Fondi specifici per la cooperazione internazionale sono oggetto di un'altra relazione annuale); 5. l'istruzione e la cittadinanza; 6. gli affari economici e finanziari; 7. le spese amministrative e varie.

Il primo allegato reca alcune note esplicative sul bilancio dell'Unione, mentre il secondo allegato è composto da un elenco delle «relazioni speciali» elaborate dalla Corte nel corso dell'ultimo anno. Gran parte di queste relazioni speciali contengono una valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari in settori specifici.

Formalmente, la parte essenziale della relazione è costituita dalla dichiarazione di affidabilità «DAS» (dal francese *Déclaration d'Assurance*), in cui la Corte certifica l'attendibilità dei conti annuali dell'Unione europea e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La dichiarazione è contenuta nel capitolo 1, in cui sono riportate anche le valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività dell'Unione.

Le valutazioni specifiche sono fondate principalmente sui risultati della verifica, da parte della Corte, dell'attendibilità dei conti e della regolarità delle operazioni, sulla valutazione dell'efficacia dei principali sistemi di supervisione e di controllo applicati per le entrate e le spese in causa, sull'esame dell'affidabilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione, nonché su una valutazione degli aspetti concernenti i recuperi e le rettifiche finanziarie.

La relazione della Corte è accompagnata puntualmente dalle osservazioni formulate dalla Commissione europea e riportate nella colonna di destra del testo.

Per quanto riguarda il primo settore, relativo all'attendibilità dei conti dell'Unione, la Corte ha provveduto ad acquisire elementi probatori sufficienti e adeguati per poter stabilire in quale misura le entrate, le spese, le attività e le passività siano state registrate adeguatamente e se i conti annuali offrano un'immagine fedele della situazione finanziaria al 31 dicembre 2009, nonché dei risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio concluso a tale data.

A tale riguardo, la Corte ha espresso un giudizio positivo, osservando tuttavia che devono ancora essere risolte le debolezze dei sistemi contabili di talune direzioni generali della Commissione, in particolare, la contabilità dei prefinanziamenti e la relativa separazione degli esercizi, nonché le fatture e le dichiarazioni di spesa.

Il secondo settore riguarda la verifica della regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 2009. Al tal fine la Corte ha provveduto a raccogliere elementi probatori sufficienti e adeguati, sulla base dei quali esprimere un giudizio sulla conformità delle operazioni, rispetto alle disposizioni normative o contrattuali applicabili, e sull'esattezza degli importi calcolati, nonché al fine di dare una valutazione dell'efficacia dei principali sistemi di supervisione e di controllo applicati per le entrate e le spese in causa.

Al riguardo, a giudizio della Corte, le entrate, gli impegni per tutti i gruppi di politiche alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, sono, sotto tutti gli aspetti, legittimi e regolari. Tuttavia, per quanto riguarda i gruppi di politiche «Agricoltura e risorse naturali», «Coesione», «Ricerca, energia e trasporti», «Aiuti esterni, sviluppo e allargamento» e «Istruzione e cittadinanza», secondo la Corte, i pagamenti sono inficiati da errori in misura rilevante. Inoltre, i sistemi di supervisione e controllo sono risultati solo parzialmente efficaci nel prevenire o individuare e correggere i rimborsi di spese sovradichiarate o non ammissibili. La Commissione europea e la Corte stessa, tuttavia, osservano che si tratta di dati che confermano una tendenza positiva rispetto agli anni precedenti, soprattutto per quanto riguarda il settore della Coesione.

Per quanto riguarda in particolare il settore dell'agricoltura, che costituisce il 48 per cento del bilancio europeo (56,3 miliardi di euro), il tasso di errore risulta essere lievemente aumentato rispetto all'anno precedente, e si attesta per il 2009 tra il 2 e il 5 per cento. Gran parte degli errori è dovuto alla dichiarazione di superfici in eccesso da parte dei beneficiari dei regimi di pagamento unico. Nel 2009, l'importo dei recuperi decretati dalla Commissione europea è stato di 600 milioni di euro, di cui 167 in capo all'Italia (27,8 per cento). Tuttavia, le somme effettivamente recuperate al bilancio europeo per il triennio 2007-2009 risulta inferiore al 10 per cento di quanto dovuto, mentre per l'Italia è pari all'1,6 per cento.

Per quanto riguarda il settore della coesione, che assorbe il 32 per cento del bilancio europeo (35,5 miliardi di euro), il tasso di errore continua ad attestarsi al di sopra della soglia del 5 per cento. Gli errori sono legati in gran parte a gravi inosservanze delle norme in materia di appalti pubblici e all'inclusione di spese non ammissibili al rimborso. In particolare, esiste un'elevata propensione all'errore nei cosiddetti «progetti stralciati», ovvero presentati al cofinanziamento in sostituzione di altri progetti ritenuti inammissibili, ma su cui non si è svolta un'accurata analisi ex ante della conformità. Secondo la Corte, circa un terzo degli errori avrebbe potuto essere individuato e corretto dagli Stati membri, prima di certificare la spesa alla Commissione. Nel periodo 2000-2009, l'importo dei recuperi decretati dalla Commissione europea è stato di 7,4 miliardi di euro, di cui 1,3 in capo all'Italia (17,6 per cento).

Il terzo settore concerne la verifica dell'attendibilità delle attestazioni dei responsabili della gestione presso la Commissione, in particolare le dichiarazioni dei direttori generali e le relazioni annuali di attività dei servizi della Commissione e le relative relazioni di sintesi, per valutare in quale misura esse forniscano una valutazione fedele della qualità della gestione finanziaria.

A tale riguardo la Corte ha constatato che le dichiarazioni dei direttori generali e le relazioni annuali di attività delle DG forniscono un'adeguata valutazione della gestione finanziaria per quel che riguarda la regolarità delle operazioni. Ha tuttavia espresso perplessità riguardo alle valutazioni fornite dall'Ufficio di cooperazione EuropeAid e a quelle della di-



reazione generale Agricoltura e risorse naturali, che riportano valutazioni solo parzialmente adeguate riguardo alla regolarità delle operazioni.

Infine, la Corte ha esaminato gli aspetti concernenti i recuperi e le rettifiche finanziarie. Nella gestione diretta dei fondi UE, la Commissione risulta aver provveduto a correggere gli errori e a recuperare pagamenti eccessivi o non dovuti. Tuttavia la maggior parte del bilancio UE, circa l'80 per cento, è eseguito in gestione concorrente con gli Stati membri, i quali sono i primi responsabili della regolarità delle spese dichiarate alla Commissione e quindi dell'individuazione e della correzione delle irregolarità. Nell'ambito di questa modalità di gestione, la Commissione è incaricata anche di assicurare che i sistemi istituiti dalle autorità nazionali siano efficaci e in caso contrario può imporre rettifiche finanziarie. A loro volta, gli Stati membri devono poi recuperare i pagamenti irregolari dal beneficiario.

Al riguardo, la Corte ha osservato come i dati sulla capacità correttiva dei sistemi di supervisione e controllo a livello degli Stati membri siano migliorati, pur non essendo ancora completi ed affidabili, in particolare nel settore della Coesione. Peraltro, per il periodo di programmazione 2007-2013, le disposizioni relative alle attività di controllo e di *audit*, nell'ambito della politica di coesione, sono state rafforzate e ciò dovrebbe migliorare ulteriormente i livelli di conformità della gestione e le procedure di recupero.

Durante l'esame della Relazione annuale della Corte è emersa inoltre la necessità che la concezione dei programmi di spesa, soprattutto da parte delle autorità nazionali e locali, a cui è demandato ormai l'80 per cento del bilancio dell'Unione europea, e la conseguente fase di controllo successivo sulla spesa, si ispirino non solo al criterio della regolarità e legittimità della spesa, ma soprattutto quello dell'efficacia degli interventi e del valore aggiunto che deve derivare dai programmi finanziati dall'Unione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 749 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 34)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 749 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad adeguare gli elenchi di prodotti figuranti nell'allegato alla decisione 2004/162/CE, fabbricati nei dipartimenti francesi d'oltremare, e per i quali la Francia è autorizzata, entro certi limiti, ad applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta «dazi di mare»;

considerato che i Paesi d'oltremare in questione – Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione – rientrano tra le «regioni ultraperiferiche» di cui all'articolo 349 del TFUE (tra cui figurano anche Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, Madera e le isole Canarie), in favore delle quali il Consiglio può stabilire modalità e condizioni di applicazione dei Trattati, al fine di compensare le loro difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo;

ricordato che con la decisione 89/688/CEE, relativa al regime doganale da applicare ai citati dipartimenti francesi d'oltremare, era stato ufficializzato il regime dei «dazi di mare» già esistente ed era stata conferita la facoltà alla Francia di prevedere esenzioni – parziali o totali – dal dazio, in favore delle produzioni locali;

ricordato inoltre che lo stesso regime doganale dei «dazi di mare» è stato riconfermato con la decisione 2004/162/CE, ed è stata introdotta una differenziazione nell'esenzione, distinguendo fra tre gruppi di prodotti provenienti da Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione, secondo l'elenco allegato alla decisione stessa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio

può adottare le misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, al fine di compensare i loro svantaggi strutturali socioeconomici;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad un mero aggiornamento dell'elenco dei prodotti ammessi all'esenzione, tenendo conto delle istanze presentate dalla Francia nel 2002 e nel 2003.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 759 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 35)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 759 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento intende allineare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007 alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che le modifiche apportate al regolamento vigente hanno finalità essenzialmente semplificative, una portata limitata e una natura puramente tecnica,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 834/2007 non comportano alcun elemento di novità per quanto attiene al bilanciamento tra le competenze dell'Unione e degli Stati membri;

la proposta di decisione risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire, limitandosi ad allineare al nuovo quadro delineato dal TFUE le competenze di esecuzione già attribuite alla Commissione dal regolamento vigente;

nel merito, si rileva come, già nel regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione disponesse di penetranti competenze di esecuzione, attinenti ad aspetti anche sostanziali della produzione normativa in tema di produzione biologica ed etichettatura dei rispettivi prodotti. Poiché tale impostazione è ribadita e rafforzata dal dispositivo della proposta modificativa, desta una qualche perplessità il fatto che, in questo come del resto in molti altri casi, l'esercizio della delega venga concesso senza limiti di tempo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 767 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 36)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 767 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad operare una rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1405/2006, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, nonché di allinearli alle nuove procedure di esecuzione e di delega di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, e di apportare ulteriori modifiche alla disciplina vigente;

ricordato che l'articolo 291 del TFUE prevede che l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, qualora sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione. A tal fine, l'articolo 291 rimanda ad un apposito regolamento che stabilisca le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tale regolamento è stato proposto il 9 marzo 2010 (COM(2010) 83) e su di esso la 14<sup>a</sup> Commissione ha approvato il 23 novembre 2010 una risoluzione (Doc. XVIII, n. 66). Il 14 febbraio 2010 è stato adottato in via definitiva dal Consiglio, a seguito di un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo, ed entrerà in vigore il 1° marzo 2011;

considerato, a tale riguardo, che alla predetta risoluzione della 14<sup>a</sup> Commissione, ha fatto seguito la risposta della Commissione europea del 17 febbraio 2011, in cui si menziona la negoziazione di un'intesa tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, «*al fine di pervenire ad un buon esercizio e a un efficace controllo dei poteri delegati*». «*L'intesa prevede segnatamente disposizioni in merito alla durata delle deleghe di potere e alla possibilità di prevederne la tacita estensione per un periodo determinato*», e che nella stessa risposta, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, nel determinare il limite temporale della delega, sia necessario «*conciliare la necessità di definire un quadro normativo per i poteri delegati e quella di garantire la continuità dell'esecuzione delle politiche dell'UE*» e che «*la delega di potere di durata indeterminata può essere considerata una misura che rende il quadro normativo più stabile ed efficace*»;

ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE, consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione euro-

pea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso. In relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;

considerato che la proposta di regolamento prevede di modificare la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1405/2006, per adeguare le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, al dettato dell'articolo 291 del TFUE e in particolare dell'emanando regolamento (COM(2010) 83) che disciplina la «procedura d'esame»;

considerato che la proposta di regolamento introduce nella disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1405/2006 numerose deleghe di potere alla Commissione europea per l'emanazione di atti non legislativi, integrativi della normativa sulla produzione agricola in questione, come ad esempio atti diretti a stabilire le condizioni di iscrizione degli operatori nel registro dei titoli e, ove necessario, ad imporre la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli (articolo 11, paragrafo 2), nonché ad adottare misure relative alla fissazione della procedura di adozione delle modifiche del programma (articolo 6, paragrafo 3), alle condizioni di trasformazione (articolo 13, paragrafo 3), alle condizioni di determinazione degli importi degli aiuti (articoli 15, paragrafo 4 e 18, paragrafo 4) ed alle sanzioni (articolo 14, paragrafo 2),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e possono determinare il grado di applicazione delle disposizioni relative alla politica di concorrenza;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa insiste nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, organicamente disciplinato dalla normativa europea;

in relazione al rispetto del principio di proporzionalità – e quindi di riflesso anche del principio di sussidiarietà – si rende necessaria una valutazione più approfondita, considerato l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non sempre facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali «elementi non essenziali» dell'atto legislativo, oltre alla consueta previsione dell'indeterminatezza della durata della delega;

si ritiene opportuno valutare l'eventualità che anche alle isole minori dell'Italia possa essere applicato un analogo specifico regime nel settore agricolo per rimediare alle difficoltà derivanti dalle loro caratteristiche di isolamento, lontananza, insularità e di ridotta superficie.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA****per la verifica dell'andamento generale dei prezzi  
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 9 marzo 2011

**33ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DIVINA**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Sambuco, Garante per la sorveglianza dei prezzi e capo del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, accompagnato dal dottor Massimo Greco, dirigente della Divisione 5ª monitoraggio prezzi – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, e dalla dottoressa Angela Creta, funzionario del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento controllo prezzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi**

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor SAMBUCCO illustra un documento scritto che consegna alla Commissione, soffermandosi sui nuovi scenari aperti dalla crisi globale, con particolare riferimento all'analisi delle politiche monetarie elaborate negli Stati Uniti dalla *Federal Reserve*. Nel contesto internazionale giudica verisimile il persistere di tensioni sui prezzi delle materie prime, con ricadute dirette e immediate anche in Italia: al riguardo reputa imprescindibile che il Governo italiano prosegua nella politica di rigore nella gestione dei conti pubblici e che, a livello internazionale, si provveda a delineare un modello di *governance* della finanza e, in ambito nazionale, ci si adoperi per accrescere l'efficienza e la competitività del sistema economico mediante interventi mirati e riforme strutturali per il funzionamento dei mercati.

Successivamente, dopo aver svolto un'analisi dell'andamento dell'inflazione in Italia e delle possibili misure di politica monetaria, sottopone alla Commissione alcuni elementi di riflessione sui principali settori economici, rinviando alla documentazione già consegnata per un'esposizione esaustiva. Dà in particolare conto della dinamica dei prezzi dei carburanti, segnalando il persistere del fenomeno del cosiddetto «stacco Italia» e svolgendo al contempo un'analisi del margine lordo. Illustra quindi una serie di interventi di impatto immediato a favore dei consumatori nel mercato dei carburanti, primo fra tutti la fissazione di un prezzo settimanale massimo.

Nell'analizzare la dinamica dei prezzi del settore bancario, all'interno del quale si riscontra ancora la necessità di realizzare una maggiore trasparenza e correttezza dell'informazione nei confronti del cliente, preannuncia l'intendimento di svolgere approfondimenti e verifiche sulle singole voci di costo a carico dei consumatori e di monitorare il rispetto degli obblighi normativi con specifico riferimento alle commissioni di massimo scoperto.

Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi dei generi alimentari, sofferma la propria esposizione sull'andamento in Italia dei prezzi al consumo del pane e della pasta.

Infine, in relazione al mercato dei prodotti farmaceutici, dà conto dei risultati ai quali è pervenuta un'indagine svolta in collaborazione con la



Guardia di Finanza e illustra quindi ulteriori proposte di riforma del settore finalizzate ad ampliare il livello di concorrenza e liberalizzazione.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore BUBBICO (*PD*) rileva che l'esposizione svolta conferma il quadro generale già noto alla Commissione, con specifico riguardo al persistere delle speculazioni internazionali sulle materie prime e sui carburanti e all'estrema complessità dell'attuale situazione dei mercati in Italia.

Al riguardo rimarca in termini critici che il Governo attualmente in carica non soltanto non ha proseguito né rafforzato le politiche di liberalizzazione avviate nella precedente legislatura, ma di contro ha introdotto – anche recentemente – una serie di misure di segno radicalmente opposto, come quelle afferenti al settore bancario in materia di anatocismo e di attenuazione dell'obbligo di automatica cancellazione dell'ipoteca in caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare. Lo scenario appena delineato conferma dunque la necessità di una maggiore tutela dei consumatori all'interno del settore bancario, ulteriormente rafforzata dalle recenti modifiche ai contratti di conto corrente, in base alle quali sono state introdotte specifiche commissioni sui prelievi allo sportello.

Stima altresì necessario un maggiore approfondimento sul settore dei carburanti, giacché le misure proposte dall'auditore, come la fissazione di un prezzo massimo settimanale dei combustibili, oltre a ispirarsi a una non condivisibile logica di stampo dirigistico, omettono di considerare un problema strutturale, come quello della persistente rigidità della filiera distributiva. In proposito osserva che un possibile disegno di riforma si potrebbe rinvenire nella separazione della proprietà degli impianti di distribuzione rispetto alle compagnie petrolifere e che occorre comunque individuare misure di maggiore apertura del mercato senza porre mano a interventi di tipo dirigistico.

Nella prospettiva di avviare nuovamente un reale percorso di liberalizzazione, l'oratore stima necessario potenziare la funzione di supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi nei confronti del Governo, al fine di sottoporgli organiche e coerenti proposte di riforma, da esso elaborate, senza limitarne l'operatività alle pur importanti attività di studio e di approfondimento già svolte. In tal modo le risorse umane e strumentali dedicate a tale struttura potranno essere ulteriormente valorizzate.

Il presidente DIVINA osserva che la modernizzazione dell'economia italiana e dei mercati dovrebbe essere un interesse e un obiettivo comune a tutti gli schieramenti politici, al di là dei vincoli di appartenenza, e che occorre comunque considerare che, nello scenario attuale, gli Stati nazionali sono chiamati a recuperare un maggiore potere di controllo delle regole nell'economia e nella finanza. Giudica pertanto pienamente condivisibile quanto osservato dall'auditore in merito al problema di una *governance* mondiale dell'economia, attesa la comune consapevolezza della necessità di elaborare un sistema di regole e di controlli a livello internazio-

nale. Ciò offrirebbe la possibilità di approntare misure più incisive rispetto al fenomeno delle speculazioni internazionali.

Concorda peraltro con i rilievi formulati dal senatore Bubbico a proposito del settore dei carburanti e ricorda al riguardo le varie misure proposte per accentuarne il grado di concorrenza e rendere più autonoma la gestione degli impianti di distribuzione.

In merito al settore bancario, richiama anche l'attenzione sulle diverse misure con le quali il legislatore ha cercato di assicurare trasparenza e competitività in relazione alla commissione di massimo scoperto e osserva che anche la recente introduzione di commissioni sui prelievi di contante sollecita l'attenzione del decisore politico.

Chiede infine di indicare gli eventuali effetti di un aumento del costo del denaro sui consumi in Italia.

Il dottor SAMBUCCO, nel replicare ai quesiti posti, giudica in larga parte condivisibili le considerazioni espresse dal senatore Bubbico, anche se ritiene doveroso porre in evidenza che il Garante per la sorveglianza dei prezzi è un organismo che esercita le proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza alcun aggravio di oneri per lo Stato.

Fornisce quindi una risposta sui possibili interventi di politica monetaria, ponendo a raffronto i diversi tipi di intervento adottati dalla *Federal Reserve* e dalla Banca centrale europea per fronteggiare l'ultima crisi economica. Stima oltre modo probabile che le banche centrali assumeranno misure di politica monetaria finalizzate a prevenire fenomeni di stagflazione. Per quanto riguarda l'Italia, sottolinea il duplice obiettivo di sostenere la ripresa economica e tenere sotto controllo l'inflazione: infatti un eventuale aumento dei tassi di interesse avrebbe ricadute dirette non solo sul debito pubblico ma anche sulle disponibilità economiche delle famiglie che hanno già chiesto o che dovranno chiedere l'erogazione di un prestito.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 9 marzo 2011

*Presidenza del vice presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza**  
**C. 2008/A Governo**

Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera  
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione avvia l’esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento intende istituire un apposito organo, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dotato delle prerogative di autonomia proprie delle Autorità indipendenti: tale organismo avrà, in particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all’articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. In ordine ai profili di diretto interesse della Commissione, segnala che l’articolo 3, comma 1, lettera g), prescrive che l’Autorità garante segnali alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute. Rileva che l’articolo 3, al comma 6, prevede forme di collaborazione dell’Autorità garante con i garanti regionali o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza. Segnala che il comma 8 del medesimo articolo assegna alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza il compito di promuovere l’adozione di linee comuni d’azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei di-

ritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Osserva che l'articolo 6 fa salve le competenze dei servizi territoriali con riferimento alle determinazioni dell'Autorità garante sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in esame ed auspica una tempestiva e piena attuazione del medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**

##### **S. 2472 Governo**

Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il testo in esame, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Osserva che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Segnala che, nella predetta data, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l'educazione civica ed ambientale. Fa notare che in occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali, la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea che l'articolo 2 intende assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato; i comuni sono tenuti a provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica. Osserva che l'articolo 3, facendo salve le disposizioni di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca un'ipotesi di esenzione dal pagamento della TOSAP, relativa alle aiuole già realizzate o da realizzare in spazi

adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari. Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disponendo che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni finalizzati a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. In tali ipotesi, osserva, i comuni possono inserire il nome o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. Segnala che la tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime talune riserve in merito ai contenuti dell'articolo 4. Ravvisa, al riguardo, l'opportunità di sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero reputa necessaria l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, si associa alle considerazioni del senatore Vaccari e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Nuove disposizioni in materia di aree protette**

##### **S. 1820**

Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustrando il testo in esame, riferisce che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, sulla classificazione delle aree naturali protette, stabilendo che i parchi nazionali sono costituiti, oltre che dalle aree terrestri, anche da eventuali estensioni a mare. Conseguentemente, osserva, le aree facenti parte dei parchi naturali regionali non prevedono più, accanto alle aree terrestri, eventuali «tratti di mare prospicienti la costa»; le aree marine rientrano pertanto nei parchi nazionali e non più in quelli regionali. Segnala che si demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la riclassificazione delle aree protette marine già istituite in

riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Si prevede, sottolinea, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni, avvia, ove siano state istituite aree protette regionali con estensione a mare, l'iter istitutivo di riserve marine da affidare prioritariamente in gestione alle Regioni o agli enti locali da esse delegati. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che in ordine all'istituzione delle aree protette marine prevede che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano sentiti le regioni, le province, i comuni interessati e la Conferenza unificata. Illustra quindi la disciplina relativa all'uso del demanio marittimo. Rileva che l'articolo 4 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, apportando modifiche alla disciplina di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine. Osserva che l'affidamento ai consorzi della gestione dell'area protetta avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti gli enti locali e le regioni; gli obblighi dei consorzi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione sono definiti dallo stesso Ministero con apposita convenzione. Riferisce quindi che l'articolo 5 prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma triennale per le aree marine protette. Il programma triennale, osserva, fornirà indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi, le attribuzioni economico-finanziarie e i risultati della gestione delle aree marine protette. Rileva che si attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di revocare l'affidamento in gestione delle aree, in caso di comprovate inadempienze o irregolarità da parte del gestore. Ravvisa l'opportunità che il decreto del Presidente della Repubblica inerente alla riclassificazione delle aree protette marine istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare, sia adottato in esito ad una procedura che assicuri il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate. Reputa altresì necessario che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo delle aree protette marine di cui all'articolo 3 sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata e che la disciplina dell'uso del demanio marittimo sia conforme alla ripartizione di competenze, in materia, fra Stato, regioni ed enti locali. Ritiene inoltre opportuno che, all'articolo 5, la revoca dell'affidamento in gestione delle aree marine protette richieda i pareri delle regioni e degli enti locali interessati, in analogia a quanto previsto per il decreto di affidamento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dal relatore, avanza la richiesta che le medesime siano trasformate in condizioni da apporre alla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, accede alla richiesta avanzata dal senatore Vaccari e formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

ALLEGATO 1

**Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza  
(C. 2008/A Governo)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2008, in corso di esame presso le commissioni riunite I e XII della Camera, recante «Istituzione dell'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;

rilevato che il provvedimento attiene a profili di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), nonché nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale», di cui alla lettera *m*) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;

considerato che all'articolo 3, comma 6, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza; preso atto altresì delle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo, che assegna alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il compito di promuovere l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 2

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (S. 2472 Governo)**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2472, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante nuove disposizioni in materia di aree protette;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 4, se non sia opportuno sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero se non sia opportuno prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

ALLEGATO 3

**Nuove disposizioni in materia di aree protette (S. 1820)**

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1820, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante nuove disposizioni in materia di aree protette;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, sia previsto che il decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inerente alla riclassificazione delle aree protette marine istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare, sia adottato in esito ad una procedura che assicuri il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate;

2) sia previsto che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo delle aree protette marine di cui all'articolo 3 sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata, in luogo del mero parere ivi previsto;

3) all'articolo 3, sia altresì stabilito che la disciplina dell'uso del demanio marittimo sia conforme alla ripartizione di competenze, in materia, fra Stato, regioni ed enti locali;

4) all'articolo 5, sia precisato che la revoca dell'affidamento in gestione delle aree marine protette richieda i pareri delle regioni e degli enti locali interessati, in analogia a quanto previsto per il decreto di affidamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 9 marzo 2011

**74ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il deputato BELTRANDI (*PD*) comunica di aver depositato presso l'Ufficio di segreteria le firme per un appello alla Commissione a favore della libertà di informazione.

Invita altresì l'Ufficio di Presidenza a valutare l'ipotesi di dar corso ad un'audizione del Presidente dell'Agcom in materia di pluralismo, considerando come tale organo sia coinvolto nelle fasi di applicazione di un Atto di indirizzo in tale materia.

IL PRESIDENTE ne prende atto, ritenendo eventualmente opportuno che il confronto con il presidente Calabrò avvenga in via informale.

Circa la raccolta di firme, ritiene che esse rappresentino il segnale di come la vicenda sia all'attenzione del Paese.

*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA***Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni**

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il PRESIDENTE, auspicando che si possano raggiungere punti di incontro, con una partecipazione dialettica e l'eventuale proposta di emendamenti, al fine di improntare il dibattito al confronto democratico, che deve sempre presiedere ai lavori della Commissione, anche in relazione all'adempimento del ruolo istituzionale da svolgere, chiede al senatore Butti se intenda integrare la relazione già svolta con particolare riferimento ai punti meritevoli di maggior approfondimento.

Ringraziando il Presidente per il ruolo di mediazione svolto, il senatore BUTTI (*PdL*), relatore, rileva come lo schema da lui predisposto resti aperto a proposte di modifica. In tale ottica, ad esempio, resta importante il concetto dell'alternanza, al fine di garantire la neutralità del servizio pubblico, pur potendosi immaginare dizioni, formule o cadenze alternative, trattandosi di un concetto praticabile da diversi punti di vista. Auspicando quindi un confronto sereno e costruttivo, nel rispetto delle reciproche posizioni, si riserva di valutare eventuali segnali provenienti dal dibattito in corso.

Ritenendo preliminarmente discutibili le premesse dello schema predisposto dal senatore Butti, il deputato CARRA (*UdC*) esprime numerose e puntuali osservazioni in relazione a vari punti dello stesso, evidenziando come alcune proposte corrispondano a compiti già svolti dalla RAI o siano di difficile comprensione. In particolare, ritiene sia stato sottovalutato il senso del messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Ciampi in tema di pluralismo, che abbia già registrato degli insuccessi l'esperimento del doppio conduttore, che la trattazione delle vicende giudiziarie non deve paradossalmente tradursi in programmi a sostegno della difesa di soggetti rinviati a giudizio e che sia assolutamente fuori luogo il dettaglio descrittivo delle modalità di effettuazione delle riprese previsto al punto 12. Rispondendo infine ad un'interruzione del PRESIDENTE, che ritiene opportuno lo svolgimento di interventi generali e non di critiche punto per punto, da rimandare alla fase di illustrazione degli emendamenti, l'oratore valuta non emendabile il documento in questione. Pertanto, considerando anche il rischio di perdita di autorevolezza della Commissione, la discussione va svolta in profondità, laddove la fretta non consentirebbe di produrre nulla di serio.

Il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*), valutando utile lo svolgimento di una discussione aperta, osserva come i principi su cui si discute

siano in gran parte già previsti dalle cosiddette leggi di sistema, nonché dal Contratto di servizio e dalle delibere e dai codici vigenti. Lo schema proposto dal senatore Butti sembra però avere un obiettivo politico di «riequilibrio», senza considerare che i maggiori condizionamenti non sono determinati dai programmi di approfondimento, quanto dai TG, dai programmi pomeridiani e dall'intrattenimento. Non sembra quindi avere riscontro una particolare esigenza di riequilibrio, anche considerando come da quasi dieci anni i vertici della RAI siano caratterizzati da maggioranze di centro-destra, nonché come il Presidente del Consiglio rappresenti in questo Paese il monopolista della televisione commerciale. Lo scopo della proposta appare quindi la necessità di concentrarsi sulle «voci dissonanti», presenti peraltro in video solo per decisioni della magistratura. Ciò che preoccupa di tali proposte sono soprattutto gli effetti collaterali circa i rapporti con la RAI della Commissione e, più in generale, del mondo della politica. Circa il concetto dell'alternanza, sembra estremamente grave che l'appartenenza politica di un giornalista o un conduttore diventi qualcosa di accettato e anzi formalizzato. Non convincono poi il principio della rappresentanza proporzionale delle forze politiche a dispetto della importanza della notizia, il discorso sulle inquadrature o sulle presenze in studio, maggiormente riferibile ai confronti, il contraddittorio anche eventualmente nei programmi ad ospite unico, la richiesta non conoscibilità dei testi delle intercettazioni telefoniche, anche in difformità da quanto previsto dalle norme, ed infine il fatto che tutto questo preveda l'unica eccezione dei telegiornali. Auspicando quindi che la maggioranza rinunci a portare avanti questo complesso di proposte, la cui attivazione aggraverebbe in modo pesante il rapporto tra la RAI e la politica, ritiene possibile dedicare l'Atto di indirizzo ad un invito al rispetto delle norme e a moltiplicare le voci, soprattutto nelle fasi di maggiore dibattito politico.

Il senatore GASPARRI (*PdL*) considerando che questa ulteriore fase di approfondimento potrà portare all'assunzione di decisioni, condivide l'impianto e la sostanza della proposta Butti, rammaricandosi per alcune posizioni pregiudiziali e per le rappresentazioni poco veritiere di tale documento cui si è assistito recentemente. Nel dettaglio, ricorda come la doppia conduzione sia qualcosa da studiare e sperimentare, non da applicare immediatamente, mentre la ricchezza di opinionisti è uno schema già utilizzato. Appare poi assolutamente condivisibile il contenuto del punto 19, circa l'interruzione temporale tra l'assunzione di mandati elettorali e l'esercizio della professione giornalistica, così come la previsione di un utilizzo adeguato dell'editoriale, anche in considerazione dei precedenti e dell'esistenza di direttori che conducono i telegiornali. La proposta di alternanza, che può essere approfondita anche in relazione alle variazioni del palinsesto da parte della RAI, punta infine alla valorizzazione delle diverse opinioni.

Ritenendo inevitabile un approfondimento dei vari punti, il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che il pluralismo nella televisione sia tema molto più vasto della semplice considerazione dei settori dell'informazione, dell'approfondimento e dell'intrattenimento, coinvolgendo spazi di molto più difficile regolamentazione. Peraltro, occorre considerare come lo squilibrio all'origine del sistema sia nel senso esattamente opposto da quello considerato dalla maggioranza, dato il ruolo esercitato nella gestione dei mezzi di informazione da parte del Presidente del Consiglio.

Un confronto possibile sul testo proposto dal senatore Butti richiederebbe l'eliminazione di vari punti che in realtà lo sostanziano, laddove si parla di contraddittorio in alcune situazioni non tenendo conto della prevaricazione costante di altre, con la «irruzione» telefonica del *premier* nelle varie trasmissioni; oppure laddove si fa riferimento alla proporzionalità del consenso per determinare le presenze in televisione. Altrettanto improprie sembrano le indicazioni tecniche contenute nel punto 12, mentre desta perplessità il riferimento alla «spettacolarizzazione delle depravazioni e delle oscenità» di cui al punto 15. Circa la proposta alternanza, si dovrebbe considerare non solo la fascia oraria di una trasmissione, ma anche la quantità di puntate settimanali. Infine, il tentativo di sollevare l'azienda da responsabilità civili o penali di cui al punto 17 lascia pensare che ai giornalisti di inchiesta potrebbe essere tolto qualunque tipo di tutela.

Considerando come il dibattito esterno abbia determinato alcune opportune modifiche del testo proposto, il senatore VITA (*PD*) ritiene però opportuno si prenda atto della necessità di una riformulazione sostanziale, dato il carattere censorio di alcune disposizioni. La Commissione non può entrare in contrasto con il gestore di servizio pubblico, pena il rischio dell'inapplicabilità o della forzatura di *format* sperimentali. Appaiono inopportune le specifiche indicazioni di cui al punto 12. In sostanza, o è possibile ricominciare costruttivamente il confronto, con una disponibilità maggiore del relatore Butti, oppure si potrebbe dar vita al rischio di stravolgere lo stesso ruolo e le intenzioni iniziali della Commissione. Gli Atti di indirizzo infatti dovevano rappresentare lo strumento per i miglioramenti qualitativi da assegnare al servizio pubblico, non contenere norme di dettaglio. Peraltro, il testo si sovrappone anche all'ambito considerato dalle prossime delibere elettorali, con le cui norme potrebbe confliggere in modo esasperato. In tal senso, sarebbe anche opportuno decidere la tempistica per l'esame della delibera elettorale per le prossime consultazioni amministrative.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*) evidenzia l'apertura ai possibili contributi dimostrata dal senatore Butti, pur nella salvaguardia dei principi ispiratori dello schema proposto. Si è invece assistito ad una pregiudiziale demolizione del testo punto per punto, anche ricorrendo ad inesattezze, il che dimostra una volontà ostruzionistica. La disponibilità della maggioranza andrebbe forse verificata attraverso la predisposizione di concrete

proposte emendative, considerando come un Atto di indirizzo non possa essere però troppo generico, anche perchè non sia disatteso dalla RAI. L'aumento delle voci ha lo scopo di valorizzare la posizione della politica rispetto al protagonismo dei conduttori. È quindi auspicabile che la Commissione decida di procedere al confronto sul testo proposto dal relatore Butti.

Consapevole che il terreno del confronto fosse difficile, data anche la perdita di importanza della politica in ambito televisivo, il senatore MORRI (PD), relatore, ritiene inopportuna la riproposizione di vecchi schemi forse anche a scopo censorio, soprattutto laddove si configura l'intenzione della politica di intervenire esageratamente nella gestione della RAI e della sua programmazione. Mentre i giornalisti devono fare il proprio mestiere, l'aumento di programmi di inchiesta non aiuterebbe a dar vita ad una televisione più aderente alla realtà, nè a far rispettare i molteplici contenuti del Contratto di servizio; un Atto di indirizzo derivante solo dalla conflittualità sarebbe invece del tutto inapplicabile. Si riserva infine di predisporre concreti emendamenti sperando in un confronto sereno sul testo del collega Butti.

Valutando apprezzabile il riferimento alla necessità di considerare la globalità della comunicazione, tema che andrebbe comunque trattato da specifico atto di indirizzo, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione ai calendari delle due Assemblee, la seduta, già convocata per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle 16,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 9 marzo 2011

*Presidenza del Presidente*  
Giorgio JANNONE

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,05.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 9 marzo 2011

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della giunta della regione Puglia, on. Nichi Vendola, accompagnato dall'assessore all'ambiente della regione Puglia, dottor Lorenzo Nicastro.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il deputato Pietro FRANZOSO (*PdL*).

Nichi VENDOLA, *presidente della giunta della regione Puglia*, svolge una relazione.

Lorenzo NICASTRO, *assessore all'ambiente della regione Puglia*, svolge una relazione, fornendo risposte ad alcune domande formulate nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 2 febbraio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Pietro FRANZOSO (*PdL*), i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*), Gennaro

CORONELLA (*PdL*) e i deputati Raffaele VOLPI (*LNP*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Lorenzo NICASTRO, *assessore all'ambiente della regione Puglia*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerato che i lavori presso l'Assemblea del Senato della Repubblica sono prossimi alla ripresa e che le questioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con il presidente Vendola, che l'assessore Nicastro completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Vendola e l'assessore Nicastro per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ESAME DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 9 marzo 2011

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### **Audizione del Ministro dell'interno**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'Interno, onorevole Roberto MARONI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal senatore PASSONI (PD) e dai deputati REGUZZONI (*Lega Nord Padania*) e ROSATO (PD).

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti l'organizzazione e il calendario dei lavori, sulle quali interviene il deputato ROSATO (PD).

*La seduta termina alle ore 10,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 9 marzo 2011

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317)**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) nel consegnare alla Commissione un documento contenente le proposte di modifica allo schema di decreto predisposte dal gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato*), illustrate nella giornata di ieri, preannuncia che entro la seduta di domani trasmetterà, sulla base di tale documento, alcune conseguenti proposte emendative al testo del provvedimento, affinché possano essere riportate nel resoconto di seduta.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*) comunica di aver già avviato un confronto informale con l'altro relatore Boccia, con il quale concorda sulla opportunità di costruire un percorso il più possibile condiviso, al fine di predisporre una relazione che per una gran parte possa essere comune, anche attraverso il costante confronto con il Governo.

Ritiene che il percorso sia assai complesso, vista la centralità che il provvedimento sul federalismo regionale assume soprattutto per la ricaduta territoriale e, sebbene il documento depositato dal gruppo del PD abbia in

alcuni casi una impostazione alternativa al testo, i relatori cercheranno comunque di trovare punti di raccordo. Auspicando che nella formulazione del parere l'eventuale parte non condivisa sia limitata al minimo, osserva come, in tale prospettiva, la scadenza dell'11 marzo appaia eccessivamente ravvicinata e, pertanto, si renda necessario richiederne la proroga.

Poiché in ogni caso occorre evitare che il calendario dei lavori ne risulti stravolto, anche in considerazione dei tempi di esame dello schema di decreto sugli interventi speciali già assegnato, riterrebbe necessario che la Commissione debba comunque pervenire all'espressione del parere nel più breve tempo possibile.

Considerato inoltre che questo provvedimento rappresenta il nucleo centrale del federalismo fiscale, auspica che il prosieguo e l'esito finale dell'esame non siano oggetto di posizioni opportunistiche da parte di qualsiasi parte politica.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base delle questioni poste dal relatore Corsaro ritiene opportuno, qualora non vi siano obiezioni, sospendere brevemente la seduta per procedere ora, anziché, come programmato, al termine della stessa, allo svolgimento dell'ufficio di Presidenza.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,30.*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto deciso dall'ufficio di presidenza, al termine della seduta chiederà alla Commissione di deliberare in ordine alla richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere sul provvedimento, attualmente fissato alla data dell'11 marzo 2011.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*) sottolinea la necessità di consentire una congrua proroga dei tempi per l'esame dello schema di decreto relativo al federalismo regionale, rammenta le forti ricadute che sul medesimo può presentare il decreto legislativo sul federalismo municipale già approvato – in merito al quale peraltro mantiene le proprie riserve – e la conseguente necessità di considerare entrambi i provvedimenti in un quadro unitario.

Per tale motivo, una prima premessa riguarda la strategia complessiva delle riforme da approvare, considerato che – a suo avviso – il federalismo fiscale sembra procedere senza un efficace coordinamento con altri due fondamentali pilastri: l'annunciata riforma fiscale, da una parte, ed il codice delle autonomie per l'attribuzione delle competenze agli enti territoriali, dall'altra.

Nel segnalare che tra le fonti di finanziamento delle regioni il decreto in esame fa riferimento prevalentemente all'Irpef, mediante lo strumento delle addizionali, segnala come queste troverebbero alcune difficoltà applicative qualora non si tenga conto della preannunciata riforma fiscale da parte del Governo, che potrebbe intervenire sul quadro fiscale compless-

sivo, modificando la struttura dell'imposta cui fanno riferimento le suddette addizionali.

In secondo luogo, atteso che la quota più rilevante delle risorse interessate dal decreto in esame sia quella relativa al settore sanitario, evidenzia come, allo scopo di arrivare, se possibile, ad un testo condiviso, sia necessario risolvere il passaggio dai costi storici ai costi *standard*, finalizzato a ridurre gli incrementi di spesa.

In proposito paventa il rischio, come già sostenuto durante la discussione sul federalismo municipale, che l'attribuzione alle autonomie territoriali della facoltà di incrementare la tassazione possa dar luogo ad un aumento della pressione fiscale complessiva in capo al contribuente-cittadino, il quale, tuttavia, prima ancora di sapere a quale ente – centrale o territoriale – versare i tributi, è interessato a conoscere l'effettiva entità degli stessi.

Nel sostenere come non sia indifferente perseguire la parità dei saldi finanziari mediante una diminuzione della spesa ovvero mediante un incremento della tassazione, rimarca che il vero obiettivo del federalismo fiscale sia per l'appunto ridurre la spesa pubblica, piuttosto che attribuire la potestà normativa fiscale agli enti decentrati e garantirne le fonti di entrata.

Per tale ragione chiede una più attenta valutazione del decreto da parte del Governo, con specifico riferimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni cui è collegato il fondo perequativo, che rappresenta un punto cardine del provvedimento.

In terzo luogo, osserva come a suo avviso sia più corretto affidare ad un quadro normativo complessivo di riforma fiscale, piuttosto che ad un decreto di attuazione della delega, l'attribuzione della facoltà delle regioni di ridurre o azzerare l'Irap ovvero di concedere detrazioni dell'Irpef alle famiglie.

Come ultimo punto, in ordine al settore della sanità, si dice contrario a qualunque metodo di individuazione dei costi standard agganciati ai costi medi rilevati nelle regioni di riferimento, paventando il rischio che ciò comporti di fatto una cristallizzazione degli attuali livelli di spesa, il cui dimensionamento verrebbe rinviato per un periodo eccessivamente lungo; al fine di evitare tale situazione, ritiene necessario che, considerata la spesa storica ed i relativi incrementi registrati in un determinato periodo di tempo, tra i dati da considerare vada ricompresa anche la varianza all'interno delle singole voci di spesa. Al riguardo propone di fare riferimento non alla media della spesa riscontrata nelle regioni di riferimento, ma di utilizzare come *benchmark* il valore minimo di spesa all'interno della varianza registrata, applicando successivamente a tale valore alcuni parametri di adeguamento che tengano anche conto di particolari condizioni che possono riscontrarsi nell'erogazione dei servizi.

Ritiene, conclusivamente, che l'obiettivo dei nuovi criteri di governo finanziario del settore sanitario debba essere costituito dal controllo della spesa, mentre invece lo schema di decreto sembra prevalentemente orien-

tato sul versante della copertura della spesa stessa, mediante una più ampia articolazione di fonti di entrata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in riferimento a quanto illustrato dal senatore Baldassarri sulla questione della definizione dei costi standard, deve osservare che al momento sia da parte dei colleghi finora intervenuti sia da parte dei numerosi esperti ascoltati dalla Commissione è sempre stata fornita una accurata ricostruzione dell'evoluzione della spesa sanitaria, ma non sono emerse, a proprio avviso, indicazioni significative in ordine ad una concreta metodologia che consenta di pervenire alla determinazione di tali costi; né in tal senso ritiene soddisfacente il criterio indicato nello schema di decreto, imperniato sulla scelta delle regioni di riferimento, che non appare adeguato alla necessità di tener conto delle complessità economiche e sociali del Paese. Ritiene pertanto che su tale questione occorrerebbero ulteriori approfondimenti.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) sottolinea preliminarmente che una valutazione complessiva del provvedimento dovrebbe prendere le mosse da due esigenze, ossia dalla considerazione degli elementi di coerenza che legano i decreti finora approvati con quello all'esame della Commissione e dalla reale portata innovativa delle norme da essi recate. A tale proposito, nel concordare con quanto richiamato dal collega Baldassarri circa la necessità di un coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e la realizzazione di una riforma fiscale, ricorda come la riforma fiscale del 1972, con la quale veniva attribuito allo Stato la principale imposta, e alle regioni una certa autonomia basata essenzialmente sull'Ilor, non abbia poi avuto, per questo ultimo aspetto, il seguito allora prefigurato. Nell'attuale processo di ridisegno dell'assetto finanziario regionale e locale, in coerenza con l'impianto del titolo V della Costituzione, viene cancellato lo strumento dei trasferimenti statali con lo scopo di perseguire una maggiore autonomia fiscale e conseguentemente una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo sub centrali. Precisa che tale corrispondenza non è sempre vera, reputa che l'attribuzione dell'autonomia fiscale sotto forma di manovrabilità delle aliquote dell'addizionale Irpef e dell'Irap risponde esclusivamente all'esigenza di compensare le regioni dal venir meno delle risorse dei trasferimenti statali, senza alcun collegamento diretto in termini di maggiore responsabilizzazione degli amministratori.

In merito poi alla questione della manovrabilità dell'Irap, premesso che il tema della competitività tra regioni risulta, a proprio avviso, insito nella maggiore autonomia fiscale a queste attribuita, ritiene che l'azzeramento di tale imposta possa essere concretamente conseguito solo in un numero limitato di regioni del Nord, con un conseguente spostamento delle possibilità di impiego delle risorse, accentuando il fenomeno dell'immigrazione e il carattere duale dell'economia del Paese.

Con riferimento al coordinamento tra il decreto sulla fiscalità municipale e il provvedimento in esame, richiama inoltre l'esigenza di un chia-

rimento politico su quale sia il disegno strategico del Governo circa l'impostazione che si vuole dare all'assetto finanziario degli enti locali da un lato e quello delle regioni dall'altro, dal momento che per i primi si è intrapreso un percorso metodologico per la quantificazione dei costi e fabbisogni standard mediante un procedimento di tipo analitico, mentre nel caso delle regioni si è capovolta l'impostazione rinunciando apparentemente ad una loro definizione.

Inoltre, relativamente alla definizione dei costi e fabbisogni *standard* in sanità, ritiene che l'assenza di effetti diretti sul settore confermino il carattere rigido della spesa sanitaria, rigidità peraltro dimostrata dai cospicui *deficit* dei bilanci regionali che si sono verificati per finanziare le prestazioni sanitarie in presenza di una costante sottostima delle risorse destinate ai Lea.

Avverte, infine, contro il rischio di un approccio astratto, che a suo avviso caratterizza lo schema in esame, finalizzato a riordinare la spesa attraverso la responsabilizzazione degli amministratori, ritenendo, al contrario, indispensabile recuperare il pragmatismo necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario**

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, avverte che sulla base di quanto emerso nel corso dell'ufficio di presidenza svolto nell'odierna giornata, che ha stabilito di concludere i lavori sul provvedimento entro la giornata del prossimo 23 marzo, ritiene necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede pertanto alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 15,15.



ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317)**

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO  
PRESENTATE DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La nostra valutazione è che l'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale continua a procedere per compartimenti stagni, i quali non comunicano tra loro, senza una cornice unitaria che faccia da collante.

Lo schema di decreto legislativo relativo al fisco regionale e provinciale e ai costi e fabbisogni *standard* in sanità nasce dentro questo contesto monco e distorto, nonostante l'intesa sancita in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 che modifica in positivo il testo originario. Molte parti fondamentali della legge risultano ancora non attuate. Lo schema di decreto è condizionato anche dal precedente decreto legislativo, quello sul fisco municipale, respinto in Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, per il quale il Governo è stato costretto ad attivare la procedura di comunicazioni alle Camere prevista dalla legge.

La mancanza di qualunque forma di coordinamento tra i due decreti legislativi è già un limite molto grave.

Vi è poi un altro difetto fondamentale. Il testo dello schema di decreto legislativo non tiene conto, al pari degli altri atti proposti dal Governo, del legame fra i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni *standard* nei servizi essenziali erogati da Regioni ed enti locali. È un grande buco nero nell'attuazione della legge n. 42, poiché rende impossibile definire le modalità di finanziamento per settori di importanza strategica, come l'assistenza, la non autosufficienza, l'istruzione, il diritto allo studio, il trasporto pubblico locale, le funzioni fondamentali di comuni e province.

Il testo non tiene neanche conto, sempre seguendo in ciò l'errore originario di tutti gli atti finora proposti dal Governo, dei meccanismi dinamici di adeguamento e di aggiustamento del «*welfare* locale» contenuti nella legge n. 42 e nella legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica (coordinamento dinamico fra finanza locale e finanza centrale, obiettivi di servizio, patto di convergenza, adeguamento a costi e fabbisogni *standard*, ecc.).

Lo schema di decreto legislativo non affronta il vero «cuore» della legge n. 42, e cioè come ottenere più efficienza nell'erogazione dei ser-

vizi, attraverso il metodo dei costi *standard*, come ottenere più efficacia, attraverso il metodo dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio, e come gestire dinamicamente il rapporto fra efficienza ed efficacia, attraverso l'utilizzo, ad esempio, dei risparmi derivanti dai costi *standard* per migliorare le prestazioni nei settori e/o nei territori dove i servizi sono sottodimensionati.

Si tratta di una mancanza che ha ricadute operative rilevanti e concrete, che rendono impossibile l'attuazione di quanto previsto nella legge n. 42. Un solo esempio: poiché nella legge delega i meccanismi di finanziamento sono differenti a seconda che i servizi siano «essenziali» o «non essenziali», è cruciale conoscere la ripartizione fra le due categorie degli attuali trasferimenti erariali alle Regioni. Questa ripartizione, invece, è tuttora sconosciuta. E ciò ha effetti negativi sui meccanismi di finanziamento e sui fondi perequativi, e a questo le nostre proposte cercano di porre rimedio.

Il Parlamento viene sostanzialmente chiamato ad esaminare lo schema di decreto legislativo al buio. Non sappiamo se si tratta di fiscalizzare trasferimenti per 6,4 miliardi circa, come quantificato dalla COPAFF con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, o per meno di 2 miliardi, considerando i 4,5 miliardi di tagli del decreto legge n. 78 del 2010 e l'esclusione dei trasferimenti in conto capitale. Non sappiamo inoltre in che misura i capitoli dei trasferimenti che si andranno a fiscalizzare sono attualmente destinati a funzioni LEP o non LEP, né è nota la distribuzione territoriale delle risorse che saranno oggetto di sostituzione con l'addizionale IRPEF.

Se queste informazioni di base non si possono avere allo stato attuale, sarà necessario almeno prevedere che il DPCM che individuerà i trasferimenti da sopprimere sia corredato di una apposita relazione tecnico-illustrativa la quale deve contenere le informazioni sopra menzionate (ricognizione puntuale dei trasferimenti di parte corrente oggetto di soppressione, relativa classificazione tra finanziamenti a funzioni LEP e non LEP e relativa distribuzione territoriale) fornendo altresì elementi informativi sui trasferimenti di parte capitale aventi carattere di generalità e permanenza che potrebbero essere oggetto di fiscalizzazione in una seconda fase di implementazione della riforma. Il DPCM, corredato di relazione, deve essere sottoposto, prima della sua emanazione, all'esame degli appositi organi parlamentari, inclusa la Commissione per il federalismo fiscale.

Questo contesto risulta ulteriormente aggravato a causa degli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Il decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122, toglie alle Regioni e agli enti locali quasi 7 miliardi nel 2011 e quasi 10 a partire dal 2012, stabilendo peraltro che l'asticella sarà riportata al livello iniziale in occasione dell'attuazione del federalismo (art. 14, comma 2, ultimo periodo). Ciò non sta avvenendo, e si tratta di una inadempienza grave del dettato di legge, in quanto senza queste risorse le Regioni, ad esempio, si trovano nella impossibilità di finanziare gran parte delle loro competenze ulteriori rispetto alla sanità.

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha anche denunciato di recente il mancato rispetto da parte del Governo dell'accordo del 16 dicembre scorso, che riguarda in modo particolare il finanziamento del trasporto pubblico locale per il 2011. È necessario che il Governo dia immediata attuazione a quell'accordo, per ripristinare la necessaria collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e per consentire una proficua discussione in Commissione dello schema di decreto legislativo.

In base al testo al nostro esame, l'addizionale IRPEF regionale inciderebbe sulla struttura dell'IRPEF (progressività, scaglioni, base imponibile). Questa incidenza, che già oggi esiste, sarebbe molto più negativa in futuro con il potenziale aumento dell'addizionale fino al 4 per cento (1,9 «di base» e 2,1 discrezionale). Il compito dell'addizionale regionale IRPEF non è quello di intervenire sull'equità e sulla redistribuzione del reddito ma quello di fornire alle Regioni un margine sufficiente di «sforzo fiscale locale» cui attingere, se lo ritengono, per il finanziamento dei servizi al di fuori e al di sopra degli *standard* fissati dai livelli essenziali delle prestazioni.

La facoltà attribuita alle Regioni di ridurre l'IRAP fino ad azzerarla è semplice propaganda, poichè non ne esistono né le condizioni né i presupposti. Altra cosa è prospettare interventi mirati per determinati settori produttivi.

Parti importanti del testo al nostro esame, come quelle relative ai fondi perequativi, sono in realtà la semplice riproduzione delle norme già contenute nella legge delega, e rimandano a ulteriori fonti amministrative la loro vera attuazione, con grave danno alla trasparenza e al ruolo del controllo parlamentare. Altre parti, come ad esempio quelle relative al fisco delle Regioni e ai costi *standard* della sanità, sono molto conservative e inerziali e, a nostro parere, non utilizzano pienamente le vere potenzialità innovative suggerite dalla legge n. 42.

Come è accaduto per i precedenti decreti legislativi, anche questo rischia di essere una scatola vuota, pieno di rimandi a ulteriori decreti, DPCM e atti di natura amministrativa.

Anche la parte relativa alla fiscalità delle province risente del taglio alle loro risorse previsto dal decreto legge n. 78, non consente di avere un reale ambito di autonomia impositiva e non fornisce nessuna indicazione sulla fiscalizzazione delle risorse in conto capitale che Stato e Regioni trasferiscono alle province. La stessa grave carenza vale per i comuni, per i quali il decreto sul fisco municipale, appena approvato, rimanda al futuro la definizione del funzionamento dei fondi perequativi.

Il gruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ritiene che siano necessarie profonde modifiche allo schema di decreto attualmente al nostro esame, come condizione per dare effettiva attuazione alla legge n. 42. Perciò, come è accaduto anche per gli altri schemi di decreti legislativi proposti all'attenzione della Commissione, avanza di seguito le proposte che intende sottoporre all'attenzione degli altri gruppi parlamentari e del Governo.

Siamo comunque d'accordo, com'è stato proposto nel corso delle audizioni in Commissione, sull'inserimento in questo decreto legislativo delle norme per l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

## 1. Livelli essenziali delle prestazioni

Proponiamo di definire una procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei settori che ne sono ancora privi (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori). I LEP vanno definiti indipendentemente dal livello di governo che concretamente fornisce o fornirà i servizi corrispondenti, siano essi le Regioni o gli enti locali. Ciò crea più di un problema nel settore delle politiche sociali, dove convivono interventi di tutti i livelli di governo, ma occorre affrontare il problema e avviare le procedure e le metodologie per risolverlo.

La nostra proposta si articola in tre punti:

a) *Definire le metodologie.* Per ciascun settore vanno individuate macro-aree omogenee dal punto di vista delle tecnologie e dell'organizzazione per l'offerta dei servizi, e va fatta una ricognizione dell'esistente, in termini quantitativi e di quanto già riconosciuto dalle leggi regionali. Ad esempio non è conosciuto con esattezza neppure l'ammontare globale della spesa pubblica per assistenza. In ciascuna macro-area vanno poi definiti indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni, di appropriatezza, oltre che indicatori per il monitoraggio e la valutazione. Sulla base di queste analisi si possono determinare i fabbisogni standard. A questo scopo, così come nel decreto sui fabbisogni *standard* di comuni e province si è affidato un compito di ricerca analitica a SOSE-IFEL, proponiamo di affidare con questo decreto il medesimo compito a ISTAT, di concerto con la struttura tecnica della Conferenza Stato-regioni che già si occupa di valutazioni analoghe per la sanità. Nei settori e nelle macro-aree in cui coesistono interventi di Regioni, di comuni e province, l'analisi che sta svolgendo SOSE-IFEL si deve integrare con quella relativa all'intervento regionale, in modo da fornire risultati omogenei;

b) *Avviare il processo anche in assenza di LEP.* La fissazione dei nuovi LEP si può fare solo con legge statale, mentre la ricognizione di quelli esistenti deve essere fatta con DPCM sottoposti al parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti. Ma ciò non significa che nulla possa essere fatto in occasione dell'approvazione di questo decreto, anche perché in assenza di una stima, per quanto ancora provvisoria, dei fabbisogni *standard* nei settori diversi dalla sanità è praticamente impossibile attuare i principi e criteri direttivi della legge delega in materia di basi finanziarie e di perequazione. A questo scopo possono essere utilizzati gli obiettivi di servizio, che fanno pienamente parte della legge n. 42. La nostra proposta è che con decreto correttivo e integrativo della legge n. 42 il Governo sia tenuto a fissare gli obiettivi di servizio per assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale, in base alle metodologie di

cui al punto *a*). I costi e fabbisogni *standard* vengono, in attesa dei LEP, ancorati agli obiettivi di servizio, sempre seguendo le procedure illustrate nel punto *a*);

*c) Convergenza.* Nel processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica (Decisione di finanza pubblica, legge di stabilità, collegati alla legge di stabilità) gli obiettivi di servizio vengono stabiliti per un triennio e aggiornati di anno in anno, insieme ai loro costi e fabbisogni *standard*. Si effettua altresì il monitoraggio e la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Questo processo avverrà comunque, anche quando i LEP saranno fissati, poiché in vaste zone del Paese essi sono da conseguire con un processo necessariamente graduale, compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

## 2. Tagli del decreto-legge n. 78 del 2010

La clausola di salvaguardia contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122, deve essere riconosciuta nel decreto legislativo (art. 14, comma 2, ultimo periodo). La soppressione dei trasferimenti statali stabilita nel decreto legge n. 78 del 2010 deve essere rimessa in discussione, tramite il calcolo di costi e di fabbisogni *standard* corretti e tramite un processo di adeguamento che cominci fin dal 2012, compatibilmente con l'evoluzione della situazione finanziaria complessiva, e comunque entro il 2014, quando il nuovo sistema di finanziamento entrerà a regime.

## 3. IRPEF

L'addizionale IRPEF regionale non deve incidere sulla struttura complessiva dell'IRPEF, sulla sua progressività, sugli scaglioni e sulla base imponibile. Questa incidenza, che già oggi esiste, sarebbe molto negativa con il potenziale aumento dell'addizionale fino al 4 per cento (1,9 di base e 2,1 discrezionale). Compito dell'addizionale regionale IRPEF non è quello di intervenire sull'equità e sulla redistribuzione del reddito ma quello di fornire alle Regioni un margine sufficiente di «sforzo fiscale locale» cui attingere, se lo ritengono, per il finanziamento dei servizi al di fuori e al di sopra degli *standard* fissati dai LEP.

I margini di autonomia regionale sull'addizionale IRPEF devono riferirsi alla manovrabilità dell'aliquota *flat*, cioè costante per tutti i contribuenti, e va eliminata di conseguenza la possibilità di introdurre detrazioni o differenziazioni di aliquota per scaglioni. Riconoscere questa possibilità, come avviene con il testo attuale del decreto legislativo, introduce forme di progressività specifiche per regione che fanno aumentare i costi di adempimento per i sostituti di imposta, e rendono difficile la determinazione della capacità fiscale *standard* che è alla base del funzionamento del sistema dei trasferimenti perequativi.

In ogni caso, proponiamo l'eliminazione dell'equivalenza fra detrazioni e *voucher*, poiché si tratta di strumenti non sostituibili l'uno con l'altro (la detrazione è il riconoscimento di una spesa, il *voucher* è un «buono» che di per sé rappresenta una spesa).

#### 4. IRAP

La facoltà di ridurre l'IRAP fino ad azzerarla è mera propaganda, poiché non sono definite né le condizioni né i presupposti. La nostra proposta è di ampliare i margini attuali di manovrabilità dell'aliquota IRAP (oggi +/- 0.92 per cento) portandoli a + 0,92/- 1.5 per cento. Per manovre di entità maggiore, se la riduzione IRAP è differenziata fra settori di attività produttiva e si motiva con obiettivi di politica industriale, come ad esempio l'aumento nei settori protetti dalla concorrenza internazionale per finanziare riduzioni a vantaggio dei settori più esposti, allora la Regione può procedere autonomamente. Se invece la riduzione IRAP è generale, essa può innescare una pericolosa spirale di concorrenza fiscale fra le Regioni, e in questo caso è necessario un coordinamento. Proponiamo che manovre di riduzione generale siano sottoposte all'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e all'intesa con le altre Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

#### 5. Fase transitoria, aliquota «di base» dell'addizionale IRPEF, perequazione nella fase transitoria

Chiediamo la fissazione già in questo decreto, oppure in un successivo decreto integrativo da emanare entro la stessa data del DPCM (30 giugno 2011), dell'aliquota media di equilibrio per l'addizionale IRPEF obbligatoria ovvero «di base», in linea con quanto è stato fatto con l'aliquota base dell'IMU nel decreto sul fisco municipale.

Occorre poi che il decreto dica esplicitamente che a regime (2014) l'addizionale IRPEF all'aliquota base concorrerà insieme ad altri tributi:

*a)* per una quota, da specificare successivamente, a determinare la capacità fiscale relativa alle spese regionali assistite dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella sanità, nell'assistenza, nell'istruzione e nel trasporto pubblico locale;

*b)* per un'altra quota, da specificare successivamente, a determinare la capacità fiscale relativa alle spese regionali diverse da quelle assistite dai LEP.

Si sconta, qui, una grave inadempienza del Governo e della COPAFF, che sono stati finora incapaci di distinguere, fra i trasferimenti da fiscalizzare, quelli di tipo LEP e quelli di tipo non LEP.

A ben riflettere, comunque, la fiscalizzazione nell'addizionale IRPEF di tutti i trasferimenti relativi sia alle spese LEP che alle spese non-LEP, oltre ad eccedere la delega (che all'articolo 8, comma 1, lettera *h*), stabi-

lisce che l'addizionale IRPEF deve sostituire i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese non essenziali LEP), non è funzionale alla realizzazione del sistema a regime che prevede una perequazione verticale per i fabbisogni *standard* attraverso la compartecipazione IVA e una perequazione orizzontale per le capacità fiscali attraverso l'addizionale IRPEF. Un approccio alternativo, che è quello da noi proposto, è di partire fin d'ora con il sistema a regime fondato su tributi e fondi perequativi.

In ogni caso, l'attuale versione del decreto è totalmente priva di previsioni circa le modalità di attribuzione alle Regioni delle risorse derivanti dall'addizionale IRPEF «di base». Se ciascuna Regione trattiene la sua IRPEF «di base», gli attuali trasferimenti verranno fiscalizzati nell'aggregato, ma non Regione per Regione, lasciando gravemente e inaccettabilmente scoperte le Regioni con capacità fiscali inferiori, con una brutale «territorializzazione» della base imponibile IRPEF, incompatibile con la Costituzione e con la legge n. 42 nel caso delle spese LEP. Se anche si volesse perseguire la strada di un fondo provvisorio di riequilibrio, esso sarebbe di tipo «orizzontale» e non «verticale», contravvenendo così ai principi della legge per ciò che concerne le spese LEP.

La via più lineare è di cominciare fin d'ora con la fiscalizzazione tramite compartecipazione IVA. Nel corso del periodo provvisorio potrà avvenire il processo di adeguamento delle spese LEP dai valori storici verso i fabbisogni *standard*, e il processo di identificazione delle spese non LEP su cui assegnare il ruolo previsto dalla legge all'addizionale IRPEF.

In ogni caso, è necessario chiarire che la perequazione parte sulla base della spesa storica e gradualmente si adatta ai fabbisogni *standard* per le spese coperte da LEP e alle capacità fiscali per le altre spese.

## **6. Finanziamento e perequazione spese non LEP**

Proponiamo che il decreto specifichi la misura in cui i trasferimenti perequativi per le funzioni non-LEP dovrebbero ridurre le differenze interregionali di capacità fiscale misurate sui tributi destinati al loro finanziamento. Fa una grande differenza, infatti, se la perequazione sulle capacità fiscali viene fissata al 5 oppure al 90 per cento, e questo non può essere lasciato alla discrezionalità del Governo. La misura che proponiamo è dell'80 per cento

Per il finanziamento delle spese non LEP, calcolate all'inizio in base alla spesa storica, il decreto legislativo prevede che vengano utilizzate «quote» dell'addizionale regionale IRPEF più gli altri tributi propri derivati non già utilizzati per le funzioni LEP più i tributi istituiti *ex novo* dalle Regioni. Il decreto tuttavia successivamente prevede che la perequazione parziale sulle capacità fiscali venga attivata soltanto con riferimento all'addizionale IRPEF.

Proponiamo che tutte le fonti tributarie destinate al finanziamento delle funzioni non LEP siano perequate alla capacità fiscale media procapite misurata sull'insieme di quei tributi.

Inoltre proponiamo di escludere dal finanziamento delle funzioni non LEP i nuovi tributi propri che la Regione decida di istituire su presupposti non assoggettati all'imposizione statale, dato che su questi tributi, se venissero attivati soltanto da alcune Regioni, o venissero attivati con caratteristiche non omogenee tra Regioni, non sarebbe possibile calcolare capacità fiscali confrontabili tra Regioni.

## 7. IVA territoriale

È necessario tornare sulla questione dell'IVA legata al territorio. Questo ha rilievo anche per il decreto legislativo sul fisco municipale, visto che in quella sede è prevista una compartecipazione IVA per i comuni. La questione implica problemi relevantissimi di conoscenza statistica. I dati del quadro VT dell'IVA non sono mai stati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, perché ritenuti non affidabili, e infatti, ancora oggi, non sono disponibili.

Chiediamo che il criterio di territorialità basato sul luogo del consumo per la ripartizione della compartecipazione regionale IVA sia applicato solo a condizione di disporre effettivamente di informazioni affidabili sulla distribuzione tra territori regionali dell'ammontare delle vendite effettuate nei confronti di consumatori finali e della corrispondente imposta IVA incassata. Chiediamo che si tenga poi conto dell'IVA versata dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti non obbligati alla redazione del quadro VT. Proponiamo che si proceda a una valutazione di affidabilità di questa fonte, affidando il compito ad un'entità indipendente come l'ISTAT.

Il riferimento al criterio di territorialità è giustificato solo se le minori risorse attribuite via compartecipazione IVA alle Regioni nei cui territori esistano livelli elevati di evasione non siano compensate con maggiori trasferimenti perequativi per garantire l'integrale copertura dei fabbisogni *standard* o della capacità fiscale *standard*.

Se davvero si vuole incentivare il coinvolgimento nel contrasto all'evasione IVA da parte delle Regioni, sempreché queste abbiano effettivamente, come in realtà non sembra, gli strumenti appropriati per parteciparvi fattivamente, oppure se non si vogliono premiare i soggetti che evadono l'IVA in misura maggiore nei diversi territori regionali, è in realtà necessario determinare due diverse compartecipazioni IVA per ciascuna Regione:

1) la prima, rilevante per l'assegnazione effettiva delle risorse compartecipate, calcolata sulla base delle informazioni sulle vendite effettive a consumatori finali, in modo da riflettere l'evasione reale, per cui i territori più virtuosi riceverebbero maggiori risorse;

2) la seconda, rilevante per il calcolo dei trasferimenti perequativi, calcolata sulla base dei consumi ISTAT o di un livello medio o *standard* di evasione fiscale, e comunque non specifico di quella Regione.



In linea di principio, un approccio analogo dovrebbe essere adottato anche per i tributi propri regionali, ad esempio l'IRAP, nel caso in cui su tali tributi ci sia evidenza di una forte differenziazione nei livelli di evasione tra regioni. Anche per questi tributi bisognerebbe calcolare una capacità fiscale «potenziale», cioè depurata dall'evasione, diversa da quella «effettiva», cioè quella, più bassa, che riflette l'evasione.

La verità è che, mentre ha molto senso coinvolgere i comuni nel contrasto all'evasione con riguardo alle basi imponibili immobiliari, poiché i comuni conoscono il territorio meglio dello Stato, non è altrettanto chiaro che senso abbia coinvolgere le Regioni sull'IVA, su cui le Regioni non hanno nessun vantaggio informativo nei confronti dello Stato.

## 8. Finanziamento sanità

Proponiamo di uscire dall'ipocrisia con cui è scritto il decreto. Un'ipocrisia che impedisce di sviluppare una discussione pubblica trasparente e bene informata sulla questione della spesa sanitaria.

Proponiamo di distinguere con chiarezza il «Fabbisogno sanitario nazionale finanziabile» dal «Fabbisogno sanitario nazionale *standard*». Il primo deriva dai vincoli di finanza pubblica e ad esso si applicano i criteri di riparto. Siamo d'accordo che tali criteri restino uguali a quelli stabiliti dall'intesa fra Governo e Regioni, e possano essere modificati solo in seguito ad una nuova intesa.

Nella nostra proposta, il criterio di riparto è una quota percentuale, definita in base al rapporto fra fabbisogni sanitari regionali *standard* e totale del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, ottenuto come somma dei fabbisogni sanitari regionali *standard*. Chiediamo di restituire chiarezza e logicità al processo. Non è possibile che il «fabbisogno», come è oggi scritto nel decreto legislativo, sia una quota. Una cosa è il fabbisogno, altra cosa sono le quote percentuali del riparto.

Proponiamo di applicare al Fabbisogno sanitario nazionale finanziabile i criteri di riparto che derivano dalle quote del fabbisogno sanitario regionale *standard* di ciascuna Regione sul totale del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Proponiamo, di conseguenza, un processo di monitoraggio e di valutazione dinamica degli scostamenti fra Fabbisogno sanitario nazionale finanziabile e Fabbisogno sanitario nazionale *standard*, utilizzando l'insieme degli strumenti già esistenti (indicatori, ecc.) e le previsioni di legge sulla convergenza. Gli esiti di tale processo restano, nelle nostre proposte, nella piena disponibilità delle Regioni, e vengono prioritariamente orientati agli interventi di investimento ritenuti necessari per riconfigurare in modo efficiente la rete del servizio sanitario.

Per la costruzione dei fabbisogni sanitari regionali e nazionale *standard* proponiamo che, accanto alle valutazioni già consuete e riprodotte dal decreto sulla spesa procapite ponderata per età, si prendano in considerazione indicatori delle condizioni socioeconomiche dei territori con particolare riferimento alle spese in conto capitale ai fini della perequa-

zione infrastrutturale. Proponiamo inoltre che le Regioni assunte come *benchmark* siano individuate dalla Conferenza Stato-Regioni, che esse siano cinque, e che siano rappresentative delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.

## 9. Finanziamento assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale

È necessario coordinare la costruzione dei fabbisogni *standard* in sanità con il sistema più generale del finanziamento e della perequazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni regionali assistite dai LEP. In particolare, i commi 3 e 5 dell'art. 11 vanno coordinati dicendo che anche per la determinazione della prima aliquota di compartecipazione IVA bisogna fare riferimento ai fabbisogni *standard* calcolati sulle funzioni LEP della regione *benchmark*, quella che con l'aliquota minima di compartecipazione diventa autosufficiente, tenendo conto che per ciò che concerne i fabbisogni sanitari si rimanda al riparto come definito all'art. 21.

Analogamente va previsto l'inserimento delle funzioni LEP diverse dalla sanità non collegate esclusivamente alle funzioni fondamentali degli enti locali (assistenza sociale, istruzione e trasporti) nel sistema di finanziamento e di perequazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni regionali assistite dai LEP.

Oltre a fissare un percorso per la determinazione dei LEP, ovvero degli obiettivi di servizio relativi a queste funzioni, è necessario che il decreto legislativo preveda per ciascuna di queste funzioni un meccanismo di riparto dei fondi nazionali tra Regioni sulla linea di quanto stabilito per la sanità, attraverso l'individuazione di indicatori di bisogno rilevanti paralleli alla quota capitaria pesata adottata nel comparto sanitario.

## 10. Coordinamento con il decreto legislativo relativo al fisco municipale

Riteniamo necessario inserire una norma di coordinamento fra i fondi di riequilibrio provvisori previsti per i comuni e le province ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e i fondi di riequilibrio previsti per la fiscalizzazione dei trasferimenti regionali a comuni e province.

Per i primi il decreto sulla fiscalità comunale prevede che i trasferimenti vengano fiscalizzati attraverso un pacchetto di imposte erariali compartecipate (fase 1) che poi sono sottoposte a perequazione mediante un Fondo sperimentale di riequilibrio secondo criteri equitativi da determinare. Per i secondi il decreto sulla fiscalità regionale prevede che i trasferimenti siano fiscalizzati mediante una compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF (addizionale che a sua volta fiscalizza i trasferimenti statali alle Regioni), che poi è sottoposta a perequazione mediante un altro Fondo sperimentale di riequilibrio secondo criteri equitativi da concordare tra Regione e comuni.

La nostra proposta è che i fondi di riequilibrio regionali per comuni e province siano stabiliti con criteri che tengano conto della perequazione di

origine statale e che si coordinino con essa, in modo da valutare l'impatto complessivo delle due operazioni su ciascun territorio comunale e provinciale.

Riteniamo indispensabile che in questo decreto legislativo si torni sul meccanismo perequativo lasciato aperto nel decreto sul fisco municipale. Presenteremo, con l'occasione, lo stesso emendamento di attuazione della perequazione statale nei confronti dei comuni che non è stato approvato nel parere sul decreto relativo al fisco municipale.

### **11. Fiscalità provinciale**

Oltre al ripristino anche per le province dei tagli operati con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122, proponiamo di rafforzare la loro autonomia impositiva e di semplificare il sistema, garantendo che gli aumenti di gettito dei tributi compartecipati restino nella disponibilità delle province, come prevede il decreto sul fisco municipale per i comuni.

### **12. Sistema finanziario delle città metropolitane**

La legge n. 42, all'art. 15, prevede che, con apposito decreto legislativo, debba essere assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane «in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni».

Poiché finora il Governo non ha ancora predisposto uno specifico decreto legislativo sul sistema finanziario delle città metropolitane, proponiamo, vista l'attinenza della materia, che tali norme siano comprese in questo decreto legislativo.

Esse devono riguardare un rafforzamento delle compartecipazioni attualmente previste per comuni e province (all'IVA, all'IRPEF, al gettito delle accise sui carburanti), un'attribuzione ad esse di specifici tributi di scopo com'è previsto per i comuni, e una possibilità di compartecipazione al gettito del sistema delle tariffe dei servizi pubblici locali del territorio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 9 marzo 2011

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COSTA**

*Intervengono in rappresentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV), la sig.ra Santa Passaniti, il sig. Ugo Finessi, il sig. Raffaele Finessi, il sig. Andrea Rinaldelli, la sig.ra Roberta Ciccarelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Dispone altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Regolamento interno, l'attivazione del circuito audiovisivo.

**Audizione di una rappresentanza del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV)**

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV), organizzazione di volontariato che si propone di aiutare e supportare tutti coloro che hanno subito, o sospettano di aver subito, reazioni avverse alle vaccinazioni. All'interno del CONDAV opera un settore specificamente dedicato alle Forze Armate, e quindi impegnato su un argomento che è affrontato nell'ambito del mandato della Commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)* della Deliberazione istitutiva 16 marzo 2010, che include, tra le materie oggetto dell'inchiesta parlamentare, le componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego, e le modalità di somministrazione dei vaccini

allo stesso personale, nonché il monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati.

Ricorda altresì che, nella Relazione presentata dalla Commissione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace nella passata Legislatura, nelle raccomandazioni finali si segnalava, tra l'altro, la necessità di avviare un programma di verifica degli schemi di vaccinazione praticati al personale militare, accertando, in caso di successive missioni ravvicinate, la situazione immunologica del soggetto e, quindi, l'eventuale necessità e l'utilità di ripetizione della somministrazione, con riguardo alle modalità di preparazione dei vaccini stessi e, soprattutto, dei relativi schemi di somministrazione.

Questa problematica, prosegue il Presidente, era dunque presente già nella passata Legislatura, anche se, probabilmente proprio per l'anticipata conclusione di essa, non fu possibile ascoltare la CONDAV. Nel corso dell'inchiesta svolta nella XIV Legislatura, invece, nella seduta del 1° dicembre 2005, la Commissione ascoltò la signora Passaniti, che intervenne per ripercorrere la vicenda della malattia contratta da suo figlio Francesco Finessi durante il servizio militare – prestato interamente nel territorio nazionale, e non all'interno di Poligoni militari – malattia che veniva diagnosticata subito dopo il congedo e portava in breve al decesso del giovane. Nell'audizione, la signora Passaniti riferì di essere venuta successivamente a conoscenza, attraverso un servizio della trasmissione «Striscia la notizia», dell'esistenza di ipotesi scientifiche per le quali molti dei decessi che si stavano verificando fra i militari andavano attribuiti ad agenti tossici contenuti nel vaccino antitifico Neotyf, somministrato a suo figlio durante il servizio militare. Risulta peraltro alla Commissione che tale vaccino sia stato successivamente ritirato dal commercio. Sempre nella citata audizione, la signora Passaniti riferì di aver fatto esaminare alcuni campioni biologici a suo tempo prelevati a suo figlio, e di aver appreso dalle relative analisi che tali campioni evidenziavano la presenza di elevatissime concentrazioni di metalli e altre sostanze anomale come piombo, alluminio, antimonio, cobalto, rame, zinco e zirconio, sostanze presenti nei vaccini da lei fatti esaminare.

Nel dare quindi la parola ai rappresentanti del CONDAV, il Presidente esprime a nome suo personale e di tutta la Commissione, un sentimento di profonda solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite da lutti così gravi, e assicura loro che la Commissione è impegnata in una indagine a tutto campo per fare sì che eventuali responsabilità vengano acclarate e che tali luttuosi eventi non abbiano più a ripetersi.

Prende quindi la parola la sig.ra PASSANITI la quale osserva preliminarmente che, malgrado l'esame dei vaccini, ricordato dal Presidente, sia stato effettuato nel 2004, della dott.ssa Antonietta Gatti, nessuno ha poi indagato sulle ragioni per le quali essi contenessero metalli pesanti così dannosi per la salute. Sarebbe stato questo il tema prioritario di qualsiasi indagine, tuttavia, ancora nel corso dell'inchiesta svolta nella XV legislatura, questa problematica non fu valutata in tutte le sue rilevanti im-

plicazioni, e la stessa dott.ssa Gatti, consulente della Commissione nella passata e presente legislatura, non si preoccupò di comunicare al Ministero della Salute, come pure avrebbe dovuto fare, le anomalie riscontrate nei vaccini da lei esaminati.

Si può dunque affermare che, fino ad oggi, nessuno ha preso in considerazione i vaccini ai fini della individuazione delle cause di quella che si può definire una vera e propria strage. Al contrario, negli atti delle inchieste svolte nelle passate legislature si possono leggere dichiarazioni quanto meno sconcertanti. Il 19 gennaio 2006, nel corso di una riunione informale dell'Ufficio di Presidenza della Commissione presieduta dal senatore Franco, aperta ai consulenti della Commissione stessa, la dott.ssa Gatti, che pure ha contribuito ad accertare la presenza di metalli pesanti nella composizione di alcuni vaccini, affermò di avere parlato personalmente con i rappresentanti di una ditta farmaceutica svizzera che in tale occasione avrebbero riconosciuto di utilizzare tali metalli come adiuvanti, al fine di favorire la reazione dell'individuo mediante la produzione di anticorpi, e al tempo stesso avrebbero ammesso di non avere mai studiato l'interazione di tali sostanze con l'organismo umano. La stessa dott.ssa Gatti sostenne quindi che la presenza di metalli iniettati direttamente nel corpo umano è effettivamente suscettibile di interagire con il sangue: ciò avrebbe dovuto spingere a concentrare l'attenzione sul tema dei vaccini, cosa che però non è avvenuta.

Altrettanto sconcertanti – prosegue la sig.ra Passaniti – sono state, nella medesima occasione, le dichiarazioni del colonnello Chinelli, Dirigente del laboratorio di analisi dell'Ospedale militare di Padova, che rese nota la presenza, in 38 militari, di gammopatia monoclonale, indice di un disordine ematologico caratterizzato dalla presenza nel plasma di una immunoglobulina proveniente da un singolo clone proliferante. Tale patologia colpisce prevalentemente gli ultra sessantacinquenni, ed è invece molto rara nelle persone giovani, e può degenerare in patologie tumorali. È preoccupante che, nella sua esposizione, il colonnello Chinelli abbia sostenuto la riconducibilità di tali malattie alla modalità di somministrazione delle vaccinazioni, come probabile determinante causale, senza poi trarre alcuna conseguenza da tale affermazione. Peraltro, successivamente alla riunione del 19 gennaio 2007, alcuni articoli di stampa hanno confermato che la somministrazione delle vaccinazioni ai militari erano state effettuate al di fuori di un protocollo e senza controlli.

È del tutto lecito ritenere che lo spettro dell'uranio impoverito sia servito in realtà a celare pericoli non meno gravi per la salute, tra i quali vanno annoverate senza dubbio le vaccinazioni plurime, che sono in grado di agire sul DNA. Tuttavia, malgrado l'inchiesta svolta nella XV legislatura si sia conclusa con l'indicazione relativa alla necessità di approfondire lo studio sull'accertata presenza di metalli pesanti nei tessuti di alcuni militari che hanno contratto gravi patologie successivamente alla somministrazione di vaccini, nulla è stato fatto nell'arco di più di un anno, preferendosi piuttosto spostare l'asse dell'attenzione sulla problematica della inalazione o ingestione di nanoparticelle prodotte a seguito dell'utilizza-

zione di munizionamenti all'uranio impoverito nei teatri operativi all'estero.

Peraltro, anche le cifre avrebbero dovuto far riflettere: il Ministro della Difesa *pro tempore* Parisi fornì dei dati significativi alla Commissione di inchiesta presieduta dalla senatrice Brisca Menapace, in base ai quali nel periodo 1996-2006, 1427 militari mai recatisi all'estero per missioni internazionali di pace si sono ammalati, a fronte di 255 militari che hanno contratto patologie tumorali e che risultavano impiegati in missioni di pace; l'allora Direttore generale della sanità militare, generale Martines, parlò di 1802 casi di tumori insorti complessivamente nel personale militare delle quattro Forze Armate, nel periodo dal 1995 al 1997. Di questi 1802 casi – precisò lo stesso generale Martines – 1600 erano da riferirsi a militari che non avevano mai messo piede nei teatri operativi esteri.

È necessario quindi capire che cosa accomuna coloro che non si sono mai recati in missione all'estero e coloro che vi si sono recati. A tale proposito, la sig.ra Passaniti sottolinea l'esigenza di approfondire la conoscenza della vita quotidiana di coloro che operano in teatri esteri e cita i casi di militari che si sono ammalati dopo periodi di permanenza all'estero talmente brevi da non poter essere presi in considerazione per formulare un'ipotesi eziologica che riconduca ai rischi da esposizione a sostanze tossiche o da contaminazione. Da ultimo, l'attuale Direttore generale della sanità militare, generale Sarlo ha confermato che il numero dei militari che hanno contratto malattie gravi pur non essendo mai usciti dai confini nazionali supera largamente quello dei malati che hanno preso parte alle missioni di pace. Bisogna quindi comprendere che cosa è avvenuto in Italia.

Con riferimento al programmato sopralluogo della Commissione in Sardegna, la sig.ra Passaniti osserva poi che dai resoconti dei precedenti sopralluoghi e dalle ricerche svolte fino ad oggi si può evincere che nell'area del Poligono di Salto di Quirra non si riscontra né inquinamento chimico né radioattivo, non registrato, peraltro, neanche nell'area del Kosovo. Anche l'ipotesi che i soldati inalino nanoparticelle tossiche prodotte dall'esplosione di fornelli per la distruzione di armamenti appare del tutto inattendibile, poiché gli stessi fornelli sono azionati da personale che si trova a circa 5 km dal luogo della deflagrazione ed è sufficientemente esperto da evitare di esporsi a rischi inutili. Da ultimo, per le malformazioni genetiche riscontrate negli animali allevati nell'area di Salto di Quirra, non si può escludere un ruolo dei vaccini, e non a caso, prima delle somministrazioni, gli allevatori sono soliti richiedere garanzie sulla loro affidabilità.

Quando si parla delle patologie del personale militare, anche in Sardegna, va ricordato che fino a poco tempo fa il famigerato Neotyf era ancora in uso, e peraltro, pare che esso sia tuttora in circolazione, sotto una diversa denominazione. Un altro fatto inquietante, per il quale l'Italia è stata anche chiamata in causa dall'UNICEF, riguarda l'invio in Bosnia, nell'ambito della Operazione Althea, di un lotto di vaccini in due ospedali di Mostar, dove si sono poi riscontrati venti casi di leucemia infantile.

Dopo avere ricordato che il Ministero della difesa non ha riconosciuto la causa di servizio per il decesso del figlio Francesco, e che sulla vicenda è comunque in corso un procedimento penale, un procedimento civile ed uno innanzi alla Corte dei Conti, la sig.ra Passaniti fa presente che le schede vaccinali sono la prova di una grave incompetenza da parte delle strutture della sanità militare poiché le numerose e condivisibili prescrizioni del protocollo del 2008, che ha sostituito quello, molto meno dettagliato, del 2003 risultano frequentemente disattese. Altrettanto carente è l'informazione sui rischi delle vaccinazioni, anche perché spesso il foglietto illustrativo dei prodotti in commercio non fa cenno dei coadiuvanti contenuti nei farmaci.

Prende quindi la parola il sig. Ugo FINESSI il quale ricorda preliminarmente che l'85 per cento dei militari che hanno contratto gravi malattie non è mai uscito dai confini nazionali e, per tale motivo, è del tutto lecito ipotizzare che le cause di tali patologie non abbiano nulla a che fare con quello che si può trovare nei teatri operativi all'estero. Si tratta, inoltre, di patologie della stessa natura, ovvero leucemie e linfomi di cui gli oncologi, pur avendo difficoltà a stabilire le cause, hanno però constatato la peculiare aggressività. Per quanto concerne la ricerca delle determinanti causali, va detto che la originaria indicazione sul rischio derivante dall'esposizione all'uranio impoverito si è rivelata scarsamente fondata e, successivamente, si è passati a valutare il possibile ruolo delle nanoparticelle prodotte dalle alte temperature sprigionate a seguito dell'impatto dei proiettili all'uranio impoverito sui bersagli. Queste spiegazioni, peraltro, sembrano entrambe tali da spostare la responsabilità primaria dalle Forze Armate italiane a quelle statunitensi, che hanno fatto e fanno uso di tali armamenti, e, soprattutto, a celare la gravissima responsabilità dell'industria farmaceutica, centro di una estesa e potente rete di interessi, finalizzata a garantire in ogni modo i guadagni miliardari derivanti dalla vendita dei vaccini.

Tornando sulla problematica delle nanoparticelle, il sig. Finessi rileva le non poche incongruenze presenti, a suo avviso, nelle tesi della dott.ssa Gatti, dalla stessa illustrate anche alla Commissione, sullo sprigionamento di nanoparticelle derivanti, come detto, dall'impatto dei proiettili all'uranio impoverito. Secondo la dott.ssa Gatti, questo fenomeno è alla base di un inquinamento bellico i cui effetti possono prodursi anche a distanze notevoli rispetto al luogo dell'esplosione, ipotesi, questa, piuttosto opinabile, in quanto non tiene conto della dispersione del particolato nell'atmosfera. Ulteriori dubbi sorgono dall'ipotesi, anch'essa formulata dalla dott.ssa Gatti, che le particelle penetrino nell'organismo umano attraverso inalazione o ingestione. In realtà nei tessuti patologici analizzati sono state trovate nanoparticelle di dimensioni superiori ad un micron, tali cioè da non poter superare le barriere naturali costituite dall'organismo e, quindi, non assumibili attraverso l'inalazione. È pertanto ragionevole ipotizzare che tali particelle siano inoculate direttamente nell'organismo in quanto componenti dei vaccini, componenti particolarmente dannose poiché in



grado di danneggiare il DNA e di insediarsi nelle cellule provocando patologie anche sconosciute. Di fatto, ad oggi non esistono studi volti ad accertare il volume delle particelle metalliche presenti nei vaccini. D'altra parte quando le case farmaceutiche, come quella richiamata nel precedente intervento, affermano di non conoscere gli effetti del microparticolato presente nei vaccini prodotti, non può escludersi il rischio che i militari diventino vere e proprie cavie sulle quali sperimentare la maggiore o minore dannosità di nanoparticelle di diversa dimensione. Di fatto, l'eccessiva enfasi posta sulla problematica delle nanoparticelle ha deviato l'attenzione della comunità scientifica da studi più specifici sugli effetti dei vaccini, e anche le inchieste parlamentari svolte fino ad oggi non hanno fornito risposte adeguate ai numerosi interrogativi che si pongono su questa grave questione. È peraltro evidente che per le famiglie dei militari deceduti l'unico vero risarcimento consiste nell'accertamento della verità e delle responsabilità, per cui è auspicabile che la Commissione si impegni per promuovere indagini adeguatamente approfondite su questo tema.

Il PRESIDENTE avverte che alcuni senatori hanno richiesto di rinviare il seguito dell'audizione, stante l'imminente inizio dei lavori delle Commissioni permanenti.

La senatrice FONTANA (PD), nell'aderire alla richiesta di aggiornamento dell'audizione, dopo aver ringraziato gli intervenuti, sottolinea l'esigenza di riflettere approfonditamente su quanto è stato detto nel corso dell'odierna seduta, poiché la richiesta di verità che ha concluso l'intervento del sig. Finessi non deve essere disattesa. Per perseguire questo obiettivo occorre peraltro tenere presente che il riferimento all'uranio impoverito come oggetto esclusivo dell'inchiesta parlamentare è ormai superato, poiché, grazie anche alle esperienze compiute nelle passate legislature, è stato possibile comprendere che la ricerca delle cause dei decessi di un numero così elevato di militari deve svolgersi a tutto campo, senza escludere alcuna determinante causale, e che in tale logica, il tema delle vaccinazioni costituisce un'importante filone di indagine: su di esso, i consulenti della Commissione hanno espresso opinioni basate su impostazioni scientifiche che personalmente non si sente in grado né di sottoscrivere né di confutare e che comunque rispondono a diverse sensibilità. È comunque necessario, a suo avviso, che la Commissione, riflettendo anche sul proprio metodo di lavoro, riprenda alcuni temi, affrontati oggi ma già presenti nell'audizione del prof. Nobile, che aveva formulato proposte meritevoli di una rinnovata attenzione, poiché consentono di approfondire le varie questioni e di acquisire informazioni essenziali, con il concorso dei consulenti, ma anche di cominciare a delineare delle risposte. La ricerca della verità e la tutela della dignità delle persone che si sono ammalate e di quelle che sono decedute deve essere perseguita – conclude la senatrice Fontana – attraverso un dibattito aperto, che assicuri la serietà del lavoro di inchiesta anche evitando contrapposizioni ideologiche, che prescindono

dalla realtà dei fatti e dalla complessità delle questioni sul tappeto, e non possono portare altro che sterili polemiche.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), nell'associarsi alle parole della senatrice Fontana, ritiene che in una prossima seduta dovrebbero essere presenti le persone alle quali gli intervenuti hanno mosso forti critiche. Sulla questione dei vaccini, occorre in primo luogo evitare prese di posizioni unilaterali e valutare il fatto che prima dell'immissione sul mercato, tali farmaci sono sottoposti ad una prolungata fase di sperimentazione. È pertanto essenziale che la Commissione acquisisca ulteriori dati – in particolare sul numero dei militari malati che non sono stati in missioni all'estero e sulla tipologia delle patologie più diffuse – per formulare ipotesi definitive.

Il sig. FINESSI osserva che in attesa nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità, dal 2005 in poi altri militari si sono ammalati e sono deceduti.

Il senatore AMATO (*PdL*) ritiene che la senatrice Fontana abbia opportunamente richiamato l'attenzione dei presenti sul fine prioritario dell'inchiesta parlamentare di accertare le cause delle malattie e dei decessi tra il personale militare nell'ultimo decennio. Questo tema deve essere affrontato in modo sereno e senza polemiche e, a questo proposito, occorre ricordare che il Senato, nella Deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010, innovando rispetto al passato, ha voluto includere la questione dei vaccini tra le materie oggetto dell'inchiesta in corso. Alcune sottolineature polemiche da parte dei rappresentanti della CONDAV non si rivolgono tanto a singole persone, quanto ad impostazioni ideologiche che, ignorando volutamente la verità dei fatti, creano contrapposizioni irragionevoli e artificiose. Il compito della Commissione è invece quello di chiarire le varie questioni e di affrontare l'inchiesta in tutta la sua complessità, senza pregiudiziali e senza prese di posizione unilaterali.

Anche il senatore CAFORIO (*IdV*), nell'associarsi agli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea che nell'odierna seduta sono state mosse accuse a suo avviso improprie e che sarebbe stato comunque meglio discutere in presenza dei diretti interessati.

Il PRESIDENTE fa presente che nell'attuale fase dell'inchiesta la Commissione svolge un'attività istruttoria in cui prevale l'acquisizione di dati, di informazioni e anche di punti di vista ed ipotesi interpretative che possono risultare tra loro in contrasto. Solo in una fase successiva, che non è certo opportuno anticipare, la Commissione provvederà a formulare proprie conclusioni, sulla base dell'istruttoria svolta, in modo da rispondere al mandato che le è stato conferito con la Deliberazione istitutiva.

Il sig. RINALDELLI chiede quindi la parola.

Il PRESIDENTE fa presente al sig. Rinaldelli che, per l'imminente inizio dei lavori delle Commissioni permanenti, ritiene di dover aderire alla richiesta di rinvio avanzata dai senatori intervenuti. Propone pertanto che il sig. Rinaldelli intervenga in una prossima seduta, che potrebbe essere fissata per martedì 15 marzo, alle ore 20.

Il sig. RINALDELLI aderisce alla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito della seduta.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 15 marzo, alle ore 20, per il seguito dell'audizione di una rappresentanza della CONDAV e mercoledì 16 marzo, alle ore 14,30, per l'audizione del dott. Domenico Fiordalisi, Procuratore della Repubblica di Lanusei.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 9 marzo 2011

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che agli articoli 3 e 10 si conferma l'invarianza degli oneri in relazione alle norme ivi contenute, in quanto le disposizioni in essi contemplate rientrano nelle attività istituzionali del Ministero dell'interno. Agli articoli 11, 16 e 24 si conferma l'invarianza degli oneri in relazione alle norme ivi contenute in quanto gli adempimenti previsti nelle citate disposizioni rappresentano iniziative di carattere eventuale, che, ove poste in essere, non costituirebbero ulteriore aggravio di spesa a carico della finanza pubblica, poiché andrebbero attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 21 si conferma che gli oneri relativi al risarcimento dei danni risultano del tutto eventuali. Dà quindi conto di

una nota del Ministero degli interni che illustra i criteri di quantificazione relativi all'articolo 21.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) considerati i chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta, che la Sottocommissione approva.

**(2538) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione ai programmi indicati all'articolo 5 nel limite delle risorse disponibili sul Fondo, per lo sminamento umanitario, fa presente, per quanto di competenza, che sul predetto Fondo risulta essere iscritto, nel bilancio 2011-2013 uno stanziamento di euro 1.000.000 annuo a regime; per quanto attiene agli oneri di cui all'articolo 3, fa presente che essi sono pari complessivamente a 8.506.400, ripartiti nel periodo 2011-2015; qualora le attività di sminamento in parola non dovessero completarsi entro l'anno 2015 e si renderà necessario un proseguimento delle stesse, occorrerà reperire le necessarie coperture finanziarie per gli oneri da sostenere negli anni successivi al 2015. Relativamente agli oneri, di cui al comma 2 dell'articolo 7, ritiene necessario prevedere la clausola di salvaguardia, in quanto tali oneri non sono determinati in misura fissa ma in base a dei parametri variabili, come indicato dall'articolo 14 della Convenzione e riportato nella relazione tecnica. In relazione agli emendamenti, ritiene possano comportare maggiori oneri non coperti le proposte 5.0.1, 5.0.2 e 7.1.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione all'emendamento 5.0.1, chiede di sapere quali siano i finanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, al fine di chiarire se esso possa considerarsi tra le finalità aggiuntive della cooperazione medesima, per cui le risorse possano essere sufficienti.

Il presidente AZZOLLINI, verificato il dato richiesto, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1 e di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore FLERES (*PdL*) illustra pertanto un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, a condizione, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 7, comma 2, le parole: "è autorizzata la spesa valutata" siano sostituite dalle altre: "la spesa è valutata".

Con riferimento agli emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 5.0.1, su cui il parere è di semplice contrarietà.».

La Sottocommissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 9 marzo 2011

**59<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (n. COM (2011) 8 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (n. COM (2011) 79 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 420 di martedì 8 marzo 2011, seduta n. 268 della Commissione affari costituzionali (1<sup>a</sup>), alla pagina 4, cancellare il seguente titolo: **«(2241) VALDITARA ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia, e disposizioni in materia di immigrazione».**